PENSIERI

INTORNO

AD UNA TEORIA DI LEGISLAZIONE PENALE

DI

CARLO VECCHIONI.

NAPOLI
DALLA TIPOGRAFIA DI ANGELO TRANI.
MDCCCXV.
Si vendono nel Gabinetto Letterario.

Κἀγω κυλιω τον πιθον, ως μη μονος
αργειν δοκοιην εν τοσουτοις εργαζομενοις.

Luciano del modo di scrivere la storia.

PENSIERI

INTORNO ALLA LEGISLAZIONE PENALE.

CAPO I.

Del fine delle leggi penali.

Quando i popoli di Europa risorsero dalla barbarie de' mezzi tempi, si rivolsero ardentemente a prender norma dagli antichi in ogni genere di dottrine. Avendo ritrovato nelle loro opere un tesoro di principj scientifici già creati esposti ed ordinati, era ben naturale che a quelli si attenessero, anzichè rintracciarne degli altri con grave stento e studj affannosi, per la via della meditazione e degli esperimenti, e fra' pericoli dell' errore; oltrechè la grandezza degli antichi, che ad essi si manifestava nelle memorie e ne' monumenti di tutte le opere loro, gl' induceva a credere, che anche tutti i loro pensamenti e tutte le loro istituzioni fossero ammirabili. Fu questo appunto il generale andamento in materia di legislazio-

ne e di dritto, dacchè furono dapertutto introdotte ed osservate le leggi Romane al pari delle proprie leggi di ogni nazione, e con indefesso studio si attese alla loro interpretazione, ed a trarne i canoni e le teorie di dritto universale e di giurisprudenza. Intanto la società, che aveva già acquistata una diversa forma, si andava sempre più rinnovando in tutti gli aspetti, e per conseguenza divenivano sempre più disadatte le antiche leggi, le quali erano poggiate su quelli rapporti sociali da cui si erano pur troppo slontanate le moderne nazioni. Fù dunque necessario di coniar gran copia di nuove leggi che tutte s' innestarono alla Romana legislazione, e ne crebbe tratto tratto l' immensa e discorde serie. Si è conosciuta finalmente in questi ultimi tempi la necessità che sollecita per ogni popolo una legislazione composta di ben rispondenti parti e congenia alle generali istituzioni ed abitudini, e si son pubblicati de' codici completi, che stassero in luogo delle antiche leggi. Ma la ragione e l'esperienza hanno dimostrato, che non era possibile che un'opera sì difficile riuscisse di primo getto perfetta e tornita, e che sù tutte le parti della legislazione molto rimane ad aggiungere e a riformare. Finchè dunque di comun consenso non si sarà riconosciuto di essersi raggiun-

giunta la perfezione , e che nulla rimanga a desiderare, sarà sempre opportuno di arricchir la scienza di nuovi principj ed osservazioni.

Avendo impreso col presente mio lavoro di produrre alcuni miei pensieri sulla teoria della legislazione penale, son certo di non aver preso in mira un oggetto di lieve momento. Se tuttora abbisogna di nuovi progressi e di nuovi lumi questa scienza, non addiviene certamente perchè vien tenuta in poco conto, quasichè poco importi di aver buone o cattive leggi , e nemmeno può attribuirsi ad una generale tepidezza e negligenza per le scienze utili , quando con tanto fervore e zelo si cerca una scoverta vantaggiosa ad nn' arte meccanica, e con tanto plauso si accoglie qualche nuova pianta di cui si faccia dono all'agricoltura. Forza è dunque ripeterne i lenti progressi dalla stessa difficoltà della materia astrusa nei principj, ed estesa e complicata nelle applicazioni. Stando in questi termini la cosa, mi è sembrato di potere arrischiare alle stampe questi miei pensieri. Se in tutto il loro complesso non otterranno il suffragio de' miei lettori , potrà pure reputarsi utile e pregevole qualche idea isolata , e ad ogni modo serviranno ad eccitar qualche altro ingegno a più felici meditazioni. Sarò breve, e mi studierò di esser chiaro e preciso : avrò cura

di enunciar con piana e schietta semplicità le mie idee, anzichè tentar di conciliare ad esse importanza e risalto colla posticcia dignità di una trattazione magistrale, o coi lenocinj di espressioni enfatiche e di frasi ambiziose.

Le scienze meramente speculative sono ben diverse dalle scienze pratiche. In quelle si pregiano le audaci mire, le sagaci e profonde riflessioni, gli alti e luminosi pensieri, e l'ampiezza de' sistemi: ma nelle altre, che riguardano l'uso pratico della vita, tutti gli esposti pregi saranno di poco valore, se non riescano utili all'intento. Se dunque un libro di politica non sarà atto a formare un uomo di stato, ed a suggerirgli de' buoni partiti, e se un libro d'educazione non sarà buono a bene indirizzar l'educatore, ed a bene istituir l'alunno, non saranno degni di vera lode. Per la stessa ragione sarà pregevole un' opera di legislazione sol quando darà lume e norma per fare una buona legge, siccome scrisse un autor celebre esser quello un buon libro di morale che consiglia ed invoglia a fare una buona azione.

Nessuno negherà che allora sarà buona una legge quando sarà confacente al suo fine; dal che discende che a poggiar sopra solida e certa base la teoria delle leggi penali fà d'uopo premettere la chiara e certa nozione del

fine

fine delle stesse. Se si domanda qual sia questo fine, ognuno che abbia avuto per le mani i migliori autori di questa materia risponde di esser la conservazione e la sicurezza della società e degl' individui, e de' loro dritti: ma se si domanda qual è il mezzo adequato e legittimo di ottener siffatta conservazione, sorgono le iucertezze ed i dispareri. Così avviene, perchè nella moltiplicità e complicazione delle usanze, delle istituzioni, de' rapporti, de' godimenti, delle privazioni, de' pericoli, delle passioni, e delle opinioni si affollano tante mire diverse ed opposte, le quali sempre s'intralciano e si confondono insieme, e spesso si urtano e si combattono apertamente. È dunque necessario di segregar queste diverse mire, di assegnare ad ognuna il suo proprio luogo e la sua propria influenza, e così riguardarle in una prospettiva netta e libera da ingombri. Per giungere a questo intento non può ritrovarsi altro metodo che il seguente: convien discernere quale è stato in tutte l'epoche l'oggetto degli uomini raccolti in società, a quale oggetto sono stati anche tutti intesi nell' epoca di una perfetta civilizzazioue, ed a quale per avventura hanno mirato le particolari considerazioni di qualche legislatore secondo le particolari circostanze di qualche

popolo. Non è difficile questa inchiesta, dacchè per la storia siamo informati di tanti popoli che ci han preceduti, e dai viaggi abbiamo contezza di tanti attuali abitatori del globo, gli uni e gli altri da noi differenti.

Se andiamo a paragonarci con tutti questi popoli, troviamo che i nostri costumi e le nostre istituzioni non possono dirsi universali, poichè non s' incontrano da per tutto: ma in petto ad ogni uomo vi ha un principio morale, il quale dice che alcune azioni sono permesse ed altre vietate e punibili: di questo principio convengono fra di loro tutti gl' individui d' un popolo culto, e si ritrova simile ed uniforme presso tutti i popoli incolti e strani che ci è noto di essere stati, o trovarsi tuttavia sulla terra: e questo principio non è certamente arbitrario e capriccioso, poichè le sue decisioni si ritrovano concordi ed uniformi in tutti i tempi ed in tutti i luoghi, tranne il caso di esservisi mescolate delle idee eterogenee che non hanno lo stesso carattere di universalità. Questo principio con un vocabolo adottato generalmente, e generalmente inteso nello stesso significato dicesi giustizia.

Il Filangieri nell' incominciamento della sua opera riconobbe la primaria autorità ed efficacia di un sì solenne principio, e di esso costi-

stituì quella ch' egli chiama bontà assoluta delle leggi : ma avendo presa per suo scopo la bontà relativa delle stesse , ch' egli fà discendere dalla importanza degli altri oggetti che influiscono sulla felicità delle nazioni , non si curò di trattarne con profondità ed accuratezza. Avrebbe potuto considerare , che non potendo ripugnar la bontà relativa delle leggi alla loro bontà assoluta , era necessario di conoscere intimamente gli elementi di cui questa si compone , poichè non in altro modo possono serbarsi i giusti confini , e può conciliarsi la diversità delle mire.

CAPO II.

Diverse opinioni intorno ai caratteri della giustizia.

Avendo detto di esser l' unica e certa base di ogni legislazione penale la giustizia, dovrei esser lieto di avere adoprata una parola che da tutti è usata in significato non equivoco, e dovrei procedere con franco passo nel mio lavoro. Ma, volendolo, non mi sarebbe concesso d' imitar quegli espositori degli autori classici che saltano a piè pari i passaggi oscuri e scabrosi, e lussureggiano poi colle loro dilucidazioni dove meno ve ne avea bisogno. In gius pubblico non ha questa parola un senso ben determinato e circoscritto. Mi sembra opportuno di presentare ai miei lettori le principali opinioni in cui mi sono avvenuto.

Di tutti gli antichi filosofi anteriori ai tempi di Socrate non abbiamo altro monumento che alcune sentenze isolate, da cui mal si può desumere l' intero loro sistema : siffatte sentenze, essendosi perduti i ragionamenti che le aveano dettate, rassomigliano a quelle antiche moli che son quasi affatto sepolte nelle rovine, ed appena se ne veggono sovrastar poche re-

li-

liquie. Sembra però di potersi dir fondatamente, che tutti gli antichi filosofi riguardarono la giustizia come una inerente disposizione dell' animo umano. Di due seguaci di Socrate, cioè di Platone e di Aristotile ci son rimaste le opere, in cui trattasi espressamente di questo soggetto.

Avendo Platone intitolata *del giusto* quell'opera sua che più comunemente dicesi *della repubblica*, dovrebbe credersi che tratti ampiamente di questo soggetto; ma pur bisogna confessar ehe rimane deluso il lettore, Il primo libro è consecrato ad escludere le idee false che propone circa alla giustizia uno degl'interlocutori del dialogo, e Socrate che lo confuta promette di spiegarne appresso la vera indole. Nel seguente dialogo assume un interlocutore che gl' ingiusti son felici, perchè si appropriano quel che ad altri appartiene. Lo contraddice Socrate, e si dispone a provare il contrario prendendo esempio da una repubblica, dacchè, egli dice, quel che giova alla totalità dovrà anche giovare agl' individui. Avverte per altro essere strano di discutersi il male e il bene dell' ingiustizia, quando non ancora se n' è accertata la definizione; ma si augura che si renderà manifesta nel corso della discussione. Entra dunque in materia nel terzo dialogo,

logo, e prende a dettar la costituzione della sna repubblica, a cui avea dato già principio nel dialogo precedente. Nel quarto raccoglie i risultati delle sue leggi politiche, e conchiude che la repubblica da lui divisata sarà giusta. Quì gli sovviene la necessità di dir cosa sia il giusto, e rammenta il comùn detto che lo riduce a questo, che ciascuno faccia la parte sua: conchiude dunque, che la sua repubblica sarà giusta, perchè ad ognuno sarà assegnato il suo officio. Conosce allora la necessità di appurar che mai sia la giustizia rispetto agl'individui: ed osservando che nell'animo umano vi hanno i tre principj di concupiscibile irascibile e ragionevole, afferma che l'uomo sarà giusto se il ragionevole faccia la sua parte di comandare, e quelli la loro di ubbidire. Questa appunto è la σωφροσυνη; dunque son la stessa cosa, e discendono dall'αρετη, cioè dalla virtù perfetta e generale. E questa retta distribuzione degli officj sarà come un'armonia musicale, in cui i tre divisati principj tengano il luogo della terza della quinta e dell'ottava. Il resto dell'opera non riguarda il soggetto della giustizia.

A far giusto concetto degli esposti pensamenti di Platone fà d'uopo rammentarsi ch'egli si avea fatto un vasto sistema di filosofia, che in-

includeva due principali proposizioni, cioè l'esistenza delle idee primarie e vere, di cui quanto ci si offre per la via de'sensi è un'imagine imperfetta, e la norma di una virtù perfetta e generale fondata sulla permanente natura delle cose. In conseguenza agli occhi suoi era il giusto una parte integrale della virtù, e come questa virtù produce una regolata armonia nell'ordine morale, così anche il giusto si riduce ad un'armonia, la quale, se regola l'individuo, tempera ed accorda le sue voglie discordi e ripugnanti, e se regola un popolo, tempera ed accorda le diverse classi di cittadini. Del resto non può negarsi che da tutta questa magnifica serie di pensieri non sorge la precisa ed esatta idea del giusto, perchè non si curò Platone di divisare in qual modo il principio ragionevole modera e corregge gli altri due. Forse con maggior chiarezza e semplicità esponeva i suoi principj agli esoterici; e dagli sparsi lumi di tutta l'opera si può con fondamento congetturare, ch'egli facesse consistere il giusto in quel che giova a tutta la società, e dimostrasse nocevole ed ingiusta la forma del governo democratico.

Aristotile ha consecrato tutto il quinto libro de'suoi morali a trattar della giustizia. Questa è da lui definita un abito di fare il giusto; e quin-

e quindi afferma esser giusto το νομιμον και το ισον, cioè quel che si vuole dalle leggi, e la parità di misura (a). Nulla gli accade di dire circa al νομιμον: a spiegar poi το ισον non adopra altre idee che quelle di rapporti matematici, pronunziando che risiede nel giusto mezzo tra 'l poco ed il soverchio; ed a bene determinar tali differenze propone le due sue notissime proporzioni appartenenti l'una alla giustizia distributiva, l'altra alla commutativa.

Bisogna convenir che le idee matematiche d'Aristotile non sono molto più chiare degli esempj musicali di Platone, e son forse più sterili nelle applicazioni. Difatti, malgrado la somma riverenza in cui per tanti secoli si son tenute le sue dottrine, non si è fatto molto uso nella giurisprudenza di questa teoria, perchè sarebbe stato stentato e nojoso il metodo di ridurre sempre il torto di un litigante o di un delinquente ad un difetto di proporzione.

Cicerone dopo di aver messe per basi della sua opera degli officj le quattro naturali tendenze degli uomini, per cui son bramosi di co-

---

(a) Non saprei tradurre diversamente το ισον nel senso dell'autore. La traduzione letterale sarebbe *uguaglianza*; ma non renderebbe la sua idea.

cognizioni, di autorità, di magnanimità e forza di carattere, e di ordine e decoro, dà principio all' esposizione della prima parte ragionando della giustizia. La riduce a due canoni: *ut ne cui noceatur*, *ut comuni utilitati serviatur.* Ben si riconosce in queste idee il sistema filosofico che riguardava la giustizia come una parte della sapienza, ed insieme colle cognizioni speculative abbracciava le cure politiche dell' uomo di stato. Del resto è chiaro che nel primo canone è principalmente riposto l' essenzial carattere della giustizia: ma non và troppo innanzi Cicerone nelle sue riflessioni sù questo próposito, e in tutta l'opera non è inteso che ad insegnamenti morali.

Abbiamo dello stesso Cicerone un trattato delle leggi, nel quale dovrebbero ritrovarsi i principj generali di ogni legislazione. Difatti egli incomincia magnificamente la sua trattazione dicendo che vi ha una legge universale ed invariabile dettata da un Nume provvido che ci regge, il quale ha dotato l' uomo d' intelligenza, ed in tal modo lo ha seco accomunato in società. Osservando poi che tutti gli uomini apprendono in modo uniforme le idee, e nello stesso modo palesano i loro pensieri, conchiude che debbono essere regolati

da una stessa legge ; e considerando che per ben vivere in società deggiono esercitar le virtù e frenare i vizj , conchiude che debbono esser giusti. Or dunque , egli dice , la retta ragione che prescrive e vieta è appunto la legge universale ed invariabile. Non merita adunque il nome di legge uno statuto dettato dal solo capriccio , nè ben si avvisarono coloro che fecero discendere le leggi dalla utilità. Dopo di questo grandioso apparato si sarebbe atteso che avesse alquanto divisatamente dichiarata l' intenzione di questa legge universale , ossia quel che prescrive e vieta la retta ragione , e che , fissati solidamente i principj , ne indicasse man mano l' applicazione. Ma nulla di ciò : passa subito ad enunciar le sue le leggi, e nelle ragioni che poi ne assegna non si ravvisa certamente nessun principio luminoso a cui progressivamente si attenga . È vero che per l' ingiurie degli anni s'incontrano delle lacune in quest'opera; ma non sembra che ci abbiano defraudati di nessun' idea di questo genere.

Non sò piegarmi a credere racchiusa tutta la sapienza de' Romani Giureconsulti circa ai caratteri della giustizia nella notissima definizione: *Justitia est constans et perpetua voluntas*

tas jus suum cuique tribuendi (a). Ella è questa definizione ricavata dalla filosofia stoica, siccome da tutti gl' interpetri si è notato: ma se fu ben enunciata con queste parole nel sistema di que' filosofi una virtù del saggio, mal con esse si rappresenta il fine e la norma di ogni legge. Ed è da osservarsi ch'è tratta una tal definizione da un'opera di Ulpiano, e che da una diversa opera dello stesso Giureconsulto è tratta la legge prima dello stesso titolo: *est autem jus a justitia appellatum*. È manifesta la contraddizione delle due leggi, perchè l'una fà precedere il dritto alla giustizia, e l'altra include l'ordine opposto. Bisogna dunque conchiudere, che il Giureconsulto in quelle due opere sue parlò della giustizia in diverso senso, e che Triboniano ed i suoi colleghi con poca maturità ed avvedutezza raccolsero i due passaggi nello stesso titolo. Intanto di tutte le meditazioni di tanti valentuomini sù questa gravissima materia altro non ci rimane che i pochi frammenti scelti senza buon discernimento dai compilatori dei digesti.

Si possono ridurre a due classi le opinioni de' moderni intorno al principio morale della

 giu-

(a) L. 10 ff. de just., et jur.

giustizia. Alcuni, e son principalmente i moralisti, l'hanno riguardata come una norma sempre presente all'animo nostro, perchè inculcata dalla coscienza, e dalla stessa ragione natnrale: e ad essi si sono accostati colle loro teorie Hutchison, Smith, e Kant. Non mi è avvenuto però di ritrovare in nessuno degli autori da me letti una diligente analisi di siffatta norma. I pubblicisti poi, avendo riguardata la giustizia come il complesso dei dritti e dei doveri nascenti dai rapporti in cui si trovano gli uomini costituiti, hanno riputato proprio officio della ragione di determinar tali dritti e doveri sullo studio de' detti rapporti; ed hanno fondati i loro sistemi sù quel tale rapporto che ognuno ha riguardato come il principal cardine della vita, avendolo altri ravvisato nel bisogno di vivere in società, altri nel bisogno di respingere le violenze e le sopraffazioni, altri nell' ordine universale, altri nell'amor della felicità. Montesquieu, il quale avea fatto profondo studio di tutti questi sistemi, ne trasse lo splendido principio della sua opera, cioè che vi ha di necessità una ragione primitiva, e che i rapporti di essa con ciascun essere, e di un essere con un altro son le leggi della natura, e che le leggi positive discendono dai rapporti

di

di giustizia ed equità ad esse anteriori(*a*). Furono egregiamente premesse queste basi dall'illustre autore ad un' opera, in cui considerava le leggi sotto diversi rapporti. Ma se la giustizia non è poi altro che una delle leggi nascenti dai generali rapporti, e se a guidare il legislatore, che scriva un codice penale, basti lo studio degli stessi, si discuterà quì appresso.

I trattati di legislazione penale del Signor Benthàm sono anch' essi fondati sul principio di un rapporto, che a suo pensare dee solo determinar le leggi, perchè solo determina tutte le azioni umane; e questo rapporto è l'utilità. Egli dunque sostiene, che il delitto nasce dal divieto, e che la giustizia è nata dalle leggi, e che queste son dettate dall'utilità che suggerisce il divieto, e che finchè non vi erano queste leggi, non poteva esservi neanche la nozione del giusto e dell'ingiusto. Certamente non è nuovo questo sistema, ch'era già nato ai tempi di Platone, il quale lo confuta nel primo libro della sua opera della repubblica; è ben vero

 però

(a) Il Bonnet nella fine del suo saggio analitico fece censura di queste proposizioni, affermando che le leggi non sono i rapporti, ma sibbene gli effetti dei rapporti. Siffatta questione riguarda la sola precisione metafisica.

però che in mano a quest' ultimo autore ha acquistato altro lume, dacchè egli ha tentato di classificar tutti i beni e tutti i mali della vita. Quando pure mercè la detta classificazione fosse facile e spedito il confronto poggiato sulla estimazione de' mali nascenti dal delitto e dalla pena, sarebbero sempre da temersi le illusioni del legislatore e de' giudici nel giudicare del danno causato dal delitto, e della utilità della pena. Il perchè, volendosi anche concedere al Signor Bentham che l' utile sia la sola base del giusto, sarà sempre vero che colla sola guida del suo sistema non potrebbe farsi un buon codice penale. Ad ogni modo non mi sembra, che per la meditazione ed applicazione di tali nuovi principj si sieno finora conciliati de' notabili miglioramenti a questa parte della legislazione.

CAPO III.

Se dallo studio de' rapporti possa ritrarsi la vera idea della giustizia.

Si è veduto che per due diverse vie si sono indirizzati quelli che hanno impreso a spiegare il proprio carattere della giustizia, altri avendola rintracciata nelle interne disposizioni dello animo umano, ed altri avendone cercata l'origine in taluni rapporti per via di dimostrazione. Bisogna rammentarsi, che sono intese le mie mire a quella giustizia ch' è il primario fine di tutte le leggi, e vuole esser la norma del legislatore.

Nell'ordine fisico e nell' ordine morale del mondo si ravvisa costantemente un' uniformità di effetti, per la quale non è permesso di dubitar che la natura gli ha disposti e preparati; e se i fiumi non cessano mai dal loro corso, e se non vengono mai meno le leggi della vegetazione, non è meno invariabile l'indole dell' animo umano, e le generazioni che successivamente s' incalzano hanno sempre gli stessi affetti e le stesse inclinazioni. E siccome in ogni altra opra sua la natura ha preparati i mezzi corrispondenti ai suoi fini; così veggiamo

che l'uomo annunzia la stessa sapienza. In conseguenza, essendo stato destinato a nudrirsi e a riprodursi, ha ricevuta una tendenza che lo trae a queste due funzioni, perchè in esse ritrova la soddisfazione di un bisogno e il solletico del piacere: ed essendo stato destinato ad esercitare il suo ingegno, ed a stringersi con altri suoi simili per legami di benevolenza e di amore, è stato munito delle tendenze di curiosità e di simpatia che adescano dolcemente l'animo suo. Nessuno può dubitar che l'uomo sia stato destinato a vivere insieme con altri suoi simili, dacchè in nessuna parte del globo si son ritrovati degli uomini che non fossero uniti in qualche forma di società: or non vi è società, comunque imperfetta, che possa sussistere, se quelli che la compongono non serbano tra loro i doveri di giustizia; e se per qualche tempo fosse stata ignota agli uomini questa norma, la specie sarebbe perita prima di aver potuto adottare un miglior modo di vivere. Avendoci dunque la natura fatti tali che il principio morale della giustizia è assolutamente necessario al nostro modo di esistere, vorrà credersi che abbia trascurato d'infonderlo nell'animo nostro? *Naturam optimam ducem, tanquam deum, sequimur, eique paremus, a qua non verisimile est, cum cæteræ partes aeta-*

aetatis bene descriptae sint , extremum vitae actum tanquam ab inerti poeta esse neglectum (*a*).

Ma perchè dire che la natura dovea darci questa tendenza, quando l'intima coscienza ed una esperienza evidente ci avvertono che l'abbiamo ricevuta ? Se la giustizia derivasse dai rapporti in cui l'uomo è costituito , quelli soli potrebbero riconoscerla che avessero fatto studio di tali rapporti. Intanto è certissimo che la sente e la rispetta l'idiota non meno del filosofo, ed anche un uomo di scarso ingegno e di niuna dottrina pronunzia con pronta riflessione di essere un fatto giusto ovvero ingiusto.

Esclama il Signor Bentham , che supporre che un principio morale sia presente all'animo nostro in altro modo fuorchè per mezzo d'idee successivamente acquistate è lo stesso che riprodurre le idee innate sbandite dalla filosofia per opera di Locke. Con pace del chiaro autore io dirò , che i sistemi filosofici circa alle facoltà dell'ingegno umano ed alla generazione delle idee si son frequentemente cangiati , e nondimeno non è mai vacillata l'autorità delle osservazioni sulle quali si son poggiate le scienze

 pra-

(a) Cicer. de senectute.

pratiche; e dirò puranche, che malgrado le fatiche di Locke non si sono tanto diradate le tenebre che nascondevano le operazioni dell'ingegno umano, che possa dirsi ridotta a certo sistema la scienza della metafisica. In conseguenza senza immergermi in astruse questioni circa alla generazione delle idee, posso bene attenermi ad un fatto indubitabile, cioè che anche gli uomini meno culti distinguono a prima occhiata il giusto dall'ingiusto. E se è vero che non hanno potuto acquistar queste nozioni fuorchè mediante le idee svegliate per la via delle sensazioni, è forza almen di dire essere stato volere della natura, che l'ingegno umano al primo tocco d'ogni impressione apprendesse e concepisse queste importantissime nozioni con tale rapidità che non fosse consapevole a se stesso della progressione delle sue idee. Indagherà l'affannoso metafisico, in qual modo si svegliano nella mente le nozioni del giusto e dell'ingiusto, e come mai si determina costantemente il nostro assentimento per l'uno, e la nostra avversione per l'altro: a chi tratta di legislazione basta la certezza di questo fatto.

O gli uomini prima di congregarsi viveano l'un dall'altro isolati, o sempre si son trovat in uno stato più o meno socievole. Nel primo caso, se per proprio carattere della natura uma-

umana non fossero state presenti all'animo di ognuno le nozioni del giusto e dell'ingiusto, come avrebbero potuto esse sorgere nella mente di nessuno? E dove pure fosse uscito da quelle tenebre questo genio luminoso, come mai in tanta ferocia e brutalità sarebbe giunto a fare accogliere da quegl'irti ingegni i suoi divisamenti, cosicchè ciascuno si fosse contentato di rinunziare ad una parte della sua libertà, ed allo sfogo delle sue calde passioni? Necessità dunque ci astringe a conchiudere, che le sole naturali tendenze avrebbero potuto distogliere gli uomini da una totale salvatichezza, e condurgli alla società. Che se (come è più verosimile) hanno sempre vivuto gli uomini in uno stato più o meno socievole, bisogna dir che non sono stati mai privi di una norma di giustizia, senza la quale non avrebbe potuto sostenersi l'associazione.

Dove voglia ricorrersi col pensiere alla prima istituzione di leggi e magistrati, converrà similmente conchiudere, che deggiono la loro origine alla naturale tendenza di giustizia. Sebbene nel presente sistema di tutte le culte società sieno circoscritte le funzioni di ogni magistrato a determinar l'osservanza delle leggi, non è però da supporsi che fù questa appunto

la primitiva istituzione, e che ad un punto istesso si pensò a far leggi, e crear giudici. In generale è un inganno il credere che ogni istituzione nella sua origine sia stata qnale dopo il progresso de' secoli si trova esser divenuta. Nel periodo di una sola vita si vede che le intraprese e le istituzioni eccitate e promosse da una mira vanno poi a riuscire ad un fine diverso, perchè il concorso degli avvenimenti varia i rapporti, e desta nuove idee; ed anche meno è possibile che in una nascente società gli uomini tuttora rozzi prevedessero tutta la progressione e tutte le vicende dello stato sociale. Quando s'incominciò a scorgere che non sempre si conciliavano le differenze con una mutua ragionevolezza, si elessero arbitri e giudici che a loro senno pronunziassero; e quando insegnò l'esperienza doversi punir dall' intera società gli attentati che violavano i dritti di qualche individuo, si crearono de' giudici che punissero a loro senno. Le loro decisioni dettate da un intimo senso d'equità furono accolte con riverenza, servirono di esempio ne' casi somiglianti, rimasero in osservanza, ed ammesse infine dal comune consenso divennero le consuetudini di ciascun popolo. Queste furono le prime leggi, e come s'è veduto, furono det-

dettate dalla sola naturale tendenza di giustizia (*a*).

Ma quando anche dai tempi in cui ebbero origine le consuetudini voglia passarsi a tempi men

---

(a) *Nei primi e rozzi tempi della società le poche differenze che sorgono intorno alla proprietà si dirimono in ogni tribù o comunità colla interposizione degli anziani, o dall' autorità dei capi, e le loro decisioni son dettate dalla propria loro sensatezza, e son fondate sopra qualche semplice e trita massima di equità. Ma moltiplicandosi le controversie, rinascono dei casi simili agli altri già una volta decisi, e gli arbitrati fatti per quelli acquistano a poco a poco una tale autorità che servono a regolare i nuovi giudizj. Così assai prima di essersi determinata la natura della proprietà da leggi positive, e di essersi fatti de' regolamenti intorno al modo di acquistarla e trasmetterla, si và formando in ogni stato un corpo di dritto consuetudinario, dal quale vien regolato il procedimento giudiziario, ed ogni decisione ad esso conforme è accolta con riverenza come il risultato dell' accumulata sapienza ed esperienza de' secoli.* Robertson disquisition on India.

È solenne l'autorità di questo scrittore, perchè dalle sue diverse produzioni fù obbligato a studiar gli usi e gli andamenti de' popoli selvaggi e de' popoli barbari. Le sue idee quadrano anche alle materie criminali; e difatti i codici di consuetudini abbracciano siffatte materie non meno che le civili.

men remoti e più culti, non può negarsi che sempre in ogni nuova legge ha influito un principio di giustizia riconosciuto ed ammesso per generale consenso. Egli è vero che sono stati anche mossi i legislatori dalla prudenza e dalla esperienza, ed anche talvolta dai sistemi erronei e dai pregiudizj: ma per riguardar come illecita e punibile un' azione, non credo che mai, anzichè confrontarla coll'interno canone di giustizia, l'abbiano esaminata secondo le teorie de' pubblicisti.

Del resto si pongano pure tutte queste considerazioni da un canto, e si consideri quale si è l'attual bisogno che rende necessarie le leggi penali. Le più numerose classi della società rivolte ai lavori meccanici non hanno nessuna istituzione, e sono incapaci di meditar le vere sorgenti di ogni dritto. Le classi più culte distolte in mille guise debbono contentarsi di gustar l'amena letteratura e le belle arti, anzichè immergersi nelle profonde meditazioni. Quei che attendono ad altre scienze gravi e severe non possono certamente occuparsi seriamente di tali materie: e quelli che ne fanno loro studio sono in sì scarso numero che

> vix sunt equidem quot
> Thebarum portae, aut divitis ostia nili.

Ma

Ma per chi si scrive un codice penale? Non già per questi pochi eletti, ma per tutti gli abitanti di uno stato, cioè per coloro che ben discernono il giusto dall'ingiusto, ma non si avvisano che sia necessario di additarne il perchè. Or dunque le leggi che per essi si scrivono non debbono esser conformi ad un sistema scientifico, ma piuttosto al naturale ed uniforme loro pensare.

Sono scorsi da gran pezzo i tempi di quelle antiche repubbliche, in cui i fanciulli apprendevano le leggi a memoria. Oggi le ignorano affatto e gl'idioti che non curano di saper niente, e le persone culte che amano di ornar di ben altre cognizioni il loro ingegno: nè vi ha alcun governo che procuri di ricondurre i popoli all' antica usanza. Eppure le leggi civili e criminali ripetono la loro esatta osservanza da questa massima, che l'ignoranza di dritto non scusa. Sarà giusta e ragionevole siffatta proposizione quando sarà vero che le leggi sieno state dettate da un principio di giustizia presente all' animo di ognuno per costante andamento di natura, dacchè, se taluno ignorava il divieto della legge, non poteva ignorare che ripugnava il suo fatto al detto principio di giustizia. Ma se la legge è stata figlia di un sistema scientifico, potrà giustamente punirsi colui che non abbia

abbia saputo indovinarla? Supposto che si pubblicasse un codice secondo il sistema di Bentham, chi ad un delinquente, che allegasse la sua ignoranza della legge, opponesse la massima, che questa ignoranza non giustifica nessuno, verrebbe a dirgli in sostanza: *Tu non potevi ignorare di essersi fatto il conto, che il piacere che hai ritratto dal tuo delitto val meno del danno che per esso hai recato all' offeso ed alla società.*

Mi giova rammentare ai miei lettori, ch' io non sono inteso ad esaminare i varj sistemi dei pubblicisti, ma a rintracciar quella giustizia ch' è l'anima delle leggi. Lungi dunque dall'affermar che alcuno di tali sistemi sia erroneo, amo di credere che son tutti veri (*a*). Essendo l'ordine morale, del pari che l'ordine fisico, l'opra di una Provvidenza sommamente saggia, non è meraviglia che sia tanto armonicamente coordinato che abbraccia tutte le mire, ed adempie a tutti gl' intenti. Il perchè è ben conforme alla divisata sapienza che la ten-

(a) Ho fatto un cenno del mio giudizio intorno ai principj sù cui è fondato il sistema di Bentham. Eppure io ammiro quest' opera profonda, e trovo giuste e luminose moltissime delle conseguenze ch' egli ritrae dai detti principj.

tendenza della giustizia impressa nell'animo di ognuno garentisca agli uomini lo stato di socievolezza, li faccia piegare all'ordine universale, gli assicuri nell'uso de' mezzi che abbiano scelti per provvedere ai loro bisogni, e li conduca a quella felicità che ad essi è concesso di sperare. In questo aspetto l'autore di ciascun sistema ha imitato colui che prenda a riguardare un poligono da un lato solo: si è attenuto ad un solo di que' rapporti che son come gli elementi del sistema universale, lo ha vagheggiato, lo ha posto in cima de' suoi pensieri, e quindi per un facile passaggio lo ha preso per la prima ed unica base di tutto il sistema: ed a ciò fare è stato spinto da un'altra tendenza naturale, per la quale in tutte le cose siamo inclinati alla unità ed alla semplicità. Ma non sembra che le indagazioni filosofiche giungeranno mai a scoprire il principio generale a cui son subordinati tutti i rapporti e tutte le tendenze, il quale è riposto nella stessa destinazione dell'uomo, a ravvisar la quale sono impotenti gli sguardi dell'umana ragione. Può giustamente però dubitarsi, che non senza abuso d'idee si sia posto a base della piramide un rapporto secondario, e che si sieno aggregate delle idee estranee alla schietta nozione della giustizia; ed infatti finanche i sommi

mi scrittori l' hanno confusa con altri precetti di morale di un ordine diverso. In tal modo si è intralciata ed oscurata la scienza.

Infine può anche darsi che fra' diversi sistemi scientifici ve ne abbia uno che ci presenti una vera ed esatta nozione della giustizia: ciò non ostante dovrà sempre preferire il legislatore di studiarla nelle naturali tendenze degli uomini. Così è da conchiudersi, oltre alle riflessioni sinora proposte, per le seguenti ragioni: 1.° perchè lo studio de' rapporti tentato per sì lungo tempo ci ha prodotte scarse ed imperfette nozioni; 2.° perchè è meno facile di abbracciar col pensiere la vasta estensione de' generali rapporti che le semplici tendenze dell'animo nostro; 3.° perchè si appresentano giornalmente nella scena della vita degl'incontri e de' casi, che son tanti fenomeni atti a farci scoprir le nostre tendenze, il qual vantaggio non ci assiste nello studio de' rapporti.

CA-

CAPO IV.

Dei caratteri della giustizia.

Dovendo, secondo l'ordine del mio lavoro, divisare i caratteri di quella tendenza che costituisce il principio morale della giustizia, mi incumbe di premettere, che non credo di dire in tutto cose nuove, e lascio al discreto lettore la cura di distinguere le idee che son frutto delle mie proprie meditazioni da quelle che ho tolte da altri. Ben si ravviserà, che principalmente mi son prevaluto delle opere di qualche moderno scrittore, e soprattutto di quelli che nelle abituali disposizioni dell'animo umano hanno rintracciati i canoni del buon gusto, ed i fondamentali principj delle belle arti. Anche gli antichi giureconsulti attinsero spesso le loro idee alla filosofia de' tempi loro, ed alla stessa furono non meno familiari gli uomini di stato e gli oratori. Se vorrà esaminarsi, perchè mai riuscivano loro utili le cognizioni filosofiche, si conoscerà che dalle stesse ritraevano grandissimo ajuto nell'importantissimo studio dell' uomo. Io quanto a me leggendo Plutarco non mi son mai indotto a credere, che Pericle, uomo sommo, perdesse sciagurata-

mente il suo tempo a discutere con Protagora una scempiatissima questione di dialettica, come andò spacciando un giovinastro di suo figlio.

Il Burke nella sua opera *del bello e del sublime*, ragionando sul proposito delle belle lettere e delle belle arti dello studio delle passioni, scrisse così: *Non basta di conoscerle in generale : per commuoverle delicatamente , o per giudicare adequatamente di qualunque opera diretta a commuoverle, ci farebbe d'uopo discernere i precisi confini delle loro diverse giuridizioni , ci farebbe d'uopo seguirle in mezzo alle loro dilicate operazioni, ed internarci nelle più recondite , e quasi nelle più inaccessibili parti della nostra natura*

Quod jacet arcana non enarrabile fibra.

Senza questo sarà ben concesso ad un uomo di render pago in un modo confuso il suo pensiere della verità dell' opra sua , ma non avrà mai una regola certa e determinata a cui possa attenersi, nè mai potrà rendere bastantemente chiare ad altrui le sue proposizioni. I poeti, gli oratori, i pittori, e coloro che coltivano le altre parti delle arti liberali senza un tal critico discernimento son riusciti

nelle

nelle loro produzioni, e non lasceranno di riuscirvi, come dagli artefici si fanno, ed anche s' inventano delle macchine, mentre non hanno alcuna esatta notizia dei principj dell'arte loro. Non è cosa rara, ed io ne convengo, di errare in teoria, e far bene in pratica, e buon per noi che così avvenga. Taluni spesse volte operano bene per effetto de' loro sentimenti, i quali in seguito ragionano male intorno agli stessi per principio; ma siccome è impossibile di reprimere siffatti raziocinj, ed è parimente impossibile d' impedire una qnalche loro influenza nella pratica, è ben ragione che si adopri qualche industria, perchè sieno giusti, e fondati sopra una sicura esperienza.

Seguendo nella materia che ho per le mani queste sensatc osservazioni, posso dire anch'io con maggior verità, che senza dubbio presso molte nazioni si son pubblicate savie ed utilissime leggi, ma che i loro autori spinti dalle stesse tendenze della natura ne hanno ben traveduta l' opportunità, ma non hanno saputo renderne chiara e distinta ragione a se stessi, e molto meno ad altrui: in somma dirò, che si son fatte buone leggi senza la guida e la norma di una buona teoria di legislazione. Dirò benanche che in una materia, nella quale

 è in-

è indispensabile di procedere sopra certi principj , quando questi sono incerti fluttuanti e fallaci , non potranno schivarsi le false e perniciose conseguenze , e che soprattutto riuscirà erronea e malagevole l' applicazione di quelle leggi di cui non possa assegnarsi la vera e congrua ragione.

A discoprir le schiette sembianze della giustizia sarebbe certamente miglior metodo di ogni altro l' esaminar come in noi si producano le impressioni che vi si riferiscono , poichè per un tal esame verrebbe ad acquistarsene una certa e distinta nozione. Ma per seguir questa strada sarebbe di mestieri che fosse noto e certo l'andamento delle nostre facoltà morali nel ricevere le impressioni e nel concepire le idee , locchè è impossibile ; poichè di tali impressioni ed idee siamo solo consapevoli a noi stessi quando si son già manifestate. Tolta dunque questa strada , ne rimane un' altra sola : dobbiamo concentrarci in noi stessi , e cercar di leggere i caratteri con cui stà segnata la giustizia nell' animo nostro.

A me sembra che questa potentissima tendenza dell' animo umano , sulla quale senz'alcun dubbio è principalmente fondato tutto l'ordine morale , sia strettamente connessa con quel principio di scambievole benevolenza che strin-

stringe gli uomini fra loro. *Quum inter nos cognationem quandam natura constituit*, *consequens est hominem homini insidiari nefas esse* (*a*). Qualunque sforzo si faccia da un uomo per procurar la sua felicità incontra una simpatia nell' animo di ogni altr' uomo che ne sia spettatore, e da questa naturale simpatia nasce quella propensione che hanno tutti gli uomini a prestarsi favore e soccorso. Avendoci dunque fatti la natura proclivi a promuovere la felicità de' nostri simili, ci ha dato un ribrezzo per ogni atto tendente a distoglierla o disturbarla. Questo naturale ribrezzo è servito ai provvidi disegni della natura come di certissimo limite, dove debba arrestarsi l'altra potentissima e non meno necessaria tendenza dell' amor proprio; di talchè ognuno è altamente consapevole a se stesso, che dee secondare il suo amor proprio, ossia che dee procurar la sua felicità, ma senza ledere la giustizia, ossia senza disturbar la felicità altrui. Or questa norma in più brevi parole si riduce a questo, ch' è lecito di procurar la propria felicità, ma ch' è illecito di disturbare l' altrui. Questa nozione del lecito e dell' illecito è appunto l'elemento primordiale della giustizia.

(a) *L.* 3 *ff. de just. et jur.*

Questa stessa nozione produce le successive idee di dritti ed obbligazioni, che meritano di esser considerate distintamente. Senza dubbio il massimo de' dritti si è appunto di fare tutto quel ch' è lecito, e la prima obbligazione si è di astenersi da ogni fatto illecito; ed in questo aspetto non vi ha nessuna differenza: ma in parecchi casi i dritti e le obbligazioni discendono bensì dall' idea fondamentale, ma prendono altra fisonomia. Ciò addiviene, perchè non sempre il principio morale ci vieta il fatto illecito, o ci permette il fatto lecito; ma molte volte ad altri prescrive il fatto doveroso, e ad altri dà la facoltà di pretenderlo. Così accade ogni qual volta un uomo per qualunque serie di eventi si trova di avere acquistata una qualche felicità a spese della felicità altrui: allora lo stesso principio morale ci fà sentire di essere illecito di ritenere una parte dell'altrui felicità, ed esser lecito a quell' altro di ripeterla; locchè vuol dire che l' interna voce ci avverte del suo dritto e della nostra obbligazione. Tali sono i dritti e le obbligazioni per la restituzione, compensazione, rifazione di danni, e simili.

Sù queste due idee primitive versa tutta la giustizia civile, la quale è istituita per determinare in ogni incontro tra due o più conten-

den-

denti, se un fatto sia lecito, o illecito, ovvero se esista un dritto, e la corrispondente obbligazione.

Se gli uomini fossero spinti unicamente dal morale principio di giustizia che si và analizzando, dei due divisati elementi se ne comporrebbe soltanto la essenza, ed in conseguenza si vedrebbero sorgere di volta in volta delle sole differenze civili. Ma vuole l'imperfezione della nostra specie, che in taluni individui l' amor proprio sia travolto da talune tendenze malvage ed odiose; cosicchè si attentano di proposito a disturbare e sovvertire l' altrui felicità. Un simile attentato sveglia sempre il risentimento di colui che ne ha sentita l' offesa, e lo eccita ad una pari reazione contro l'autore dell' opra. È questo un altro genere d' impressioni che costituiscono il terzo elemento della giustizia, e ne nascono le idee d' ingiuria e di vendetta, idee strettamente connesse colle antecedenti, poichè infine altro non è l' ingiuria che una violazione de' dritti altrui, che per le disposizioni di chi l' ha commessa acquista altro carattere, e desta nell' offeso altre impressioni. Questo terzo ed ultimo elemento della giustizia è il fondamento delle leggi, e de' giudizj criminali (*a*). Aven-

(a) Prego il mio lettore di leggermi almeno sino alla fine del capo V.

Avendo divisati gli elementari caratteri del giusto, bramerei di poter produrre una dimostrazione esatta e positiva in sostegno delle mie proposizioni: ma chiunque ha indagate per altro oggetto l'intime disposizioni dell'animo umano non è giunto mai al segno di spiegare perchè talune impressioni sono aggradevoli, ed altre sgradevoli; nè io posso sperare un miglior successo. A coloro che fanno loro studio delle scienze esatte è concesso di fondare un teorema sopra esperienze certe, e rigorose dimostrazioni; ma non può lusingarsi di questa compiacenzà chi si è rivolto ad indagar la recondita costituzione dell'animo umano. Dovrebbe forse l' additata imperfezione di un tal genere di scienze indurci a tralasciarne lo studio, se non avesse altro scopo che la vaghezza e il diletto; ma essendo pur troppo essenziale alle più gravi istituzioni e discipline, non è possibile, e non sarebbe lodevole di trasandarlo. D'altra parte sarebbe ugualmente dannoso d'ammettere alla ventura delle proposizioni fondamentali; ond' è ben ragione che vengano discusse, e condotte a quel grado di dimostrazione di cui sono suscettibili. Per tre strade mi sembra che possa giungersi a questa dimostrazione: 1.° esaminandosi, se delle proposte impressioni son consapevoli a loro stessi tutti co-

coloro che sanno riconcentrar la loro attenzione sulli movimenti dell'animo loro; 2.° esaminandosi, se tali impressioni consuonano colle altre note disposizioni di ogni uomo; 3.° esaminandosi, se con buon successo riescono le applicazioni delle regole ritratte dalla certezza di tali impressioni.

Rispetto alla prima delle suddette pruove, è indispensabile ch'io mi rimetta a quel che sentono ed osservano in loro stessi i miei lettori. Non sò per altro temere che abbiano a ritrovar nel fondo dell'animo loro delle diverse impressioni, perchè in tutte l'epoche ed in tutti gli stati della società non si sono mai manifestati sentimenti ed idee che da esse fossero difformi. Oltrechè quasi tutti quelli che hanno considerata la giustizia come un precetto di ragione ne hanno data una definizione che non và molto discosto dall'esposte idee.

In ordine al secondo genere di pruove si facciano le seguenti riflessioni. Non può dubitarsi che ogni uomo racchiuda nel fondo dell'animo suo come un censore di moralità, che da parecchi scrittori vien detto senso morale. Difatti chiunque scorge in altrui un'emozione, un desiderio, una passione, o un'azione, senza avvisarsi di sottoporla all'esame della ragione, e senza averne avuto neppure il tempo,

po, concepisce simpatia o antipatia per quella tale persona; e costantemente la simpatia o l'antipatia si destano in modo invariabilmente uniforme, e l'una ispira benevolenza, e l'altra ribrezzo ed avversione. Nè questo certissimo fenomeno si manifesta nell' animo nostro sol quando si rivolge la nostra attenzione sù gli altrui sentimenti e sull' altrui oprare, ma sì benanche quando attendiamo a noi stessi, senonchè l'influenza dell' amor proprio accresce la simpatia, e mitiga l'antipatia. E tanto è vero che anche sulle proprie azioni e disposizioni di ognuno si esercita questo senso morale che giornalmente si vede, ehe gli uomini usano ipocrisia con loro stessi, fenomeno certo e curioso, che in altro modo non potrebbe spiegarsi. Dallo stesso fonte può trarsi la vera ragione di quella fisonomia torbida e fosca che sempre si osserva nel viso dei malvagi, laddove quei che vivono inquieti per gravi cure, o oppressi dalle sventure, o immersi in serie meditazioni la conservano chiara ed aperta, benchè mesta ed accigliata: quelli soli, e non già questi, si trovano in guerra con loro stessi.

E non solo il senso morale è uniforme presso tutti gli uomini, ma ciascuno è persuaso che nell' animo di ogni altro uomo dee risuonarne la voce, come risuona nell' animo suo. È que-

È questa una verità di cui ogni giorno abbiamo l'occasione di rimaner convinti, dove voglia farsi attenzione allo stupore che ordinariamente suol manifestarsi allorchè si ravvisano in altrui emozioni diverse dalle proprie, il quale stupore non si avvererebbe se non vi fosse stata una fiducia precedentemente radicata, che ognuno doveva apprender la cosa nel modo stesso. E dietro buona riflessione dovrà anche convenirsi, che l'estrema facilità e credulità de' giovani nasce appunto da questa prevenzione, che in essi non è frenata dalla diffidenza, e temperata dall'esperienza. Un autore, che profondamente ha indagati i principj fondamentali delle belle lettere e delle belle arti, con somma perspicacia ha ritrovato costante questo fenomeno non solo in materia di moralità, ma benanche in impressioni d'altro genere; donde a ragione conchiude, che l'animo umano è talmente costituito che ha un senso della comune natura di tutti gli uomini. *Noi abbiamo un senso, ossia convizione di una comune natura non solo uella propria nostra specie, ma in ogni altra specie di animali, e la nostra convizione è confermata dall' esperienza; dacchè si ravvisa nna scolpita uniformità fra le creature della stessa specie, ed una difformità non meno scolpita fra le crea-*

creature di specie diverse. Questa comune natura si concepisce come un modello o un tipo per ogni individuo che appartiene alla stessa specie. Però è una meraviglia di ritrovare un individuo che si diparta dalla comune natura della specie, sia nella sua interna, sia nella sua esterna struttura: un bambino nato con avversione al latte di sua madre è un portento, non meno che se fosse nato senza bocca o con più d' una. Rispetto alla comune natura degli uomini in particolare, noi abbiamo una convizione cha dessa è invariabile ed universale, che sarà la stessa in avvenire siccome è presentemente, e come è stata per l' addietro; la stessa fra tutte le nazioni, ed in ogni canto della terra. Nè siamo ingannati, dacchè, salva la differenza di coltura, e di gentilezza di costumi, il fatto corrisponde alla nostra convizione. Talmente siamo noi costituiti che concepiamo di esser questa comune natura non solo invariabile, ma perfetta, ossia retta, e che per conseguenza ad essa debbono esser conformi gl' individui. Il perchè ogni notabile deviazione dal tipo ci produce un' impressione d' imperfezione, irregolarità, e disordine: siffatta impressione è sgradevole, e desta in noi una penosa emozione: i parti mostruosi, mentre eccitano la

cu-

curiosità del filosofo, non lasciano di eccitar nel tempo stesso una sorta di orrore. La convizione di una comune natura, ovvero tipo, e della sua perfezione rende ragione del nostro notabile modo di concepire il senso, ossia il gusto del retto o sconcio in morale (*a*). Bastino le trascritte parole. Da queste osservazioni desume ottimamente l' autore, che possono esser fermi e stabili i canoni del buon gusto.

Pensatori che miravano ad oggetti ben diversi dalla legislazione hanno dunque osservato, che gli uomini son dotati di un senso morale che parla a tutti nello stesso modo, e che anche tutti gli uomini hanno scolpito nell'animo loro un tipo della comune natura, che rende piacevoli le impressioni ad esso conformi, e spiacevoli le opposte. Or con questi fatti ben consuona un' analisi della tendenza della giustizia, che la dimostra riposta in emozioni benigne dopo talune impressioni, e ritrose dopo talune altre, appunto perchè le prime impressioni s' incontrano col general principio dt benevolenza, e le altre lo contrariano. E crescerà l' autorità della dimostrazione quando si osser-

(a) *Home elements of criticism.*

servi, che la tendenza della giustizia così divisata si associa felicemente a quella tendenza che ci porta alla socievolezza, di cui non si può dubitare, a quella tendenza per l'ordine, che fù tenuta da Platone sotto il nome di armonia pel cardine di ogni morale, ed all'altra tendenza verso la proporzione, che come unica base della giustizia fù riguardata da Aristotile.

Se alcuno dubitasse di non potersi scegliere per sicura guida la tendenza di giustizia pur ora divisata, perchè in taluni si manifestano delle ben diverse disposizioni di malignità e d'ingiustizia, eppur non può negarsi che anche per legge di natura riseggono nell'animo loro, si rammenti che siffatte tendenze difformi dalla comune natura non appartengono alla specie, ma agl'individui. A noi non riesce di spiegare, perchè mai la natura ha sparsi nell'opra sua gl'ingrati semi delle tendenze antisociali: ma è ben certo però ohe a chiare note ci ha manifestato di doversi esse reprimere, poichè ha voluto che riuscissero spiacevoli ed odiose ad ognuno. Si osservi piuttosto, che se tali tendenze antisociali non fossero in qualche modo frammischiate nella costituzione dell'animo umano, non vi sarebbe neanche il nome di tante virtù ad esse contrarie, le quali son

son riposte appunto nella forza d' animo che resiste alle loro suggestioni; e particolarmente sarebbe pressochè nulla l'idea della giustizia, se non dovesse servir di freno all' esorbitanze dell' egoismo.

La dimostrazione finora esposta; si crederà forse sufficiente a render certi i due primi elementi della giustizia; ma si richiederanno maggiori pruove per ammettere il terzo cioè la vendetta; e questa voce ha un suono ingrato per tutti gli orecchi. Ciò appunto m' induce a trattarne separatamente nel seguente capo.

CAPO V.

Della vendetta.

La parola *vendetta* si apprende generalmente in un senso così odioso che ho ben ragione di temere non abbia mal disposti gli animi de' miei lettori. Mi è convenuto adoperarla, non già perchè il comune ed ordinario suo significato cerrisponda alla mia idea, ma perchè non ho sapato ritrovarne alcun' altra che meglio vi si accosti. Avrei potuto sostituire l'altra parola *punizione*, ma avrei espresso anche peggio il mio pensiere, oltrechè avrei intricata la serie delle mie idee, giacchè mi accaderà di quì a poco di dover parlare della punizione. Ho creduto dunque miglior consiglio di usar la parola che sola può rendere la mia idea, e con chiare e precise espressioni dilucidarne il significato.

Ordinariamente si apprende per vendetta un ignobile passione che rende taluno avido del male di colui da cui si crede offeso, e spesse volte lo spinge a procurarlo per vie anche vili ed ingiuste. Nè solo nel comun modo di parlare è intesa in tal senso questa parola, ma non diversamente ha pensato qualche illustre

scrit-

scrittore, il quale ha pronunziato che la legge, come immune dalle passioni, non si propone certamente per fine la vendetta. Or dunque senza perder tempo io dichiaro, che per vendetta non intendo una passione, ma una naturale tendenza. Egli è vero che la passione parte dallo stesso punto, e prende la stessa strada; ma con impeto ben diverso esaggera gli sforzi, soverchia ogni riparo, e trascende i confini. La sfrenata dissolutezza e l'insaziabile avarizia hanno avuta la loro cuna in due naturalissime ed utili tendenze, per le quali l'uomo è inclinato al piacere, e si compiace della proprietà: ma per gli eccessi di cui peccano son giustamente denominate passioni, ed incontrano il biasimo universale. Nemmeno voglio più differire di affermare, che in una società ben civilizzata non vi è più occasione di esercitar questa naturale tendenza. Dopo queste premesse credo che non possa più confondersi colla passione dello stesso nome; e mi sembra di dir meglio di Cicerone, il quale scrivendo pe' tempi suoi sentenziò esser conforme alla giustizia *ut ne cui quis noceat, nisi lacessitus injuria* (*a*).

(a) *Cicer: de officiis.*

Ho detto più sopra, che le disposizioni del nostro animo son visibilmente coordinate alle mire della natura, e che le tendenze antisociali, che si manifestano in taluni individui, eccitano generalmente antipatia, appunto perchè urtano le propensioni sociali che son proprie di tutta la specie. Ma vuol notarsi dippiù, che avendo la natura voluto che da queste simpatie ed antipatie fosse mossa la nostra volontà, e sorgesse un principio di azione, era conforme alle sue mire che le stesse fossero o lievi o intense secondo l'opportunità del bisogno. Mi fermo alle sole antipatie, perchè ad esse appartiene il mio soggetto. Entrò nell' arcano impasto dell' animo umano un genio per l' ordine e per l'accordo delle parti: il perchè chiunque mostra scompiglio improprietà e discordanza nelle sue cose o ne' suoi andamenti genera in altri una sgradevole impressione: ma per essa si desta una tenue antipatia, che non ha altro effetto che quello di produrre scontentezza e disapprovazione. Alla più essenziale tendenza della socievolezza ripugna il fare degli uomini misantropi inurbani ed iracondi: ed è più grave la contropposta autipatia, perchè ci rende alieni dal conversare con essi. La perfidia è anche più contraria alla comune natura: e per questa stes-

sa

sa ragione insieme con una grandissima avversione genera in ognuno la diffidenza. Dicasi lo stesso dell'ingratitudine, che eccita sempre la stessa avversione, ed una ritrosia a conferire all' ingrato qualsivoglia altro beneficio.

È tanto potente ed efficace il morale principio della giustizia, che vale ordinariamente a scacciar le suggestioni dell' avidità e di ogni altro traviamento dell'egoismo. Quanto non deve esser dunque valida e risentita la nostra antipatia per l'uomo ingiusto che ne sconosce e ne calpesta la norma? E se costui dalla rea disposizione del suo animo è tratto ad attentare a tutti i dritti del suo simile, non dovea la natura contrapporgli un' antipatia che esponesse allo stesso danno i suoi proprj? Se la natura non volea distruggere l'opera sua, non potea fare altramente: egli è chiaro che l'ingiustizia di alcuni individui fomentata da ogni più rea passione sarebbe stata bastante non solo a turbar tutto l' ordine morale, ma finanche a distruggere la specie; nè può imaginarsi un' altra efficace repressione.

È necessario di ricorrere col pensiere a quell' epoca della storia dell' uomo in cui non vi aveano ancora nè leggi nè magistrati. Quando l' individuo violento ed ingiusto attentava ai dritti del suo simile, di quali mezzi di pre-

servazione potea questi prevalersi? Non ve ne avea che quattro: la fuga, la resistenza, l'altrui soccorso, e la vendetta. I primi tre mezzi erano atti ad impedire il primo attentato; ma quando era già seguito il danno e l' offesa, la sola vendetta era efficace a distogliere l' offensore da nuove ingiurie, ed a disanimar quelli che avrebbono voluto imitarlo. Era dunque tanto legittima questa reazione quanto era legittima la facoltà di preservare i proprj dritti.

Nacquero quindi i primi regolamenti di disciplina sociale, e nacquero probabilmente in seguito di alcune volontarie associazioni di più individui per la vendetta delle offese recate a qualcuno di essi. In un dialogo di Luciano (al quale non hanno fatta attenzione quegli autori che hanno esaminato il carattere di que' popoli barbari che inondarono l' Europa, e rovesciarono l' Impero Romano) così parla uno Scita: *Se taluno che da un altro è stato ingiuriato, volendo vendicarsi, sà di non esser pari di forze, fà il sagrifizio di un bove, di cui cuoce le carni divise in pezzi. Egli poi, distesone il cuojo per terra, vi si tien seduto di sopra, e si stringe le mani alla schiena a guisa di coloro che sono avvinti pe' gomiti. Questo è fra noi il più solenne modo di suppli-*

plicare. Si accostano allora gli amici , ed ognun altro che ne abbia talento, *e delle carni ivi apprestate ciascuno toglie una porzione; e saliti sul cuojo col piede destro promettono, ciascuno secondo le proprie forze , altri cinque cavalieri , altri dieci , altri più , altri quel maggior numero di pedoni che può fornire , e chi non può far di meglio promette se stesso* (*a*) . Con facile passaggio in luogo delle associazioni estemporanee s'istituì poi un'associazione permanente , ed ai pochi individui di cui sulle prime si componeva si aggregò poi il resto di una popolazione.

Allora il dritto che competeva all' offeso di esercitar la vendetta fù trasmesso alla società, e divenne punizione. Ma nel principio del nuovo sistema conservò la punizione gli originarj caratteri della vendetta individuale. Però era unicamente indirizzata ad appagar l' offeso, e veniva condonata quando il reo l' avesse placato con altre soddisfazioni. Così usavano i Greci a tempi di Omero , i cui poemi , come scrisse il Vico , *si trovano essere due grandi tesori di discoverte del diritto naturale delle genti Greche ancor barbare.*

(a) Luciano nel Tossari.

il prezzo
Qualcuno accetta dell'ucciso figlio
E del fratello ; e l'uccisor , purgata
Del suo fallo la pena , in una stessa
Città dimora col placato offeso.

Anzi , come ben ossserva il Coccei , la stessa parola *pena* discende dalla simile parola greca ποινη , che significa quel che si presentava all' offeso per sua soddisfazione (*a*) . Era comune l'usanza di simili offerte e compensi (che anche presentemente sono in uso fra'popoli selvaggi) a tutte le nazioni barbare che invasero l' Europa , ed in alcune loro leggi si veggono ridotte a tariffa (*b*). Secondo il pensare di quei tempi bastava per la sicurezza dell' offeso il danno che avea risentito il reo per la necessità di placarlo , e l' esempio che ne prendevano gli altri. Ed è senza dubbio un residuo di ques.o sistema la distinzione che si è serbata sino a questi ultimi tempi fra' delitti pubblici ed i privati , secondo la quale bastava ad assolvere i colpevoli dei privati la remissione degli offesi.

Da

(a) *Sam. Cocceii ad Grotium dissert. prooem. XII.*

(b) Era anche più severa , e non meno conforme alle stesse massime la legge de' Visigoti , secondo la quale il delinquente veniva posto nelle mani dell' offeso.

Da quel che si è detto potrà desumersi, che sarebbe un errore il credere che la vendetta naturale consisteva nello sfogo di una cieca passione senza proporzione e senza limiti. Le soddisfazioni pur ora rammentate erano regolate da una misura: anche un' idea di misura è racchiusa nell'uso antichissimo delle rappresaglie: e la legge del taglione, che prima di ogni altra è stata conosciuta da tutti i popoli, include appunto un' esatta parità di misura. Tanto gl' impulsi della natura sono concordi e ben rispondenti al loro fine.

Ho detto che la legislazione nella sua infanzia non si propose altro scopo che di servire alla vendetta degl' individui: mi resta a dir che la necessaria influenza delle leggi sul carattere de' popoli ha fatto sì che il genio e l'uso della vendetta individuale si è sempre serbato in ragione opposta alla perfezione e buona osservanza delle leggi. Fra' popoli selvaggi fà parte del gius pubblico; le tribù degli Arabi l' esercitano scambievolmente; in tempo dell' anarchia feudale è stato il flagello di tutta l' Europa; e nell' Italia ed altrove se n'è perpetuato il vezzo finchè non si è amministrata con bastante vigore e regolarità la giustizia criminale. Ve ne sono stati degli esempj anche in epoca più recente, perchè le abitu-

dini sopravvivono sempre di qualche tempo alle cagioni che le hanno prodotte: ma da un pezzo queste nostre contrade sono scevre di quelle atrocità di cui senza fondamento ci hanno tacciati alcuni scrittori oltramontani.

Oggi che in tutti i paesi culti tendono le pubbliche istituzioni e le cure de'governi a far buona ed esatta giustizia, non vi può essere nè occasione nè scusa a qualunque atto di privata vendetta: e chiunque vi si attenti non può esser mosso che da una passione biasimevole ed odiosa. Ma la naturale tendenza è modificata, e non annullata: se più non determina le azioni degl' individui, anima però lo spirito pubblico, e sollecita la punizione de' rei. Potrà confondersi cogl' ignobili stimoli di una pnssione malnata quella generosa indigazione, la quale discende dalla simpatia che ciascuno risente per l' offeso, onde s' investe delle stesse sue emozioni? *La vendetta pubblica* è un' espressione che stà comunemente in bocca di tutti, e ch' è adoperata da tanti valorosi scrittori, e dalle stesse leggi: potrà dirsi che con un sì autorevole consenso si sia attribuita una vera improbità di sentimenti all' intero corpo dello stato? Tutte le legislazioni hanno permesso agli offesi di sollecitar la loro vendetta legale, che tenesse luogo dell'abolita ven-

vendetta personale : si dirà che in tal modo si sia secondata e fomentata una rea passione ? Senza dubbio è più generoso l' oprare di colui che magnanimo non serba neppur la rimembranza della ricevuta offesa : ma lasciando stare che non è meraviglia se l'uomo più ingentilito s' innalza a qualche virtù ignota ai selvaggi , mi basta notar che questa magnanimità è in parte l' effetto di quella sicurezza che ognuno ritrova all' ombra delle leggi , laddove nel primitivo stato non potea promettersi sicurezza chi tralasciasse di usar l' unico mezzo atto a disanimar dalle loro intraprese i malvagi.

Sarebbe ingiusto chi contro al fin qui detto volesse trarre obbiezione e censura dalla morale della nostra religione. Se i soli progressi del vivere civile hanno migliorato fra gli uomini le abitudini ed i sentimenti , è ben naturale che più alte virtù ci sieno suggerite da più alti insegnamenti. Ma tutti i legislatori si sono sempre attenuti agli ordinarj andamenti del mondo , e non già alla perfezione evangelica. Che se vorrà dirsi che secondo il mio pensare a tal perfezione può soltanto aspirarsi nella presente civilizzazione , in cui la pubblica disciplina esclude l' esercizio della vendetta individuale , anzichè negarlo , aggiungerò che do-

dovunque sono state felici le cure de' missionarj si son vedute riunite le selvagge popolazioni in una miglior società ; onde sembrò a Locke che dai successi delle missioni derivasse un notabile vantaggio alle Inglesi manifatture.

Leggendo le opere di alcuni chiari ingegni che hanno indagata l' origine della pubblica punizione, mi è sembrato di scorgere che dalla stessa progressione delle loro riflessioni erano stati condotti alla idea della vendetta individuale, e che se ne sono ritratti a bello studio come da uno scoglio pericoloso. Forse non l' avrebbero rigettata, laddove avessero considerato che se dessa con odiosi colori si presenta al nostro pensiere, la riguardiamo qual si manifesta nel nostro attual modo di vivere, cioè in uno stato di cose che certamente non la comporta. Presso i selvaggi nostri antenati la vendetta sorgeva a fronte dell' ingiuria, e si esercitava con mezzi legittimi: ma nello stato socievole chi vi si prova non intende certamente al risarcimento d'una vera ingiuria, di cui lo vendica abbastanza la pubblica disciplina, ma alla compiacenza del suo livore commosso da qualche rea irritazione dell' amor proprio tanto stimolato ed agitato dai rapporti socievoli; nè può legittimamente esercitarla, mentre tutti i mezzi legittimi stanno

no in potere della legge. Ma, sol perchè nel presente ordine delle cose non può giustificarsi un fatto, potrà dirsi che lo stesso era illegittimo prima che quest' ordine nascesse? Non saprei negar che anche fra gli uomini selvaggi soventemente hanno potuto associarsi le calde e feroci passioni degl' individui alla naturale tendenza, e spingere fuor d' ogni confine l' esercizio della vendetta. Ma da questa certissima proposizione altra conseguenza non potrà ritrarsi fuorchè di esser vero che pur troppo era imperfetto quello stato, e che i suoi stessi disordini trassero gli uomini al vivere civile: e di questa verità, malgrado il discorso accademico di Rousseau, oggi non dubita nessuno. Del resto, se ad onta dell'esposte riflessioni penserà alcuno, che non già la vendetta, ma la sola punizione sia confacente alla comune nostra natura, consideri se possa sensatamente supporsi, che l' ingiuria fatta ad altrui ci desti ad un' emozione, da cui non siamo scossi per le proprie offese. È inevitabile questa incongruenza; e nella stessa è caduto qualche autore che sulle naturali tendenze ha voluto appoggiare il dritto di punizione, mentre rigettava l' originario dritto della vendetta.

CAPO VI.

Sullo stesso soggetto.

Ai pensieri che ho finora divisati contraddice l' assunto di un moderno scrittore Italiano, il quale, avendo premessa per base dell'opera sua l' ipotesi di essersi una volta ritrovati gli uomini in nno stato d' isolata indipendenza remoto da qualunque socievolezza, sostiene che anche in quei termini sarebbe stato ingiusto e disadatto l' esercizio della vendetta individuale (*a*). Avendo egli serbato il metodo di una minuta e progressiva deduzione d' idee, per ben confutarlo dovrei seguire il filo de' suoi argomenti, ed additarne la fallacia dove parmi che sia riposta. Ma se così eleggessi di fare, mi esporrei a divenir prolisso e stucchevole, e con troppo lunga digressione mi partirei dal mio proposito. Mi basti dunque, di accennar con precisione la serie delle sue idee.

1.° *La natura vuole che ogni uomo goda di tutta la felicità che sia conciliabile con quella degli altri.*

2.° *Chi*

(a) Romagnosi genesi del dritto penale.

2.° *Chi dunque vuol nuocere al suo simile (o che il suo fatto produca immediatamente un tal effetto , o che lo produca per una lontana conseguenza) và contro a questa legge universale.*

3.° *E' impossibile che possano coesistere l'adempimento della volontà dell' ingiuriante , e l'integrità di quella felicità che giustamente si appartiene all' ingiuriato. Questo dunque per lo stesso fatto dell' ingiuria è costituito nella necessità di preservarsi anche a costo del detrimento di lui : per conseguenza gli è permesso di detrarre tanto dalla sua felicità quanto è necessario a serbare illesa la propria.*

4.° *Sicchè questo dritto compete all' ingiuriato nel solo caso di necessità , cioè nello stesso istante in cui dall' ingiuria che li sovrasta è obbligato di provvedere alla propria difesa : ed anche si richiede che non gli sia aperto altro scampo.*

5.° *Avendo l' ingiuriante causata col suo fatto la necessità di essere offeso , è costituito in una inferiorità di dritto rispetto all' ingiuriato , che lo sottopone al male che costui può recargli colla sua difesa.*

6.° *Se l' ingiuriato non si è preservato con istantanea difesa , non gli è permesso dopo il sofferto danno di recare alcun male al suo of-*

offensore, perchè nello stato d'insocialità non vi ha nessun nesso tra 'l passato e il futuro. Sarebbe anzi fatale per lo stesso ingiuriato una vendetta, perchè l' esporrebbe a nuove offese ed atrocità dal canto del suo nemico maggiormente esacerbato.

Secondo il ragionare del Signor Romagnosi l' uomo anche errante ed isolato dovrebbe essere regolato dalla sola ragione, e sordo ad ogni altro impulso della natura dovrebbe con pacata considerazione esaminar dentro a quali confini gli fosse permesso di procurare e preservar la sua felicità. Si ammettano pure i principj del suo sistema, e veggasi se ad essi son conformi le conseguenze che ne ritrae. Egli dice che per due ragioni all'uomo selvaggio ed indipendente non potrebbe esser necessaria la vendetta, la quale diversamente sarebbe legittima, ed anche doverosa. A me sembra che le due ragioni da lui proposte non bastano ad escludere la necessità della vendetta, e che, tolto anche il loro inciampo, altre ragioni più solide e più gravi ne'termini del suo sistema ne farebbero un assoluto divieto.

Si osservi prima di ogni altro che le sue due ragioni son l'una all'altra ripugnante e contraddittoria. Qual mai selvaggio avrebbe potuto mostrarsi docile a chi lo avesse dissuaso dalla ven-

vendetta con queste parole ? *A te non è permesso di vendicarti, perchè non sei certo che in tal modo ti preserverai da un male futuro; anzi ben puoi preveder che ti esporresti ad un futuro male, perchè maggiormente conciteresti l'odio e la ferocia del tuo nemico.* A tale predica quello prontamente avrebbe risposto : *Se non mi è permesso di prevedere un bene futuro, perchè mai debbo aspettarmi a nuovi mali? E' ella forse una legge dello stato d'insocialità, che soltanto per la progressione de' mali vi sia un nesso tra 'l passato e il futuro?*

Del resto non giungo ad intendere con qual fondamento abbia l'autore affermato , che nel suo ipotetico stato di vita errante ed indipendente le azioni degli uomini doveano essere talmente fortuite ed interrotte che non avessero nessuna successione, e nessun contatto di moralità. Il vivere isolatamente gli uni dagli altri potea produrre che non fossero insieme congiunti per nessuna promiscuità di comodi , o comunanza di occupazioni, o vincolo di patti; ma non già che fossero privi dell'uso delle facoltà morali proprie della loro natura. Anche fra quegli uomini avrebbero dovuto nascere dei frequenti incontri , soprattutto ne' luoghi più atti alla caccia ed alla pescagione , presso al fonte posto in sito più conveniente , o in una spe-

spelonca che offrisse più opportuno ricovero. È sarebbe stato possibile che le minacce le violenze e gli oltraggi, ovvero i soccorsi ed i benefícj si fossero dimenticati da un giorno all' altro? Eppure dove non voglia ammettersi questa incredibile dimenticanza, non potrà concepirsi che nei loro successivi incontri nessuna idea e nessun'opra si andasse a connettere coi fatti antecedenti. E se non si può dare neanche in ipotesi (purchè non voglia uscirsi dai termini del possibile) uno stato della vita in cui non abbiano influito sulle umane azioni la memoria del passato e 'l prevedimento del futuro, è ben naturale che sempre il male recato ad un offensore abbia potuto distoglierlo da nuove ingiurie.

Nè d'altra parte è possibile che venga a fondarsi una rigorosa dimostrazione di giustizia sulla considerazione dell' eventuale utilità o pericolo d'un intrapresa. Intorno ad un evento incerto ognuno si consiglia colla sua prudenza, e 'l partito al quale si appiglia discende da motivi e da riflessioni in tutto aliene dai dritti e dai doveri. Perchè mai i primi selvaggi non doveano usar della libertà della scelta? Presentandosi da un lato il pericolo di soffrir nuove ingiurie, se pazienti e neghittosi non facessero pagare all'offensore il fio del primo attentato, e pre-

e presentandosi dall'altro il pericolo a cui andavano incontro nel tentar la loro vendetta, ciascuno si sarebbe determinato a suo senno. Quando pur fosse chiaro che non potea darsi nessuna varietà di casi, ne' quali convenisse ponderar con prudenza le diverse circostanze, ma che in qualunque incontro sarebbe stato partito insensato di tentar la propria vendetta, dalla taccia d'imprudenza e di sconsideratezza non potrebbe desumersi l'esclusione di un dritto. E questa supposizione intanto nemmeno può aver luogo, perchè non è certo che ogni individuo in quel supposto stato di natura sarebbe stato dotato dello stesso grado di forza, e perchè l'ingegno e la destrezza avrebbero potuto conciliare alle forze di taluno una maggiore efficacia. E non ha supposto l'autore che nella difesa istantanea altri selvaggi poteano associarsi all' ingiuriato? Mediante un simile soccorso egli avrebbe potuto con più sicuro effetto, e con minor pericolo conseguir la sua vendetta.

Non sono dunque le due obbjezioni del Romagnosi di tal peso che vagliano a togliere all' uomo selvaggio ed indipendente il dritto di far sentire al suo offensore un male corrispondente a quel che ne abbia ricevuto. Ma è poi vero che secondo il sistema di questo autore, tolta la difficoltà delle due obbjezioni, sarebbe le-

 gitti-

gittima la vendetta individuale? La stessa non potrebbe aver certamente più estesi confini della difesa, ed in conseguenza non potrebbe aver luogo fuorchè nel caso di assoluta necessità. Or siffatta necessità dovrebbe comporsi di tre dati certi ed indubitabili: 1.° che in conseguenza della sofferta ingiuria nuovi mali sovrastassero all'offeso; 2.° che la sua vendetta fosse efficace a tenerlo illeso dai medesimi; 3.° che altro mezzo di preservazione a lui non si offrisse fuorchè quello della vendetta.

Or chi ardirà di affermare che agli sguardi del più accorto e perspicace mortale sia così aperto il velo dell'avvenire che possa chiaramente leggervi i futuri eventi? Dice il Romagnosi che nello stato d'insocialità non vi ha alcun nesso tra'l passato e il futuro: ma parmi che con più verità possa dirsi, che in nessuna epoca della storia dell'uomo non è stato tanto apparente questo nesso che a nessuno sia stato possibile di distinguerlo e ravvisarlo. Questa incertezza del futuro è forse la principale base di tutto l'ordine morale, perchè sulla stessa poggia massimamente la moralità delle nostre azioni, e l'energia di qualsivoglia umana intrapresa. E potrà credersi che per le sole conseguenze di un'ingiuria sia mai stato dotato di sicura scienza l'umano prevedimento?

Che

Che se rimangono sempre dubbiosi gli effetti dell' ingiuria, per qual ragione dovranno esser certi gli utili effetti che ritrarrà l'ingiuriato dalla sua vendetta? La ragione dell'incertezza è la stessa, e non è necessario ch' io ripeta quanto ho detto finora. Mi dispensa da questa superfluità l'autore medesimo, poichè egli stesso ha osservato che la vendetta d'un ingiuriato avrebbe potuto riuscire ad un esito ben diverso dal suo intento.

Nemmeno mi fa bisogno di molte parole per dimostrar che non potrebbe mai credersi con piena e vera certezza di non esservi altro mezzo atto a preservar l'ingiuriato per l'avvenire fuorchè la vendetta. Rammenti il lettore, che si discute la questione nell' ipotesi di uno stato d'indipendenza e di solitudine: fà dunque d'uopo presupporre poche e semplici abitudini, pochi bisogni, e pressochè nessuna proprietà. In questi termini di cose qual nuova ingiuria potrebbesi da nessuno temer nella persona che con poche ed ovvie precauzioni non fosse sicuro di restarne illeso, e quali beni e quali comodi potrebbero rimanere esposti alla rapacità ed ai guasti di un nemico? Minor certezza degli altri due avrebbe dunque questo ultimo estremo di non esservi altro mezzo di preservazione che la vendetta.

In tanto dubbio del bisogno degli effetti e della opportunità della vendetta individuale mai non si sarebbe dunque avverato il caso di quella indispensabile necessità, che sécondo il pensare dell' autore onninamente si sarebbe richiesta. Sarebbe stato dunque irragionevole e mostruoso che in qualunque caso della più atroce ingiuria avesse l' offeso cercato di vendicarsi: ed in conseguenza se l' ordine di natura fosse stato quale nella sua opera lo ha delineato, l' uomo ingiusto, che fosse giunto a superar l' istantanea difesa dell' ingiuriato, non avrebbe avuto altro a temere.

Non mi giudichi mal fermo nelle mie idee quel lettore il quale per avventura si sovvenga delle precedenti riflessioni intorno alla utilità della vendetta individuale per l' ulteriore preservazione degli offesi. Avendola io riguardata come una legittima e ragionevole reazione eccitata dagli schietti e provvidi impulsi della natura, era ben naturale che ponessi in conto di utilità i suoi effetti probabili frequenti ed ordinarj. Ma quando si vuole dessa ammettere per sola ragione di assoluta ed indispensabile necessità, non dee parere strano ch' io produca tutte le dubbiezze che scemano quella certezza da cui siffatta necessità unicamente può derivare.

Non

Non mi sarei tanto dilungato in dimostrar che in qualunque modo secondo la teorta del Signor Romagnosi non competerebbe all' uomo isolato il dritto di vendetta, se datla stessa serie di pensamenti egli non facesse discendere il dritto della punizione che si esercita dall' intera società.

Sembra che abbia preveduto questo autore, che per le presenti riflessioni venivano a spargersi de' gravi dubbj sulle consecutive parti del suo sistema, poichè ha prodotto in una sua appendice quel ch' egli chiama dritto d' incolumità, ed ha cercato di farne la dimostrazione secondo i suoi principj. Fà nascere questo dritto dalla compiacenza che reca ad ognuno il pensiere di esser libero da qualunque timore: e poichè questa compiacenza è un bene, egli sostiene ch' è permesso di allontanar tutte le apparenze che la possano intorbidare e diminuire. Di quì conchiude, *che conservare indenne il diritto di felicità*, *ossia i mezzi del diritto di felicità*, *nel che consiste l' incolumità*, *esigerà dunque il porre in sicuro e il difendere tutte queste cose da ogni offesa finchè sieno sicure*. Non mi fermerò lungamente a discutere queste proposizioni, dalle quali potrebbero ritrarsi delle perniciose conseguenze, dacchè infine, se ogni compiacenza dell' ani-

me è un bene che ci è permesso di procurare, saranno ragionevoli le mollezze e le delicature de' Sibariti, ed i più strani capricci di un frenetico. Senza dubbio la compiacenza dell' incolumità non può essere che un bene di fantasia, e 'l dubbio che l'avveleni sarà anche un male di fantasia; e potrà dunque dirsi sensatamente che sia causata dalle opre altrui, quando la sola naturale inquietezza degli uomini può suscitar mille ansietà nell' animo di ognuno? Che se intende parlar l' autore di un timore ragionevole, è ben certo che, allontanato il pericolo, sarà tranquillo l' ingiuriato; locchè vuol dire che il dritto di preservazione coincide col dritto d' incolumità, e che non era necessario di creare una nuova espressione per enunciare un' idea o efimera, o almeno superflua. Ma naturalmente egli non ha inteso di concedere ad un individuo questa preziosa incolumità fuorchè ne' termini designati nell' opera sua, cioè in modo che possa conciliarsi coll'altrui felicità. Or dunque la vendetta, ancorchè diretta al fine dell' incolumità, dovrebbe esser sempre circoscritta dalle circostanze di precisa necessità, e sempre incontrerebbe lo stesso inciampo nell' incertezza del bisogno e del successo. Il perchè anche in questo aspetto è da dirsi, che il Sig. Romagnosi, secondo i suoi

stessi

stessi principj, per una gratuita supposizione mal toglie al suo uomo selvaggio il dritto della vendetta, e male in altra ipotesi glie lo concederebbe.

Non è stato inutile al mio proposito di discutere queste idee di tal autore, dacchè per le stesse ei s' inoltra al soggetto della pubblica punizione. Ma non è questo il luogo opportuno di seguirlo nella serie delle altre sue proposizioni. Ponendo dunque fine a queste cose, procederò innanzi dove mi chiama il corso dei miei pensieri.

CAPO VII.

Di alcune emozioni affini a quelle della giustizia.

Non avendo ancora svolte tutte le mie idee, non posso toccar presentemente la terza specie di pruove, che ho detto riseder nel buon successo delle applicazioni. Rientrerò dunque in materia.

Se l' animo umano per sua propria tempra non fosse capace di risentir simultaneamente più di una sola emozione, non mi resterebbe altro ad indagare intorno alle naturali tendenze sù cui è fondato il principio morale della giustizia. Ma è tanto estesa e celere la sua sensività che concepisce e ritiene nel tempo stesso parecchie emozioni, del qual fatto è certo ognuno per una costante ed ovvia sperienza. Egli è ancora un fatto costante ed uniforme, che punto non è sfuggito agli sguardi de' buoni osservatori, che quelle emozioni le quali in un sol punto signoreggiano l'animo di un uomo amano di associarsi e di accordarsi insieme, di talchè l'una riceve colore e fisonomia dall' altra. Questa loro associazione e consenso da qualche autore vien detta l'armonia dell'emozio-

zioni : e la scienza di questa armonia (che forse non può ottenersi dallo studio, ma è una singolare prerogativa del genio) sola ha potuto suggerire a sommi scrittori quelle nobili e felici dipinture delle passioni e de' costumi che rendono immortali le loro produzioni.

In una materia, dove l'espressioni astratte e generali sono spesse volte insufficienti, non è disacconcio di prevalersi di qualche esempio. Dipinge Terenzio il dolore di una donzella a cui in paese straniero era morta la sorella, e la presenta non solo affannosa, ma sbalordita a segno di essersi accostata alle fiamme del rogo con suo evidente pericolo. Il giovine Panfilo suo amante corre a ritrarnela con parole affettuose, ed ella allora

Rejecit se in eum flens quam familiariter.

Finchè ebbero solo del suo cuore l'arbitrio il dolore e la desolazione, questi affetti la tennero penosamente commossa: ma quando per le amorevolezze del giovine si risvegliarono in lei i sentimenti di una passione più tenera, si temprarono diversamente quegli affetti, e ritrovarono il soave sfogo delle lagrime.

È stato questo un esempio dell'accordo di emozioni diverse, che prendevano origine da fatti

fatti assolutamente diversi. Ma dallo stesso fatto possono sorgere più e diverse emozioni, quando sia composto dal concorso di varie circostanze, ognuna delle quali abbia una sua particolare efficacia a scuotere il senso morale. In questo caso l'armonia delle diverse emozioni dee riuscire anche più facile e spontanea, perchè tutte s'incontrano nello stesso soggetto. Produrrò puranche un esempio a render chiara la mia idea. Filottete presso Sofocle si avvede che Neottolemo gli ha tolto il suo arco, e sente dirsi dallo stesso che non glie lo renderà, nè lo trarrà fuori di un isola deserta, se non consente a venire in soccorso dell'esercito Greco contro i Trojani. Gli duole il fatto; ma pur leggendo nell'ingenuo volto del figlio d'Achille il rossore che sente del suo operare, è temperato ne'suoi rimproveri, e ricorre ai lamenti ed alle preghiere. Ma quando sopravviene Ulisse, e si manifesta autore dell'opra, e con maggior durezza di parole vuole obbligarlo a venire all' assedio di Troja, l'aspetto di un nemico, dal quale avea già ricevuto danno ed oltraggio, la certezza della nuova ingiuria, e l'avversione per le sue astuzie e pei suoi inganni lo commuovono a più fiero sdegno, e finanche lo fanno prorompere nelle imprecazioni.

È da

È da farsi un' altra osservazione sull' armonia dell' emozioni, che corrisponde agli additati esempj, e può giornalmente verificarsi nelle scene della vita. Benchè parecchie emozioni sorgano a un punto istesso, ve ne ha sempre però una più risentita ed efficace, che merita di esser detta primaria, ed a questa si aggruppano le altre di minor forza, e la tingono de' loro proprj colori. Produrrò in pruova un genere di emozioni affatto opposte a quelle di cui tratto. Per l' impressione che risente da un beneficio un animo bennato, si produce la primaria emozione della gratitudine; ma nascono contemporaneamente altre emozioni di amore, rispetto ed ammirazione, che con quella vanno ad immedesimarsi. Non può avvenir diversamente nell' incontro di tutte l' emozioni relative alla giustizia: sebbene il primario effetto dell'ingiuria debba ognora esser quello di eccitar la reazione della vendetta, altre emozioni vi si possono però accoppiare, ed accrescerne, o modificarne l'impulso. Sole non sarebbero mai bastanti a produrre un tale effetto. Possono assomigliarsi a tante diverse lenti, che accostate all' occhio rendono o più grande o più sconcio un oggetto: ma sarà nullo il loro officio quando nessun oggetto si presenti.

Egli

Egli è dunque indispensabile che anche dall'emozioni affini ed accessorie sieno animate le leggi, poichè sono indivisibili dalla primaria. Difatti le stesse leggi civili (le quali, come più sopra ho detto, discendono dai due primi elementi della giustizia) ne sentono l'influenza quando a qualche particolare emozione vi è luogo per la natura del dritto disputato, o per la condizione delle persone venute in giudizio; onde si accorda un particolar favore alle cause di stato, di alimenti, e simili, ed una particolar protezione agli assenti, a' pupilli, ed altri. Ma essendo assai più veemente l'impressione dell' ingiuria, è ben naturale che con maggior frequenza per essa, oltre all'emozione primaria, se ne destino delle altre che con quella vadano ad associarsi. Il perchè è necessario di conoscerle, e di scorgere in qual modo sia da esse modificata la detta emozione primaria.

Quella perturbazione di animo che ci commuove all' apparenza di un' ingiuria, e ci rende desiderosi di vendetta merita di esser detta risentimento. Dopo maturo esame porto avviso, che le altre emozioni, le quali secondo i casi possono simultaneamente risvegliarsi, si riducono alle seguenti: dispetto, indignazione, disprezzo, ed aborrimento.

In-

Intendo per dispetto quell' amarezza che ci fa sentire l' ingiuria quando ci sembra di essere stati scherniti dall' offensore.

Intendo per indignazione quell' antipatia che sente ogni uomo per le azioni discordi da quelle disposizioni gentili e generose di cui si pregia la nostra natura.

Intendo per disprezzo quell' avversione che sente ogni uomo per le azioni vili ed abbiette.

Intendo per abborrimento quell' avversione che sente ogni uomo per quelle azioni che offendono i precetti di morale tenuti in più riverenza per generale consenso.

Per l' accessione di ciascuna di queste quattro emozioni può il risentimento acquistare maggior forza, o una particolare fisonomia: convien dunque accertare qual sia l' effetto di ciascuna. A creder mio il dispetto e l' indignazione si assomigliano tanto al puro e schietto risentimento che ne accrescono l' intensità, senza variarne l' indole e le sembianze. D' altra parte è tanto diverso il disprezzo dal semplice risentimento che, quando vi si và a cumulare, dee necessariamente modificarlo, facendo sì che l' ingiuriato riguardi l' autor dell' ingiuria come persona vile ed immeritevole di stima: ma per la stessa ragione mi sembra che pel concorso di questa emozione non cresce a mag-

maggior grado il risentimento, perchè lo sdegno annunzia attenzione, e 'l disprezzo racchiude noncuranza. Infine mi sembra che l' abborrimento produca il doppio effetto di accrescere e modificare il risentimento, dacchè la conculcazione de' principj più sacri eccita un' avversione che maggiormente richiama la nostra attenzione sulla sofferta ingiuria, e questa tenacità di attenzione non può non accrescere la commozione dell' animo.

Non saprei produrre alcuna dimostrazione di queste mie proposizioni che non ritorni a quanto ho già esposto ne' due capi precedenti. Ho cercato di trar questi ultimi principj dall' intima costituzione del nostro animo, e mi è sembrato di trovargli conformi all' ordinario andamento delle cose. Potrà il lettore tentarne collo stesso metodo lo sperimento. Io chiamo intanto carattere dell' ingiuria la propria indole di ogni fatto ingiusto, per la quale è atto ad eccitare o l' una o l' altra delle divisate emozioni.

CA-

CAPO VIII.

Conseguenze degli esposti principj.

Non si appartiene al presente proposito di ri-andare i successivi progressi della società, pe' quali dall' antica rozzezza è giunta alla presente civilizzazione. In qualunque modo sia seguito questo passaggio, è certo che la vendetta degl' individui è stata confidata alla società: ed è indubitato che in questo nuovo stato non hanno cessato gli uomini di tendere alla loro felicità, e conservano quel senso intimo che vieta di turbare l' altrui, e sollecita la punizione di colui che vi si attenti.

Sarebbe anche inutile e nojoso di divisare i progressi che han fatti la legislazione, e l'amministrazione della giustizia. Ognuno sa che come si era provveduto alla conservazione de' dritti degl' individui, convenne provvedere alla conservazione di quelli dell' intero corpo sociale. È anche noto che fu necessario di dare a' magistrati delle norme certe, onde sapessero quali fatti erano punibili, ed in qual modo doveano punirsi. I fatti punibili si dicono delitti, i modi di punizione pene, e le norme leggi.

Da

Da quel che finora si è detto discendono le seguenti definizioni . 1.° I delitti son le violazioni de' dritti degl' individui e dello stato, che son distinte pe' diversi loro caratteri, e che son prevedute e vietate dalle leggi. 2.° Le pene sono alcune privazioni di dritti, a cui son dalle leggi assoggettati gli autori de' delitti . 3.° Le leggi penali sono alcune sanzioni , dalle quali son definiti e vietati i delitti e son determinate le pene.

Non basta dunque il solo divieto di una legge a costituire un delitto, ed è poco esatta la comune definizione, essere il delitto la violazione di una legge penale. Egli è vero che vi hanno delle leggi che vietano taluni fatti i quali non ledono nè i dritti degl' individui, nè quelli dello stato ; ma il divieto è dettato da una ragione di pubblica utilità . A conservare il presente stato sociale , nel quale tutti gli uomini ritrovano maggiori comodi e maggior sicurezza , ed anche a migliorarlo, si è conosciuto di esser necessario che ogni individuo faccia in alcuni casi taluni sagrifizj o della sua libertà , o del suo tempo , o della sua proprietà. Per tali sagrifizj dovendo ognuno o prestar l'opra sua ed il suo contributo, o astenersi da qualche fatto, vi hanno delle leggi che con tale intento o prescri-

scrivono o vietano, e minacciano delle pene a' trasgressori. Non è già che siffatte leggi non abbiano un appoggio nell'universal principio di giustizia; anzi è pur vero ch' essendo ingiusto e frodolento quell'uomo che vuol godere della sicurezza e de' comodi che sono il frutto dei comuni sagrifizj, mentre intende di esentarsene egli stesso, merita di esser punito. Ma non essendo stato prescritto il dovere a cui si è sottratto per un positivo motivo di giustizia, non può racchiudersi nell' infrazione un più grave dolo di questo, ch' egli ha voluto che ricadesse in parti infinitesime sopra ognun altro de' suoi concittadini quella quota di sagrifizj a cui era tenuto: e si aggiunga, che con buona scusa poteva ignorare una legge, di cui non era punto avvertito dal suo senso morale. Siffatte infrazioni sono oggi dette controvvenzioni.

CAPO IX.

Altri principj legislativi di un ordine diverso.

Ho ragionato finora del fine primario delle leggi di tutti i popoli e di tutti i tempi, cioè della giustizia. È tempo adesso di dire, che anche de' fini di un ordine diverso debbono esser compresi nelle mire del legislatore per le ragioni che vado ad esporre.

I. È tale il nesso per cui nel presente sistema socievole son congiunti i comodi ed i godimenti degl' individui col bene dell' intera società che non può recarsi danno a quelli senza discapito di questa: dimodochè quel delitto che ha per suo effetto immediato la violazione dei dritti di un individuo produce inevitabilmente di rimbalzo qualche detrimento allo stato; e per la stessa ragione que' delitti che attentano immediatamente a' diritti dello stato sono anche ad esso cagione di nocumento per le conseguenze remote. Questo danno di conseguenza non emerge con misura uniforme da tutti i delitti, perchè non tutti hanno la stessa influenza sulli varj oggetti e rapporti di pubblico interesse. Nemmeno in tutti i casi sentono un ugual danno di conseguenza da uno stesso delitto diverse na-

nazioni , perchè le diversità di sito , di suolo, di forma di governo , d'industria, di posizione politica, ed altro debbono produrre necessariamente diversità di rapporti e di effetti : e per la stessa ragione può esser diversa la misura di questo danno presso la stessa nazione in epoche diverse.

II. È vero che la civilizzazione ha moltiplicati i comodi ed i godimenti: ma gli stessi non sono scevri dalla mistura di molti mali. È tanto vasto e complicato il sistema socievole che non possono sempre conciliarsi tutti i vantaggi, nè tutti i mali possono schivarsi . Non vi ha un bene che non abbia accanto qualche male , e spessevolte non si estirpa un male che non ne pulluli un altro in suo luogo. In questo stato di cose fà d' uopo sempre scegliere il bene , purchè non produca un maggior male, ed ovviare al male in tal modo che non avvenga di peggio.

CAPO X.

Dell' estimazione de' delitti.

Da quel che si è finora divisato discende che oltre allo scopo costante di ogni legislazione, cioè che abbia il suo effetto la giustizia, ve ne hanno due altri variabili, cioè che si procuri il bene della società, e che i divieti e le pene non producano un danno maggior di quello che s'intendeva di togliere. Sù queste tre mire si elevano i tre canoni di legislazione penale, che debbono seguirsi da chi assume l' ardua intrapresa di far nuove leggi: il primo di questi canoni mira all' intensità del delitto, il secondo alla pubblica utilità, ed il terzo alla prudenza.

Nelle mire del primo canone son compresi i seguenti oggetti: 1.° importanza del dritto violato; 2.° stato in cui era posto questo dritto; 3.° disposizioni d'animo del reo; 4.° mezzi da lui usati.

Non ho da spendere parole per provare che un maggior danno commuove ad un maggiore risentimento. Non posso poi divisare una regola che guidi il legislatore nel determinare il valore di questo danno, perchè altra non ve ne ha che la comune estimazione. Cita lo Stewart

wart (*a*) una legge de' mezzi tempi pubblicata dopo d'essersi introdotto l'uso del saettamento in guerra, per la quale veniva punita con particolar severità la mutilazione del dito necessario ad incoccar l'arco. Era ben naturale ch'essendo cresciuta l'utilità di quel dito, ne crescesse l'estimazione, ed in conseguenza si reputasse il perderlo un maggior danno.

Vi hanno alcuni beni ed alcune persone che per la loro condizione e per la loro debolezza non sono assicurate con bastante precauzione e difesa; e per la stessa ragione son particolarmente raccomandate al riguardo ed alla probità di ciascuno. Il perchè il reo che attenta alla loro integrità e sicurezza tradisce la generale fiducia, ed urta il comun senso morale; ed eccita per conseguenza un più alto risentimento. Osserva l'autore che ho pocanzi citato, che dalle leggi barbariche veniva punito di morte il furto, e di semplice multa l'omicidio e l'assassinio; e nota sensatamente che così addiveniva, perchè le proprietà (le quali consistevano massimamente in bestiami sparsi per le campagne) erano più esposte che la vita.

F 3 Nep-

(a) History of civil society.

Neppure mi affannerò a provare, che influiscono potentemente a commuovere il risentimento dell'offeso le disposizioni con cui si è mosso il reo a commettere il delitto; essendo ben chiaro che spesse volte a queste sole si attende, e si fà poco conto del danno. Comprendo in tali disposizioni l'intenzione, i motivi, l'irritazione, ovvero la pacatezza, e la premeditazione, il modo dell'esecuzione, il carattere del reo, l'età, la recidiva.

Credo che sia anche chiaro ad ognuno, che non contribuisce poco ad accrescere lo sdegno dell' offeso la malizia e l'improbità de' mezzi che si sono adoprati.

Gli altri due canoni di pubblica utilità e di prudenza sono stati il soggetto sul quale si sono esercitati tanti valorosi scrittori. Anzichè riprodurre i loro pensamenti, che assai meglio si troveranno esposti nelle stesse opere loro, mi studierò di accennar colla massima brevità quel che onninamente si richiede per l'uopo di questo scritto.

Si estendono le considerazioni di pubblica utilità sù i seguenti oggetti: 1.° pubblica tranquillità e sicurezza; 2.° progressione di delitti; 3.° frequenza di delitti; 4.° opportunità per taluni delitti; 5.° difficoltà delle pruove; 6.° morale pubblica; 7.° industria nazionale, 8.° forze terrestri e marittime, Es-

Essendo tutti i dritti confidati alla protezione della società, non vi è delitto che non turbi la pubblica tranquillità e sicurezza: ma è pur vero che taluni delitti hanno una particolare efficacia di fomentare il disordine, e generar de' gravi sconcerti. Il pericolo di tali conseguenze non dee sfuggire alle mire del legislatore.

Alcuni delitti non recano un maggior male di quel che presentano a primo aspetto; altri contengono i semi di futuro male, o perchè, essendo già viziato l'animo del reo, non può sperarsi che per lieve gastigo desista dal mal fare, o perchè vi ha un' affinità tra 'l delitto commesso ed altri più gravi. L'esperienza insegna, che non si distolgono facilmente dalle ruberie que' che vi si sono abituati, ed in nessun genere di delitti son tanto frequenti le recidive. Chi ha saputo contraffare una chiave o un suggello con facile passaggio si proverà di contraffar le monete.

La frequenza di un dato genere di delitti è una vera calamità per un paese; e però è particolarmente pernicioso ogni nuovo delitto di tal natura, perchè serve a confermarla. Nelle leggi Romane s'incontrano molti esempj di una maggior severità per alcune Provincie, dove erano più comuni certi tali delitti; e giunse

finanche a rescrivere l'Imperadore Adriano, che dove è frequente l'abigeato possono punirsi di morte i delinquenti (*a*).

Taluni paesi offrono per la loro condizione locale una tale facilità ad alcuni delitti che si esercitano quasi per mestiere. A' Romani più volte convenne durar fatica per distruggere i pirati della Cilicia. Vi ha de' luoghi che invitano al controbbando, come i paesi di frontiera. In queste nostre contrade la facilità di alimentntarsi nelle campagne, e la dolcezza del clima, che nell'uopo permette di starsene fuori di ogni ricovero, han fatto sempre allignar delle comitive di masnadieri sin da'tempi di Cicerone e Sallustio. È chiaro che a simili inconvenienti dee riguardar l'attenzione del legislatore. Si raccoglie da una legge de'digesti, che più severamente erano puniti i falseggiatori delle monete nelle provincie dove vi erano delle miniere (*b*).

È stato sempre osservato da tutti i legislatori, che vi ha de' delitti di cui difficilmente si raccolgono le pruove; ed a frenar la fiducia che potrebbe essere ispirata a'malvagi dalla speran-

(a) L. p. ff. de abig.
(b) *L.* 16 §. 9 *ff. de poen.*

fanza d'impunità non hanno saputo trovare altro espediente che accrescere la gravezza delle pene. Osservano alcuni scrittori Inglesi, che necessariamente nella loro isola debbono eccedere in rigore le leggi penali, perchè le forme della procedura danno molta speranza di salvezza a'delinquenti. Talvolta ricorre ad un ritrovato più accorto il legislatore, cioè, non potendo punire il delitto nella sua pienezza, lo punisce almeno in qualche frazione. Per esempio, si costituisce un particolar delitto della fabbricazione e detenzione degli strumenti da falsificar monete, perchè non si raccoglie agevolmente la pruova della stessa falsificazione.

Sò bene che ogni delitto offende la morale: ma non può negarsi che alcuni delitti in particolare hanno un contagio che si spande estesamente, e genera una funesta corruzione di costumi. Questi tristi effetti sono stati sempre degni dell'attenzione di chi scrisse leggi.

È tanto noto che le nazioni industriose hanno sempre avuto per gravissimo scopo delle loro leggi di proteggere le sorgenti delle loro ricchezze che dee bastarmi di averne fatto un cenno.

Per la stessa ragione sarebbe superfluo che mi diffondessi sulla gelosia con cui presso le nazioni bellicose si è opposta la repressione delle leggi

leggi a qualunque fatto che potesse pregiudicare alla loro potenza.

Appartengono alle considerazioni del terzo canone di prudenza i seguenti oggetti: 1.° le pubbliche istituzioni; 2.° i generali pregiudizj; 3.° le generali abitudini.

Se un genere di delitti è inseparabile da una istituzione che si crede essenziale ad una forma di governo, è necessario di pretermetterlo nel codice penale. Le leggi Ateniesi punivano con un anno di esilio l'omicidio involontario; ed intanto lo assolvevano da ogni pena quando si fosse commesso fra gli esercizj ed i giuochi de' ginnasj. Bisogna ricordarsi, che la pubblica educazione di quel popolo comune a tutti i giovani nati di famiglia libera li chiamava ad esercitarsi giornalmente in que'luoghi (*a*). Potevano dunque le leggi da un lato prescrivere quelle lotte e quelle altre pruove di agilità e di forza, e punir dall'altro lato quelle conseguenze che di volta in volta erano inevitabili? Sono noti i funesti casi delle giostre. Il buon Francesco Petrarca essendosi trovato presente in Napoli ad un simile esercizio d'armi, in cui incontrò la morte un giovinetto, ne fuggì via inor-

---

(a) Veggasi Luciano nell'Anacarsi.

inorridito, e lo chiamò poi scrivendo ad un suo amico giuoco di gladiatori (*a*).

Le leggi non ebbero mai la forza di rintuzzare i pregiudizj di una nazione: onde agli occhi di un prudente legislatore si è presentato sempre con estenuazione un delitto che discendesse da tal sorgente. Vagliano per esempio i duelli, soggetto trattato da tanti scrittori.

Sia detto lo stesso delle abitudini; e potrei produr per esempio un genere di delitti amorosi, che strettamente è connesso coll'amenità del vivere presente, e per cui ha dovuto rallentarsi il rigore delle leggi (*b*).

CA-

(a) *Petrarc. epist. famil. l. v. epist. 6.*

(b) Non ho compreso fra gli oggetti degni della prudente considerazione del legislatore il carattere nazionale, perchè segue ordinariamente le istituzioni, e si manifesta nelle opinioni, e nelle abitudini. Egli è vero che anche si distingue un popolo dall'altro per la sua propria indole di vivacità leggerezza ed irritabilità, ovvero serietà pertinacia e pacatezza: ma se queste diverse disposizioni lo rendono più proclive o ad uno o ad altro genere di delitti, la stessa frequenza avrà obbligato il legislatore a ponderar l'influenza del carattere nazionale. E quanto alla estimazione delle pene, è ben naturale che sia regolata presso ogni popolo dall'impressione che producono.

CAPO XI.

Delle pene.

Dopo gli esposti principj mi resta a dir poco sulla natura delle pene. La naturale reazione, per la quale ne' primi tempi si risarciva l'offeso facendo sentire all'offensore una pari privazione di dritti, divenne inadequata e disadatta nello stato di civilizzazione. Essendo giunta ad una somma sproporzione la ripartizione de' vantaggi e de' godimenti, ed essendosi creati dalle usanze e dalle convenzioni tanti beni di opinione, ne avvenne che non per tutti ebbero la stessa importanza le stesse privazioni: e per conseguenza la legge del taglione in taluni casi non potea mettersi in pratica, ed in altri non produceva la desiderata proporzione tra la reità ed il gastigo. Era poi precipuo intento di una società ben ordinata di accrescere, anzichè diminuire il comodo pubblico; e spesso lo avrebbe diminuito questo genere di pena, come per esempio se ad una devastazione e ad un incendio si fosse aggiunta la seconda devastazione e 'l secondo incendio. Convenne dunque scegliere alcuni generi di pene in cui non s'incontrassero siffatti inconvenienti.

Non

Non è del mio proposito fare una dolorosa enumerazione di tutte le pene inventate dalla necessità, o anche dalla ferocia, per gastigo de' colpevoli. Sono state sempre delle privazioni di dritti, e non han potuto cader che sopra l'uno o l'altro di questi quattro oggetti: esistenza, libertà, proprietà, e condizione. Per le cose già dette a nessuna di tali privazioni può assoggettarsi un reo che non sia stata dettata da un'emozione di risentimento, dispetto, indignazione, disprezzo, o abborrimento. È dunque necessario che ogni pena corrisponda ad una di queste emozioni. Dicasi carattere della pena siffatta analogia della stessa con una particolare emozione.

Essendo la pena di morte la privazione di tutti i dritti, non può aver luogo che per quei delitti che abiano stimolato il senso morale colla più grave emozione, cioè coll'abborrimento. Vero è però che in taluni casi al fatto abborrito vanno aggiunte delle circostanze che muovono anche a disprezzo. È dunque necessario, che per la detta pena si trovino determinati due diversi modi di esecuzione, che corrispondano ai due diversi caratteri del delitto.

La libertà naturale è il dritto di usar le nostre facoltà fisiche e morali per procurar la propria felicità secondo la propria inclinazione:

ci priva dunque di questo dritto qualunque pena ne inceppa l'esercizio, e ci costituisce in uno stato contrario alla nostra inclinazione. Secondo i diversi modi come questa privazione voglia regolarsi, potrà avere o l'uno o l'altro degli enunciati caratteri.

La deportazione in luoghi deserti, gli ergastoli, e tutte le reclusioni in cui il condannato quasi non trova conforto all'esistenza sono visibilmente l'espressione dell'abborrimento, poichè per tali pene quello è affatto segregato dall'umano consorzio.

Quei che son condannati ai pubblici lavori godono d'un'aria libera, non sono privi del commercio de'loro simili, e possono anche procurarsi de'soccorsi; ma sono giornalmente obbligati ad opere faticose. Questa pena a chiare note annunzia disprezzo, poichè riduce un individuo ad esser come il servo di tutti.

La relegazione in luoghi lontani, come isole e colonie, e la reclusione ne' castelli ben corrispondono al dispetto ed all'indignazione, dacchè per tali pene son privi i condannati della patria, della società de' loro amici, e della facoltà di scegliersi un più piacevole soggiorno; ma nel luogo assegnato godono di una piena libertà di azioni, e possono usar tutti i mezzi da rendersi felici. Questo stato è penoso, ma non ripugna a nessuna idea liberale. È

È anche men dura la detenzione, (purchè non si soffra in luogo angusto ed insalubre), perchè lascia il condannato nella sua patria, e non li toglie di veder le persone a lui care; e di riceverne e soccorsi e conforto. Sicchè può esser l'adequata espressione del semplice risentimento.

Mi dispenso di divisar tutti i generi di pena che secondo il mio sistema dovrebbero esser prescritti da un codice penale, e dee bastarmi di aver dato un saggio de' diversi caratteri per cui dovrebbe distinguersi una pena dall'altra. Lascio dunque di parlar delle privazioni dei dritti che riguardano la proprietà e la condizione: e sol mi chiama il mio soggetto a dire, perchè non ho inclusa fra le pene la privazione della stima.

La sanzione che priva un delinquente della stima de' suoi concittadini dicesi infamia. Benchè discenda al pari delle altre dalle naturali emozioni figlie del nostro senso morale, non può dirsi però che sia dettata dalla naturale tendenza della vendetta. Chi si risolve di vendicarsi del suo offensore intende di recargli un male corrispondente all'ingiuria: e se possono in lui più dello sdegno i sentimenti benigni e generosi, può desistere da questo proponimento: ma questo stesso uomo, avendo per la prima im-

impressione concepita un' idea sfavorevole del reo, non può cancellarla dall' animo suo ad onta di qualuuque sforzo di generosità. E chi è stato presente al fatto, o in seguito ne ha avuta contezza, ha concepita anch'esso la stessa idea sfavorevole del reo, ed ha contratta una simpatia coll' offeso e col suo desiderio di vendetta: or costui per varie ragioni potrà sposar la causa del detto reo, e farsi iutercessore presso all' offeso; ma non può anche volendo cangiar quella sua idea. L'infamia dunque non è parte di vendetta, ma è il risultato d'un' emozione spontanea indocile e pertinace: onde ha ben potuto assumersi la società l'esercizio della vendetta, giacchè ogni individuo potea spogliarsene, ma non potea riserbarsi il dritto di accordare o togliere a nessuno la stima generale, perchè non era possibile che fosse questa sottoposta a regola o a freno. Sicchè non è altro l'officio delle leggi fuorchè di additare al pubblico obbrobrio il delinquente che ne sia degno, officio gravissimo, perchè per esso acquista un espressione certa e solenne il concorde biasimo di tutti. Non è dunque meraviglia che si sia riguardata come una pena l' infamia, poichè la sola condanna le concilia consistenza ed importanza. Imperfettamente hanno finora le leggi adempito al descritto officio di pronunziar l'infa-

famia de'rei, ne' potea sperarsi di meglio in un' inesatta e viziosa classificazione di delitti; ma quando fossero distinte pe' loro varj caratteri, con semplice e precisa designazione potrebbbono dichiararsi infamanti tutte le pene espressive di disprezzo e di abborrimento.

Parecchi scrittori hanno valorosamente dimostrato con quanta sconcezza e nocumento si faccia abuso della pena d'infamia; ed i loro pensamenti tornano egregiamente in conferma degli esposti pensieri, dacchè non è meraviglia che con infelice successo abbia voluto convertirsi in pena un fatto di diversa indole e natura.

CAPO XII.

Della proporzione delle pene co' delitti.

Da lungo tempo si predica, che la punizione dee regolarsi con un' acconcia proporzione tra'l delitto e la pena: ma si è poi divisata la misura di tal proporzione? Allora potrà dirsi di essersi scoverta quando sarà certo che ad un dato delitto una data pena convenga, e non altra. Di questa verità era convinto il Beccaria, il quale propose, che colla pena dovesse farsi sentire al delinquente un patimento analogo a quella soddisfazione che si avea promessa dal suo misfatto: ma egli stesso si avvide che non è possibile di punire i ladri, i quali attentano alle proprietà altrui, colla simile privazione: e con un poco di riflessione si conoscerà, che nè pe' furti, nè per qualsivoglia altro delitto vien suggerita da tal masssima una pena opportuna ed adequata. Da' principj che ho svolti finora discendono le seguenti norme di proporzione, le quali non possono esser fallaci se veramente i detti principj son conformi alle naturali tendenze. Possono trarci in inganno i sistemi scientifici, e le acutezze metafisiche; ma è impossibile che non riescano

no sempre opportune e all'individuo, ed alla società le proporzioni della natura.

Nella punizione di ogni delitto è in potere del legislatore di scegliere il genere e il grado della pena. Quando saranno classificate le pene secondo i loro diversi caratteri, non sarà difficile di adattare al carattere di ogni delitto il genere di pena che abbia lo stesso carattere, e con semplicissima operazione si sceglierà pel delitto che muove ad abborrimento la pena espressiva di abborrimento. A discernere qual sia il carattere di un delitto, cioè quale emozione dallo stesso sia eccitata, gli basterà di consultare il comun senso morale che risuona nello stesso animo suo, e che si manifesta ne' giornalieri andamenti di tutti gli uomini. Or dunque al solo primo canone legislativo, cioè alla giustizia, è da attendersi per definire il carattere del delitto. Sarebbe inutile ed inopportuna qualunque considerazione di pubblica utilità, o qualunque riguardo di prudenza, perchè queste idee non si affacciano al pensiere del reo quando commette il delitto, non a quello dell'offeso quando è commosso dal risentimento, o da altra emozione che vi abbia affinità, nè in fine a quello di tutti gli altri che informati del fatto sentono

simpatia per l' offeso, ed antipatia pel delinquente.

Dovendo per l' opposto il grado della pena corrispondere alla gravezza del delitto, è chiaro che debba questo estimarsi colla guida del primo e secondo canone, perchè effettivamente si compone il danno delle conseguenze immediate, e delle conseguenze più lontane. È troppo manifesto che quando si vuole estimare il danno prodotto da qualunque causa, si pongono in conto tutti i mali che ne sono avvenuti.

Che se per qualche circostanza avvertita dalla sagacità e dalla prudenza del legislatore possa temersi che la rigida estimazione del delitto, e la congrua applicazione della pena abbia a produrre un male maggiore del delitto stesso, allora dovrà secondo i casi o pretermettersi qualunque pena, o mitigarsi, sia nel genere, sia nella gravezza. Oltrechè se i calcoli de' ribaldi sulla pena minacciata al loro delitto possono indurgli a più gravi eccessi, o se in qualunque altro modo si prevede che l' effetto della pena abbia a riuscir contrario all' intento, sarà anche necessario di mitigarla o variarla.

Era mio scopo di distinguere i diversi fini del-

delle leggi penali, e di ritrovare un metodo chiaro e preciso, col quale potesse regolarsi la punizione de'delitti, in guisa che si provvedesse a tutti i fini senza eccesso e senza discordanza: a questo scopo mi sembra di esser giunto. Se tante volte è riuscita dura e ripugnante alla comune espettazione l'applicazione delle leggi penali, egli è perchè quei che le scrissero nell'estimare i delitti e nel determinar le pene non attesero affatto alle comuni disposizioni di tutti gli uomini. Quindi con intemperante facilità elessero di adattare a qualsivoglia delitto or l'una or l'altra pena, quasichè i sacri caratteri della giustizia potessero essere variabili, e subordinati ad estranee considerazioni. Quali sono state le conseguenze di un si malinteso stile di legislazione? Non si è ottenuta un'efficace repressione de' delitti, perchè a'colpevoli non si è sempre mostrato il pericolo di un'adequata condanna; la morale pubblica si è spesso trovata in guerra colle leggi, e talvoltà dalle stesse è stata pervertita; e la pubblica opinione ha quasi sempre serbato il suo proprio andamento, nulla curandosi se con esse s'incontrava, ovvero si dipartiva dalla loro decisione. Eppure si parla e si scrive tuttogiorno dell'influenza delle leggi sù i costumi, mentre o poco o nulla suo

da esse fomentati i sentimenti di lealtà, onore, delicatezza, ed umanità coll'apparenza di un ben inteso ribrezzo pe' delitti di un opposto carattere. Quindi si veggono promiscuamente accomunati nella stessa pena tanti delinquenti d'indole diversa, e sempre ne avviene che i meno reprensibili pel commercio de' più malvagi vanno a maggiormente depravarsi nel luogo stesso ch'era destinato alla loro emendazione. Sono stati finanche incerti e mal sicuri de'loro doveri i magistrati criminali: talvolta è accaduto che il giudice inteso all'esatta e precisa osservanza delle leggi è incorso nella generale disapprovazione, ed è stato tacciato di rilasciatezza o di ferocia; ed assai più spesso hanno ceduto i giudici all'interna voce dell'animo loro, e per mezzo di mendicate e false interpretazioni hanno schivata la rigorosa applicazione del testo. In questo modo, volendosi ovviare al male di una difettosa legislazione, si è abbracciato un altro male, cioè una viziosa giurisprudenza; ed è stata forse anche più funesta pe' suoi effetti questa medicina, dacchè, tolto una volta il freno all' arbitrio ed alle sottigliezze forensi, son trascorse fuor di ogni limite, ed hanno esteso l' impero delle controversie in una materia che più di ogni altra abbisogna-
va

va di precisione ed esattezza. Ed in conseguenza della stessa causa non sono riusciti utili quanto dovea sperarsi gli sforzi di tanti valorosi scrittori, i quali hanno indicate a' legislatori tante mire di pubblica utilità, mentre costoro, non avvisandosi come potessero secondarle con adequata e conveniente proporzione, tenevano i loro scritti in conto di produzioni leggiadre sì, ma poco atte a suggerir buone leggi.

Quì hanno fine le mie idee generali sulla teorìa di legislazione penale. Se mai avessi avuto la ventura d' incontrarmi nei non fallaci principj di questa materia, potrei dire di aver divisata una semplice e piana formola per non errare nella dettazione di una legge; e sarebbe la seguente; *Determinare il carattere e la gravezza di un delitto, e quindi adattarvi la pena corrispondente nel genere al detto carattere, e nel grado alla detta gravezza, salve le mitigazioni che in qualche caso possa suggerir la prudenza.*

CAPO XIII.

Dell' applicazione degli esposti principj.

Mi trovo di aver detto nel capo IV. che la terza dimostrazione della verità ed adequatezza de' miei pensieri debba ritrovarsi nel successo della loro applicazione. Avendo ordinatamente divisate in tutta la loro serie le mire generali che a mio avviso debbono seguirsi dai conditori delle leggi penali, non posso dissimular che lo stesso argomento mi chiama a quest' ultimo genere di dimostrazione. E questo era stato il mio non ignobile proponimento, dacchè avea disegnato di versarmi su tutte le diverse parti di un codice penale, e di esaminar se mai per ciascuna di esse mi suggerissero i miei principj qualche nuova mira, qualche nuova partizione di delitti, e qualche nuova graduazione di pene; e mi proponeva di consultar le leggi penali di tutti i popoli e di tutti i tempi, non tanto come monumenti di sapienza, quanto come l' oracolo dell' invariabile senso morale.

Sebbene io abbia fondata la proposta teoria sopra pochi e semplici principj, nessuno però è più di me convinto che sia vasta e scabro-

sa

sa impresa la produzione di un buon codice penale, opera che abbisogna di un'estesa cognizione di tutti i danni emergenti da ogni delitto, di un sagace prevedimento di tutti i pericoli nascosti in ogni pena, di un'accorta fecondità di precauzioni e compensi , e di un maturo ponderare tra 'l maggiore o il minor male. Nella immensa varietà de'casi che possono meritar punizione fà d'uopo che un solo non sfugga alla previdenza del legislatore, e che si attenda in ciascuno al vario ed incerto concorso delle diverse circostanze che vagliano ad imprimere or uno or un altro carattere al delitto, e ad accrescerne o menomarne la gravezza. Se non si saranno abbracciati tutti i casi col pensiere, e se non vi si saranno adattate le pene con giusta proporzione, sarà inev.tabile che le condanne riescano spesse volte poco giuste e inadequate. Che se a schivarsi un tal pericolo voglia lasciarsi ai giudici un' estesa libertà nell' applicazione delle pene, ne nascerà un arbitrio che potrà riuscire assai più dannoso. Preveduti poi tutti i delitti, e distinti con tanta diligenza gli uni dagli altri, converrebbe schierargli con una conveniente classificazione, anzichè dividerli giusta l'usato stile in poche classi con generali astrazioni. E ben altra impresa l'annoverar-

rargli in tal modo che rimangano salve tutte le differenze, ed esporgli con tal precisione ed esattezza, e classificargli con tal ordine che si schivi la confusione, e si precluda ogni adito alle false interpretazioni, ed alle sottili distinzioni del foro.

Una sola obbiezione potrebbe farsi ad un codice penale così scritto, cioè che riuscirebbe più lungo e più voluminoso di quelli che in questi ultimi tempi si son pubblicati. Ma a chi mai sarebbe incomoda questa mole? Non già al maggior numero, dacchè, come più sopra ho detto, nessuno legge il codice penale, ed ognuno presume che contenga delle disposizioni conformi alla giustizia: il perchè per la totalità d'una nazione quel codice sarà veramente buono che in tutti i casi corrisponderà ad una sì giusta espettazione. I magistrati poi, e quegli altri che per proprio istituto sono in obbligo di fare studio delle leggi non potrebbero certamente spaventarsi di veder cresciuto alquanto di mole un codice, e ne avrebbero benanche un ampio conpenso nel diminuito bisogno di nuove leggi, e ne' più stretti confini in cui sarebbe rinchiusa la giurisprudenza criminale.

Malgrado la baldanza che mi avea fatto concepire il disegno di provare in questa pale-

destra le mie forze, son consapevole a me stesso di non esser pari all'impresa. Nemmeno però mi avrebbe distolto dall' assunto una sì giusta diffidenza di me stesso, se non mi fossi accorto che non mi è concesso di farlo. Essendo costretto da' doveri della mia carica (a) a laboriose e non intermesse applicazioni, ho dovuto assegnare interrottamente a questo lavoro quelle ore che più legittimamente andavano consecrate al riposo; e già mi avveggo che fatto ormai stanco l'ingegno è divenuto incapace di prolungare i suoi sforzi. Necessità dunque mi astringe a deporre ogni pensiere dell' audace imprendimento, e di offrire soltanto al lettore alcune riflessioni isolate, che potranno riguardarsi come poche frazioni del lavoro che mi avea proposto. Le stesse son cadute principalmente sopra i generali teoremi della legislazione penale, ed anche riguardano qualche caso particolare: e per meglio liberar la mia fede, vi ho aggiunto il disegno d'una legge sulle ferite ed altre offese nelle persone. Vagliano queste ultime pagine per un saggio dell' applicazione de' miei principj.

E non

(a) Quella di Procurator Generale presso una Corte Criminale sostenuta nel corso di sei anni in quattro diverse provincie.

E non voglio tralasciar di soggiungere, che se queste altre mie idee, e sopratutto se la legge da me abbozzata mal incontreranno l'assentimento de' miei lettori, non se ne dovrà desumere per certa conseguenza che i principj sono erronei e fallaci. Benchè lo sperimento dell'applicazione sia la miglior prova in simili materie, non è vero però che altri non possa meglio tentarlo fuorchè lo stesso autore de' principj; anzi non è cosa strana che un matematico, il quale abbia teoricamente meditato un principio di meccanica, sia poco felice nell'invenzione di una macchina, che taluno saprà poi meglio congegnare; ed è piuttosto probabile che la stessa abitudine, per cui è stato rivolto il suo ingegno a considerazioni astratte e generali, lo renda disadatto ad un'opra che richiede opposte disposizioni.

CAPO XIV.

De' fondamenti della pubblica punizione.

Dacchè vi hanno società civilizzate vi hanno leggi e magistrati per la punizione de' delinquenti: eppure non sono ancora certi in dritto pubblico i fondamenti di questa istituzione. Ultimamente risvegliò questa questione il Beccaria, e con molta forza di ragioni produsse l'opinione di Rousseau ed altri autori, che con reciproco consenso nella prima associazione si assoggettarono gli uomini ad esser puniti se mai trascorressero a delitto. Non mi fermerò ad esaminar questa sua opinione, la quale da molti è tenuta nel conto di uno splendido paradosso, e da tutti è reputata feconda di conseguenze impraticabili. Il Filangieri l'ha vigorosamente confutata, e più ancora l'ha screditata nell'uso pratico l'irrefragabile esperienza.

Lo stesso Filangieri, dovendo surrogare alla combattuta teoria di Beccaria un altro principio che servisse di base al sistema di punizione, ricorse all'opinione di Grozio, che per legge di natura ogni uomo che si è serbato innocente ha il dritto di punire i colpevoli: ma abbellì ed avvalorò siffatto principio colle sue proprie ra-

ragioni. Mi giova di darne un compendio: *È indubitato che ad ognuno è lecito di respingere ed uccidere l'ingiusto aggressore: or dunque in questo caso costui ha perduto il dritto di conservar la vita, e l'aggresso ha acquistato il dritto di toglierla. Ma se l'aggresso è rimasto ucciso, tanto più è da dirsi che l'aggressore omicida abbia perduto il dritto di vivere. E non sarebbe strano che gli rimanesse salva la vita, sol perchè ne ha privato quel solo che avea il dritto di toglierla? E non è piuttosto da dirsi che questo dritto si diffonda sul resto degli uomini, de' quali ciascuno è custode e vindice delle leggi naturali? E non sarebbe una stranezza l'ammettere, che per uno stesso fatto si perdesse e non si perdesse da un momento all'altro il dritto prezioso della vita? Sarebbero state inutili le leggi naturali se non avessero avuto a soffrire alcun danno i violatori delle stesse: or così sarebbe avvenuto dove non fossero stati rivestiti tutti gli uomini del dritto di punizione. Comunemente si osserva che gli uomini son presi da benevolenza per gl'ingiuriati, e da avversione per gli offensori, ed essendo certissimo che le operazioni della natura sono sempre corrispondenti ai suoi fini, non può dubitarsi che siffatte disposizioni sono indirizzate a facilitare il gran fine della puni-*

zio-

zione confidata ad ogn' individuo. In fine lo stile che serbano tutte le nazioni di farsi guerra non solo pel risarcimento dell' ingiuria propria di ognuna, ma non meno pel risarcimento dei torti sofferti dagli amici, e dagli alleati non può avere altro fondamento di ragione che questo dritto originario di tutti gli uomini (a).

La proposizione fondamentale di tutto il ragionamento è questa, che ogni uomo è custode e vindice delle leggi naturali. Ed infatti, dice l' illustre autore, sarebbero state inutili queste leggi dove non avessero avuto a soffrire alcun male i violatori di esse. La proposizione è tanto vera che non vi ha che ridire, ma poco vale a dimostrare il suo assunto. Non bastava di provar ch' era confacente alle mire della natura di far sì che fossero osservate le sue leggi; ma era necessario di provar che altro mezzo non vi avea, e che questo appunto avea prescelto. Nè

(a) È notabile che dopo d' aver l' autore premessa questa sua teoria, quando passa a tesser la storia dei varj progressi pe' quali gli uomini pervennero a far leggi e costituir magistrati, rammenta sempre con molta erudizione l' antico esercizio della vendetta, e non addita un' epoca, e non cita un esempio del general dritto di punizione.

Nè stringe meglio la voluta assurdità, che in diverso modo nello stato naturale sarebbero stati salvi tutti gli omicidi, dacchè a render loro il giusto merito del mal fatto non era necessaria l'opra ed il dritto di tutti i superstiti, ma bastava un solo: onde questo argomento non vale a provar più di questo, che necessariamente all'ucciso dovea sopravvivere qualcheduno che ne facesse vendetta. E quanto alle costanti disposizioni del nostro animo, non v'ha dubbio che annunziano l'intenzione della natura, che i rei sieno puniti; ma in verun modo non dicono che appartenga ad ogni individuo il dritto della punizione. Che se poi le nazioni vengono talvolta a guerra tra loro, perchè l'una sposa la causa dell'altra, ciò vuol dire che l'una si associa alla difesa o alla vendetta di un'altra, come nel primitivo stato della natura un individuo avrebbe prestato il suo soccorso ad un altro individuo.

Non hanno dunque molta sodezza le ragioni assegnate dal Filangieri a dimostrazione del suo assunto. Ma potrà poi reputarsi plausibile una simile proposizione? Si corra col pensiere alla vita libera ed indipendente che menavano gli uomini prima d'ogni società, se pur si son veramente ritrovati in tale stato: potrà credersi, che l'uno potesse assumersi il dritto

di

di chiamare ad esame le azioni dell'altro? Vivendo isolati, ed erranti, come poteano fare attenzione alle vicende ed all'oprare di ognuno, onde giudicar della legittimità o ingiustizia di un fatto, e determinarsi alla punizione? Ovvero vorrà credersi, che ne aveano contezza per l'esclamazioni degl' ingiuriati, e che (come in questo caso avrebbe dovuto praticarsi) teneano banco e ragione, ed udivano le giustificazioni degli accusati prima di risolversi a punirgli? Non tutte le violazioni delle leggi naturali avrebbero meritato di esser punite di morte: or nel caso di tutte le violazioni più lievi, come avrebbe potuto evitarsi che il colpevole fosse stato e trenta e quaranta volte punito se a trenta o a quaranta individui fosse piaciuto di farla da giudici in quell' incontro? Lascio di descrivere la discordia i sospetti le insidie e l'incessante stato di guerra, in cui per tale condizione della loro natura si sarebbero ritrovati i miseri mortali.

Questo preteso dritto di punizione è dunque mal dimostrato per via di argomenti, e non quadra affatto a quello stato di vita selvaggia nel quale avrebbe dovuto esistere: eppure è questa la miglior base che abbia avuta finora l'intero sistema di legislazione penale.

Nell'opera del Signor Romagnosi, di cui al-

trove mi è convenuto discutere alcuni principj, ritrovasi però una nuova opinione sullo stesso soggetto. Son costretto ad esser più lungo nel farne l'esame, perchè è poggiata sopra più vaste e complicate considerazioni.

Egli assume, che la società formata dall' aggregato de' suoi primi selvaggi non già per patto e convenzione, ma per necessaria tendenza della nostra natura, atteso il dritto che ha di conservar la sua aggregazione, si è trasformata in una vera persona morale, a cui convengono il dominio, la libertà, e la difesa non diversamente che se fosse una persona reale. E proprio della stessa dichiara essere il dritto di punizione, col quale protegge i suoi proprj dritti, e quelli degl'individui, essendo importanti sì gli uni che gli altri alla sua felice conservazione.

Prima di far qualche esame di questa teoria mi giova rilevar che l'autore con un salto solo ha divorato uno spazio immenso, che avrebbe dovuto percorrere gradatamente secondo la vera natura delle cose. Dallo stato, ch'egli dichiara ipotetico, di selvaggi disgregati ed indipendenti fà passaggio ad una estrema civilizzazione, quale è quella di ogni popolo presso a cui vedesi confidata a' magistrati la punizione de' delitti. Ma il fatto è ben diverso da questa

sta rapida successione di cose. Le memorie storiche di tutte le nazioni depongono con solenne uniformità, che prima di esser giunte a siffatta perfezione si sostennero in diverse forme di men felice associazione, nelle quali era debolissimo l'ordine pubblico, insufficiente il freno della pubblica disciplina, scarse le attribuzioni de'magistrati, e nulla in tanti casi la repressione delle leggi: nè di tali memorie possiamo dubitare, quando anche oggigiorno si veggono congregati in varie imperfette società tanti popoli del globo. A sciogliersi da questo impaccio esclama l'autore, che poco importa di saper con quale andamento si congregarono le genti, che l'ignoranza e la ferocia di coloro che vissero nell'età remote non hanno potuto sottometterci e darci norma, nè dobbiamo trascurar le verità che abbiamo alfine scoverte, perchè ad essi erano ignote. Se queste verità pur ora scoverte fossero tanto evidenti che valessero ad escludere ogni dubbio, sarebbe certamente inutile e superfluo d'indagar le stesse cose per via di ricerche storiche: ma essendo tuttora incerto, se i principj da lui divisati meritano il nome di verità, è giusto ed è lodevole che vengano posti al confronto de'fatti, ed è anche ragionevole che gli renda mal sicuri e dubbiosi appunto la loro dif-

 for-

formità dalle vicende di tutti i popoli conosciuti. Ma è necessario di esaminar più dappresso i suoi pensieri.

Altro è dir che lo stato di società è conforme alla nostra natura, ed altra cosa è l'affermar che alla stessa sia unicamente conforme quella forma di società che si ravvisa presso alcuni popoli culti, e principalmente in Europa. La prima proposizione a me sembra verissima, perchè è avvalorata dal fatto, e dalle più certe e note disposizioni della nostra natura : la seconda è smentita altamente dal fatto stesso, essendo inconcepibile che tanta parte della nostra specie sia rimasta per tanti secoli in una condizione di cose ripugnanti alla propria natura. Quando afferma dunque l'autore, che la pretesa aggregazione per via di patti e convenzioni è una chimera, s' incontra col vero sino a questo segno, che non ha potuto mai darsi quell'assoluta salvatichezza ch'egli in ipotesi ha proposta : ma avendo egli presentato come unica e vera forma di società quello stato di cose in cui si esercita dall' autorità pubblica la punizione de' delitti, ha asserito quel che non ha dimostrato, e che non era possibile di dimostrare. La natura, che non ama di andare per salti in nessuna sua operazione, nemmeno ha sospinto gli uomi-

mini in un istante dalla rozzezza alla civilizzazione, ma con lenti e ben distinti progressi gli ha fatti passare dall' uno all' altro stato. Or dunque qualunque passo verso il vivere civile è stato l'effetto dell'industria ed avvedimento degli uomini; e non potrebbe senza stranezza immaginarsi, che ne' diversi andamenti di questo lungo e graduato passaggio sieno stati essi trascinati ad un cangiamento senza nessuna loro elezione. Il perchè, se a questo segno di perfezione di coltura son giunte le nazioni, è questa l'opra degli uomini, la quale è riuscita (e come potrebbe essere altramente ?) pienamente conforme alle intenzioni della natura. Meriterebbe di esser detta l'opra della sola natura, se di primo suo getto avesse fatto sorgere fra gli uomini tante perfette società. Gli scrittori di giuspubblico i quali hanno asserito, che la più rozza associazione fù l' effetto di un contratto si sono dunque dipartiti dal vero, se pure non è stato loro avviso di produrre una probabile ipotesi per dare una base ai loro sistemi : ma nemmeno si è apposto al vero l' autore, che sostiene di aver dovuto per necessaria legge di natura congregarsi gli uomini nella forma di società da lui proposta.

Non senza ragione ha impreso a dimostra-

re il Signor Romagnosi, che a ridur la società a quella forma ch' egli ha delineata non ha dovuto per nulla concorrere l'opra e l'elezione degli uomini: gli era necessaria questa premessa per potere alla stessa società assegnare il dritto di punizione indipendentemente dal volere e dagl' interessi degl' individui: ed a ciò era obbligato, avendo sostenuto nella prima parte della sua opera, che agl' individui altro dritto non compete che quello dell' istantanea difesa. I dritti, egli dice, per loro propria natura sono tanto certi e precisi che non possono nè aggregarsi, nè confondersi, nè trasformarsi, ma nascono schietti ed invariabili secondo lo stato delle cose. Ma giornalmente i dritti si trasmettono da un individuo all' altro, e quando i dritti di tutti vengono ad esser trasmessi al principe o al magistrato, vanno a cumularsi in modo che chi gli ha raccolti può estenderne l' esercizio e l' efficacia dovunque ne sorge l' occasione.

La società, dice l' autore, è una vera persona, ed ha una personalità di dritto per la conservazione del suo proprio stato d' aggregazione. Non è idea nuova che il corpo dello stato sia rappresentato come una persona morale, poichè da lunghissimo tempo si è adoprata questa ingegnosa figura per significare quel

quel che si appartiene collettivamente a' comuni interessi: così pure vengono detti persone morali tutti i corpi riuniti in qualunque modo di amministrazione; e ne' paesi monarchici, dove l' autorità sovrana risiede presso il solo principe, si usa pur la parola *governo* per enunciar la detta autorità quando si manifesta negli atti del ministero. Ma nel senso dell' autore questa espressione racchiude altro senso, perchè non vuole che si creda essere state necessarie a rivestir del suo carattere la persona morale le facoltà ch' erano state proprie di ciascun individuo; ma bensì pretende, che per lo stesso fatto dell' aggregazione ella acquista un tal carattere. Non giungo ad intendere le sue idee: l' espressione *persona morale* è una vera astrazione che non ha realità; ed in questo senso le qualità e le caratteristiohe di questo fantoma debbono esser puramente imaginarie. Che se poi vuol dirsi che la suddetta espressione rappresenta un' idea positiva, cioè l' aggregazione degl' individui, allora sarà necessario che le sue proprietà sieno unisone al fatto positivo, cioè alle facoltà degl' individui aggregati. Di questa evidentissima verità conviene presso a poco l' autore; ma gli sembra di uscir d' impaccio affermando, che ogn' individuo aveva delle qua-

lità e determinazioni che raccolte insieme producono il dritto di punire, come tre linee insieme accozzate fanno un triangolo. Mi dispenso d' immergermi insieme coi miei lettori nelle sottigliezze metafisiche, e lascio d' indagar se dalle divisate qualità e determinazioni può nascere un risultato diverso dalla loro indole particolare: e molto meno debbo esaminar quanto quadra al caso l' esempio delle linee riunite in figura triangolare. Certamente non basta asserir che la società mercè la stessa sua aggregazione è munita di questo dritto: fia dunque meglio che chieda all' autore, quali sono queste qualità e determinazioni, e come mai generano un tal dritto in grazia dell' aggregazione. Egli risponde, che sono l' amor della felicità, e il bisogno di allontanare i mali; ma non dice, per quali ragioni da questi fonti prende origine un dritto proprio della sola società nel suo metafisico carattere di persona morale, quando piuttosto serbano con esse una più visibile relazione l' utilità e la salvezza degl' individui. Di ben altre ragioni vi sarebbe stato bisogno per giungere alla dimostrazione di un assunto tanto scabroso.

Mi rimangono a discutere alcune considerazioni, mercè le quali alla sola società concede

de l' autore il dritto di punizione . Esaminerò nel tempo stesso, se dalle medesime è avvalorato il suo singolare carattere di persona morale .

I. *Ravvicinatisi gli uomini l' uno all'altro, siccome si son moltiplicati i loro mezzi di giovarsi scambievolmente, così son cresciuti enormemente quelli di offendersi, e si è aperto un vasto campo all' intemperanza dell' egoismo:: quanto non sarebbe dunque funesta l' impunità?* Questa è una certissima verità di fatto , di cui è tanta l'autorità che per essa da tutti i popoli culti si è creduta necessaria la punizione de' misfatti; e mentre si disputa tuttavia intorno ai principj sù cui è fondata la legittimità della stessa , se ne serba invariabilmente lo stile. È sembrato però necessario a tutti i buoni pensatori di rintracciare un principio di ragione sul quale sia poggiata la detta usanza , non essendo possibile che un sistema tanto essenziale allo stato di civilizzazione non abbia un fermo e legittimo appoggio. Si è creduto inoltre con buona ragione , che a determinar con acconce regole la definizione de' delitti , la scelta delle pene , ed una retta proporzione tra quelli e queste sia necessario di saper l' origine del dritto di punizione . Or dunque produrre in argumento il bi-

bisogno di punirsi i delinquenti egli è un volere spiegare il fatto col fatto, cioè lasciar la questione ne' suoi primi termini. E molto meno può valer poi questa ragione di fatto a render chiaro, che si appartenga il dritto di punizione alla società come una persona morale in tutto diversa dagl' individui che la compongono. Sarebbe in un certo senso ciò vero se la frequenza de' delitti minacciasse soltanto l' aggregazione, e non già ogni particolare individuo: ma è pur certo che il maggior numero de' delitti, ed i più frequenti fra essi offendono direttamente gl' individui, benchè di rimbalzo ciascuno anche noccia al corpo sociale. Perchè dunque il bisogno di togliere a' malvagi il privilegio dell' impunità dovrebbe produrre un effetto proprio della sola aggregazione?

II. *Le circostanze proprie dello stato socievole stringono con una sì certa connessione il passato col futuro che ben può la società preveder la sinistra conseguenza di un delitto, dove rimanesse impunito; ed attesa la natura della cosa, non può ritrovarsi altro efficace mezzo di preservazione in luogo della punizione de' delinquenti.* È pur troppo innegabile che in generale (poichè ben può avverarsi frequentemente il contrario ne' casi partico-

ticolari) l'impunità de' delitti riesce funesta ad ogni popolo civilizzato; e per conseguenza non può dubitarsi che il prevedimento di futuri danni e disordini sia in questo caso munito di una bastante certezza. Si conceda pure che una tal certezza del futuro renda legittima la punizione, e si supponga benanche che da nessun altro principio possa discendere questo dritto. Debbo ripetere quel che ho detto più sopra? Se le mie riflessioni sono state ben accolte da' miei lettori, diranno essi stessi, che siccome il pericolo minaccia più gl' individui che la società, così anche il prevedimento vuole accordarsi non meno ad essi che a questa. Se dunque il dritto nasce dal prevedimento, si appartiene non solo alla società, ma sì ancora agl' individui. Come può dunque dirsi che questo dritto appartiene esclusivamente alla società? Che se qualcuno volesse opporre, che il pericolo è una conseguenza dello stato di civilizzazione, nel quale alla sola società si appartiene il dritto di punizione, caderebbe in un vizioso circolo d' idee, e peccherebbe contro i più solenni canoni logici. È ben chiaro esser questo appunto il soggetto della discussione, se alla società per la propria indole della sua aggrega-
zio-

zione compete esclusivamente il dritto di punire i colpevoli.

III. *Vi ha una mutua obbligazione tra l'individuo e la società. Se dunque quello ha violato il suo dovere, non è più tenuta la società a rispettare, ed a proteggere i suoi dritti.* Questa proposizione che enunciata da ogni altro pubblicista sarebbe consona al suo sistema, nell' opra del Signor Romagnosi riesce contraddittoria a' suoi principj. Non vi è autore di queste materie che per la punizione non abbia creduti trasfusi nella società i dritti che originariamente appartenevano agl' individui; ma egli si è avvisato ch' ella abbia un dritto di cui erano essi sprovveduti. Ogni individuo non solo è tenuto al dovere di non ledere i dritti della società, ma parimente è obbligato a non offendere altri particolari individui; e se ha ragione di aspettarsi a vedere rispettati e protetti i suoi dritti da quella, è puranche vero che similmente a questi incumbe l' obbligazione di rispettar tali dritti. Se dunque la società per la ricevuta offesa è dispensata da' suoi doveri, perchè non dovrebbe esserne anche dispensato ogni altro individuo? O dunque l' autore si è contraddetto, ovvero ha inteso appoggiarsi alle sue anteceden-

ti

ti ragioni, per le quali ha creduto che sia esclusivamente riserbata la punizione alla sola società: ma in questo caso questo terzo argomento ricade nelle cose già dette, e non meritava di esser prodotto isolatamente. Egli è vero che il dovere di protezione è proprio della sola società; ma ad arrecar qualunque male ad un delinquente a riguardo del mal fatto non basta di essere sciolto da questo dovere, m sibbene da quello di rispettare i suoi dritti, al quale ciascun uomo è tenuto. Laonde secondo il sistema del Signor Romagnosi ogni particolare individuo potrebbe scontar la sua ingiuria col danno del colpevole, e potrebbe farlo liberamente, perchè il medesimo si ritroverebbe decaduto dal suo dritto di essere rispettato. Sarebbe anche una conseguenza di questi principj, che in qualunque caso potrebbe infligersi dalla società la pena dell' esilio, colla quale verrebbe ad esser posto fuori della stessa chi avesse perduto ogni dritto alla sua protezione. Ma non se ne potrà mai desumere, che il dritto di punizione si appartenga esclusivamente all' aggregato sociale, e nemmeno conseguentemente che questo ne sia rivestito pel suo specioso carattere di persona morale.

IV. *La punizione non è altro nel vero fon-*
do

do della cosa che un dritto di difesa modificato , o *voglia dirsi riflesso* . Comunque in più di un aspetto possano ragguagliarsi queste due idee tra loro, egli è però certo che nella parte più essenziale son diverse, poichè la difesa distoglie l' ingiuria , e la punizione sopravviene dopo di essersi quella commessa. E merita benanche di essere rammentata la solidissima riflessione del Pastoret , che ordinariamente un delitto offende debolmente in qualche sua parte lo Stato, ma non minaccia certamente la sua dissoluzione . Del resto , o che la difesa e la punizione sieno la cosa stessa , o che sieno l' una dall' altra diversa , non potrà ritrarsene nessuna induzione intorno all' origine del dritto di punire i delinquenti.

Abbia quì fine l' analisi delle ragioni sù cui ha fondata il Signor Romagnosi la sua nuova opinione. Ma se dessa fosse ammessa per buona e dimostrata , ne riuscirebbero forse felici le applicazioni ? Più sopra ho detto , che nell' ordinaria frequenza delle cose è perniciosa l' impunità de' delitti ; ma ogni lettore sarà meco d' accordo , che non è tanto rigorosamente vero questo fatto che non faccia luogo a parecchie eccezioni. Or sarebbe opportuno che un imputato avesse la speranza di andare

re impunito del suo misfatto sulla considerazione di non potersi temere alcun danno dalla sua impunità? Un delinquente arrestato molti anni dopo il commesso delitto non avrebbe ragione di sostenere, che, essendo caduto il fatto in dimenticanza, siasi estinta la comune curiosità che sola avrebbe potuto render nota la sua condanna, e che in conseguenza non potrebbe con buona ragione essere altramente punito che coll' esilio, poichè questa pena basterebbe ad ovviare al sinistro effetto che potrebbe produrre il suo aspetto nell' animo di chi lo vedesse libero e tranquillo nella sua patria? Vi son de' delitti occulti, e taluni particolarmente non solo al timor della pena, ma parimente alla vergogna de' rei debbono la loro oscurità; ed a costo di molto stento ed affannose indagini riesce qualche volta di acquistarne la notizia, e di produrne le pruove: tali sono, per esempio, gli aborti procurati e gl' infanticidj. Un reo di simil delitto, se fosse stato scoperto non per qualche naturale e palese indicazione del fatto, ma per l' inquieto frugar d' un inquisitore, vedendosi tradotto in giudizio, non avrebbe ragione di esclamare: *A qual fine vi siete tanto affannati per convincermi colpevole? Se vi spaventavano i danni dell' esempio d' impunità*

nità , non dovevate curarvi del mio oprato che a nessuno era noto , e dovevate esser certi che timor di pena e timor d' ignominia mi avrebbero fatto custodir gelosamente il segreto . Era dunque più conducente al vostro scopo di comprimere lo scandalo , e non permettere che si sapesse che possa commettersi un simile delitto. Ma a voi è piaciuto di suscitare il male per potervi apprestar la medicina ; ed avete imitato il maligno orgoglio del Legato di Lucullo, che volle suo schiavo un povero Grammatico per accordargli poi con fastoso benefizio la sua libertà (*a*).

E quali sarebbero poi le proporzioni ed i confini delle pene secondo cosiffatti principj ? Ammessa la massima di potersi recar giustamente tanto male ad un colpevole quanto fosse necessario a rimuovere il danno dell' impunità , finchè non si vedesse in tutto intralasciato un genere di delitti , si crederebbe giusto di accrescerne la punizione . In conseguenza non vi sarebbe nessun freno per contenere il legislatore , e nessuna proporzione fissa si darebbe giammai tra le pene ed i delitti ; anzi ba-

(a) Fù Murena , come racconta Plutarco nella vita di Lucullo.

basterebbe in ogni epoca il lieve motivo di essersi commessa con qualche frequenza una o un' altra reità per dettarsi pene più dure e severe. Così difatti si è tante volte praticato; e se voglia ricercarsi il perchè di tante leggi esorbitanti e feroci che non rade volte si son pubblicate, si troverà di esserne stata causa qualche insolita frequenza di delitti, onde si crederono insufficienti altre pene più miti. Sò bene che non è questo l' avviso dell' autore; ma son queste le naturali e spontanee conseguenze della sua teoria,

Se finora non si è potuto dare una solida base di ragione al sistema della pubblica punizione, merita di acquistar qualche antorità quella teoria che evidentemente ne addita il dritto l' origine ed i progressi.

CAPO XV.

Dell' equità .

Non vi è parola di cui si faccia tanto uso ne' tribunali quanto quella di equità , e non vi è parola di cui sia men certo e determinato il significato. Si usa comunemente nel senso di un benigno temperamento ad onta del preciso voler della legge ; ma non ancora ha saputo additar nessuno in quali casi , e con quali regole debba usarsi . Ci è venuta questa parola dalle leggi Romane , dalle quali è adoprata certamente in ben altro senso , poichè qualche volta si fa discendere dall' equità una disposizione rigorosa che non si ritrovava nel testo della legge (*a*) . Dovrebbe credersi , che non vi abbia certa definizione di questa parola , e che non sia riuscito di rintracciarla ad onta di qualunque sforzo ; e pure da lungo tempo è certo e noto il suo significato.

Aristotele nella stessa opera in cui tratta della giustizia ne ragiona ampiamente ne' seguen-

(a) Vaglia per esempio la legge 1. *ff. si is qui in testam. liber esse juss. er.*

guenti termini : *L' equità è lo stesso che il giusto , ma non secondo la legge , anzi raddrizza la giustizia legale. Di questo è causa che la legge è generale, ed intanto sopra alcuni casi particolari non è possibile di ben dire in termini generali. Nelle cose dunque dove è necessità di parlare in generale , e non è possibile di dir bene per tutti i casi la legge si attiene a quel che accade il più delle volte: e non ignora che fallisce in qualche parte , e non lascia però di essere scritta rettamente. Imperocchè il vizio non sta nella legge , e nemmeno nel legislatore , ma nella natura della cosa , attesa l' immensità de' casi pratici . Quando dunque una legge parla in generale , e si presentano alcuni casi fuori de' termini generali , allora in quel che pretermise il legislatore , e fallì per la precisione de' termini stà bene di emendar la sua omissione , e di dir quello che avrebbe detto egli stesso se fosse stato presente , e sapendolo avrebbe prescritto . Però dessa è giustizia, ed è superiore all' altra giustizia, non già al preciso senso della legge , ma all' inesattezza causata da tale precisione . È dunque per sua propria natura l'equità un correttivo della legge dove per la sua generalità manca al suo proposito : dacchè questa è la ragio-*

 ne

ne per cui non tutte le cose son regolate dalla legge, essendo impossibile di far leggi sopra talune cose; onde vi è bisogno di un decreto del popolo. Imperocchè dell' indeterminato anche il regolo vuol esser indeterminato, come usano i muratori di Lesbo un regolo di piombo che si piega secondo la forma della pietra, anzichè restar fermo: e così piegasi alle cose il decreto del popolo (a).

Non è questo il luogo opportuno di esaminar con quale bontà di ragioni parve ad Aristótile, che le estemporanee deliberazioni popolari fossero il miglior mezzo di far valere in ogn' incontro l'equità, opinione nella quale naturalmente fù tratto dalla forma del governo Ateniese. È certo però che per lui sappiamo essere officio dell' equità di emendar l'applicazion della legge, quando si presenti un caso in cui il senso preciso della stessa ripugna a' principj della giustizia. Questa idea era per lui chiara e specchiata, perchè avea già divisato nella stessa opera sua che intendeva per giustizia la proporzione: dimodochè, secondo il suo pensare, in ogni caso, che deciso secondo la legge scritta non serberebbe la debita proporzione, vi è biso-

(a) Aristotile morali libro V. cap. 8.

sogno di equità. Sembra che i Romani Giureconsulti in questo senso usarono questa parola; e la loro ovvia massima, che non bisogna stare alle parole della legge, ma è da riguardarsene l'intenzione, e la punizione *extra ordinem* spesse volte da essi commendata discendono naturalmente da questo principio. Non mi è noto però nessun responso in cui si trovi detto che nel caso in questione vi era bisogno di equità, perchè l'applicazione rigorosa della legge produceva una sproporzione contraria alla giustizia: onde mi confermo nell'avviso, che non riusciva ad essi facile nell'uso pratico l'applicazione del principio astratto di proporzione, e non troppo se ne prevalevano.

Supposta una legislazione penale che fosse fondata sulle basi delle naturali tendenze, sarebbe assai più facile di ravvisar la dissonanza della rigorosa applicazione di un testo di legge dal vero suo fine, poichè sarebbe avvertito ogni giudice dal suo intimo senso morale di non esser meritevole d'indignazione o di abborrimento quel fatto che si vedesse obbligato a punire con pene espressive di siffatte emozioni. In questo caso vi sarebbe luogo certamente alla medicina dell'equità: ma a chi mai si apparterrebbe di adattarla? Agli stessi giudici nòn mai, perchè ne nascerebbe un arbi-

trio che farebbe temere il doppio pericolo della rilasciatezza e delle oppressioni ; e da ognuno ragionevolmente si teme più l'ingiustizia dell' uomo che quella della legge. Ma in ogni stato vi ha sotto diversi nomi un collegio supremo di giudicatura : a questo, come posto più dappresso al legislatore, si apparterrebbe di esercitarne le facoltà. Sarebbe dunque dovere dei giudici di pronunziar la sentenza secondo il rigore delle leggi , e di manifestar quindi il loro avviso dettato dall' equità. Trasmesso questo avviso al collegio supremo , dovrebbe esaminarsi, e dove fosse approvato, dovrebbe anche riformarsi il giudicato, tranne però il caso in cui dall' equità venisse suggerita una pena più severa . E giova quì fare una non inutile considerazione. Dovrebbe credersi che la giornaliera esperienza additi di volta in volta le imperfezioni e l'insufficienza della legislazione, e ne suggerisca i miglioramenti . Intanto dal fatto rimane delusa questa naturale espettazione ; e se vorrà indagarsene la ragione , dovrà ritrovarsi nel vizio del sistema, poichè non essendosi istituito un deposito di osservazioni, le idee sorte istantaneamente sul proposito di qualche giudizio invaniscono prima di aver dato frutto. Or quelli avvisi e quelle discussioni conservate e pubblicate servirebbero col tempo

alla

alla riforma del codice penale, siccome le memorie conservate nel tempio d'Esculapio servirono a' progressi della medicina.

Nessuno porrà in dubbio, che sarebbe questo un grandissimo miglioramento della legislazione penale, e dell' amministrazione della giustizia criminale. Ma non potrà mai conseguirsi, finchè non saranno certi i principj di giustizia i quali abbiano dettate le leggi.

CAPO XVI.

Della prescrizione.

Tutte le legislazioni penali de' popoli culti hanno voluto che dopo un qualche periodo di tempo rimanessero prescritti i delitti; eppure non convengono ancora i pubblicisti del principio che legittima la prescrizione. Potranno ritrovarsi le diverse opinioni che si son messe in campo sù questo soggetto presso il Bentham, il quale le ha raccolte e confutate. Egli poi propone la sua, che non troppo mi appaga. Dice in somma, che bastantemente è stato punito il reo da tanti anni di palpiti e di angosce. È disadatta una simile considerazione in un libro dove si pretende che la giustizia sia figlia di un calcolo d' utilità, dacchè, per quanto acerbi siano stati gli affanni, e travagliosi i pericoli del reo nascosto e fuggiasco, non avendo avuta nessuna pubblicità, non han prodotto il beneficio dell' esempio, anzi hanno confermato l' inconveniente della impunità. Ma è poi vero che a misura che scorrono gli anni crescono i pericoli ed i tormenti del reo? Sarà arduo e scabroso sulle prime di procurarsi un tranquillo e sicuro ricovero: ma quando una volta si è ot-

ottenuto, si gode senza affanni; e certamente l' ha ottenuto, e se n' è giovato colui che dopo lunghi anni si presenta ad invocare il presidio della prescrizione. Un omicida fugge precipitosamente, corre nelle Indie, dove il commercio l' arricchisce, e ritorna a goder sicuro nella sua patria delle acquistate ricchezze quando è compiuta la prescrizione. Diremo che raccoglie il frutto de' suoi lunghi palpiti ed affanni?

A me sembra chiaro, che la prescrizione è appoggiata a quel naturale ed invariabile effetto del tempo di ammorzar l' ire, e prima intepidire, ed in fine estinguere il desiderio di vendetta. È ben giusto che le leggi desistano dall' intento della punizione quando nessuno la sollecita. In una legge de' digesti si prescrive che debbano mitigarsi le pene pe' rei di antichi delitti (*a*). È ben conforme questa massima all' interna voce dei cuore umano, poichè dopo qualche anno, se non si è calmato in tutto il risentimento, almeno si è mitigato ed ammansito.

Dove sù questo principio si regolasse la materia delle prescrizioni, avrebbono in questa parte le leggi penali ben altra accuratezza e pro-

---

(a) *L.* 25 *ff. de poenis.*

proporzione di quella che finora si è conosciuta. Non sfuggirebbe all'avvedimento de' legislatori, che non essendo pari il risentimento che vien dettato da ogni delitto, non può abbisognare per estinguersi dello stesso periodo di tempo. Conchiuderebbero dunque, che la misura del tempo necessario alla prescrizione di ciascun delitto dee regolarsi sul carattere e sulla gravezza dello stesso, e che, in luogo di un solo fastoso articolo preliminare sulla prescrizione, vi ha bisogno di determinarla sul proposito di ogni diversa classe di delitti.

CAPO XVII.

Del tentativo.

Un delitto può esser consumato o tentato. Dovrà ugualmente punirsi iu amendue questi casi, o dovrà adattarsi una pena più lieve al tentativo? Il primo de' tre canoni legislativi decide irrefragabilmente, che in quest' ultimo caso debba mitigarsi la pena, perchè l' intensità del delitto dipende in parte dall'effetto. Ed a questa decisione si accorda il secondo canone di pubblica utilità, giacchè giova di lasciare innanzi agli occhi del reo delle ragioni che lo distolgano dalla sua intrapresa sino all' ultimo istante del compimento. Si dirà che a questo fine provveggono bastantemente le leggi assolvendo colui che per proprio ravvedimento si sia trattenuto dal delitto. Ma non sempre si confiderà il reo che all' interno impulso della cangiata volontà abbiasi ad attribuir la mancanza di effetto, quando tutto il suo oprato prova la contraria intenzione; nè potrà sperar che i giudici, come in un caso dubbioso, abbiano ad ammettere la più benigna supposizione di un felice ravvedimento, mentre i fatti non danno il menomo appoggio ad una simile dub-

dubbiezza. Se dunque si sarà veramente ravveduto, sarà meglio che speri con certezza una diminuzione di pena, anzichè disperando di dar buone pruove del cangiato animo suo si abbandoni ciecamente al delitto. Ma il caso più frequente, a cui dee riguardare il legislatore, è quello della fluttuazione ed incertezza in cui si trova ordinariamente il reo sino al termine del suo misfatto. Son pochi gli scellerati che sappiano serbarsi placidi e tranquilli, e quasi tutti mentre si dispongono all' opra criminosa, e nell' atto stesso dell' esecuzione son presi da un turbamento ed ansietà, che non è in tutto ribrezzo e rimorso, e nemmeno è in tutto timor d'infamia e di supplizio, e nemmeno nasce in tutto da una dubbiosa ponderazione dell' utilità e de' pericoli di quel che và a fare; ma è un misto di tutti questi sentimenti e pensieri diversi. In questo ondegiamento suoni nell'animo suo una voce che dica *tu non sei ancora compiutamente reo*, e non sarà rado che il braccio li vacilli, i passi si arretrino, ed una forza di lui maggiore gli faccia gelar nel cuore la concepita atrocità.

Per altro questa generale verità, che il delitto tentato è degno di minor pena che il consumato soffre dell' eccezioni in considerazione appunto degli stessi principj sù cui si appoggia.

Pe'

Pe' delitti, in cui l' averne soltanto nudrito il pensiere e tentata l' esecuzione commuove al più alto grado lo sdegno e la comune detestazione, non vi è luogo a diminuzione di pena, dacchè, richiamando il solo tentativo tutta l' umana vendetta, se dalle leggi non si punisce dippiù l' esecuzione, egli è perchè mancava una più estesa misura di pene. Ma siffatti delitti sono ben pochi.

Dovendo ordinariamente esser più lieve la pena del delitto tentato di quella ch' è dovuta al consumato, è necessario di sapersi qual proporzione debba serbarsi tra l' una e l' altra. Due differenti norme si son finora seguite da' legislatori: altri, credendo impossibile di distinguere i diversi gradi pe' quali si accosta il tentativo all' esecuzione, ne rimisero a' giudici la particolare estimazione; altri vollero frenar tanto arbitrio, e determinarono con caratteri precisi quel che debba intendersi per delitto tentato. Senza dubbio fù quest' ultimo il più savio consiglio; ma, frenando l'arbitrio, ridussero i caratteri del tentativo a tanta e tale precisione di termini che apersero largo scampo a' delinquenti. Veggasi se dai principj poggiati sulle naturali tendenze possa ritrarsi una più distinta ed adequata graduazione.

È no-

È notissima quella famosa sentenza della Romana legislazione, che *cogitationis poenam nemo patitur*, essendo pur troppo vero che un uomo col solo proponimento, e con un progetto rimasto, e quasi abortito, nel suo pensiere non merita di eccitar nè punto nè poco l'altrui risentimento. Essendo così la cosa, è da dirsi che le semplici dimostrazioni di voler delinquere, le semplici minacce, ed anche la semplice proposizione altrui fatta di commettere congiuntamente un delitto non possono esser punibili, poichè son l'espressione di quella volontà efimera e passaggiera che non contiene reità. Il tentativo incomincia da quegli atti che effettivamente preparano, ed aprono la strada all'esecuzione. Or questi atti possono acconciamente dividersi in tre classi: o racchiudono la disposizione e l'apparecchio del delitto, o son prossimamente preliminari all'esecuzione, o son quelli che immediatamente avrebbero dovuto produrre l'effetto. Si rechi in esempio un avvelenamento. Il reo sollecita un complice e si assicura della sua cooperazione, concerta il modo, fissa il giorno, e procura il veleno: tutti questi fatti sono un apparecchio del delitto. Nel giorno designato mesce il tossico ad una bevanda, la prepara secondo il concerto, e s'imgegna di far na-

sce-

scere l'opportunità di poterla porgere alla sua vittima : son questi atti prossimamente preliminari all' esecuzione . La porge in fine, perchè la beva : quest' atto è la stessa esecuzione, ed avrebbe dovuto produrre il suo effetto. Con qual misura dovrà punirsi il tentativo di delitto in questi diversi casi ? La ragione di accordo col senso morale dice , che il fatto è men grave secondochè è più remoto dall' esecuzione, dacchè cresce l'odiosità per quanto il delinquente, vedendo più vicino il compimento del suo disegno , vi persiste, e se ne compiace. Negli atti più remoti può ammettersi il benigno dubbio, che il medesimo inorridito al prossimo aspetto del suo delitto lo avrebbe intralasciato, e ne avrebbe deposto il pensiere; e nel più lungo intervallo che intercede tra questi atti e l'esecuzione, può presumersi, che la persona insidiata avrebbe avuto agio di avvedersi del pericolo , e preservarsene . Ciò posto , in buona legislazione il tentativo giunto sino agli atti d' esecuzione meriterebbe di esser punito di un sol grado da meno del delitto consumato; di un altro grado dovrebbe abbassarsi la pena per gli atti prossimamente preliminari all' esecuzione; ma assai più dovrebbe raddolcirsi nel caso di semplice apparecchio.

Si

Si è già detto che per taluni delitti è conducente d' infligere la stessa pena, o che sieno stati tentati, o che sieno stati consumati. È chiaro che ciò vuol solamente intendersi di quel tentativo ch' è giunto agli ultimi atti di esecuzione. Ma è benanche vero che negli altri due gradi dovrebbe esser punito con una severità superiore all' ordinaria proporzione.

È da notarsi infine, che parlandosi di un tentato delitto si presuppone che il reo si abbia proposto un determinato effetto. Or questa idea non può quadrare che ai delitti tentati con matura deliberazione : ma nel caso de' delitti che si commettono per impeto di passione sarebbe irragionevole di supporre, che il reo (il quale non ha avuto tempo di riflessione) si proponeva tutto il male che dal suo fatto poteva avvenire. Il perchè in questo genere di fatti è giusto di ammettere la più benigna supposizione; cioè di presumere che dal delitto anche consumato sarebbe avvenuto il più lieve effetto. A ragion di esempio, un uomo trasportato dalla collera vibra senza effetto una pugnalata : ragion vuole che nel determinarsi la pena di questo tentativo si presuma, che se il colpo non fosse andato a vuoto, avrebbe prodotta una lieve ferita.

CAPO XVIII.

Della colpa.

Quando si puniscono i delitti come azioni contrarie alle leggi, non può intendersi troppo, perchè vogliono punirsi anche alcune azioni pe' loro effetti involontarj. Difatti molti scrittori hanno opinato, che i fatti colposi di qualunque natura non possono dar luogo che a riparazioni civili. Intanto in tutte le legislazioni si trovano ordinate delle pene per gli autori di alcuni delitti colposi, e la generale opinione non dissente da questo sistema.

Adottata la massima, che i delitti sono delle violazioni de' dritti altrui, di cui lo stesso senso morale sollecita la punizione, non è strano che vi abbiano anche i delitti colposi. Se un uomo, intendendo ad un suo fine non biasimevole, opra in modo che pregiudichi a' dritti di un altro, dà argomento che affatto non si è curato del suo danno, laddove un poco di benevolenza (quale ognuno se la promette da un suo simile) sarebbe stato bastante a renderlo accorto, e ad indurlo a qualche diligenza e precauzione; ed il rammarico del sofferto danno congiunto a questa ingrata ri-

flessione eccita un tenue risentimento, che si appaga d'una lieve vendetta. Son poi pronte le leggi a secondar questa disposizione d'animo, perchè consiglia ancora la pubblica utilità di risvegliar col timore di una lieve pena l'attenzione di colui che incautamente potrebbe fare un gran male.

Altro dunque non è la colpa che l'omissione di quella cura e diligenza che il reo avrebbe usata, se fosse stato debitamente sollecito di non far male ad altrui. Al di là di questi termini incomincia il dolo, dacchè se taluno, prevedendo le conseguenze del suo fatto, non se n'è però astenuto, convien dire che le ha volute; e più in quà dei detti confini non vi è nemmeno colpa, dacchè non si può rimproverare ad alcuno di non aver preveduto quel che non si presentava al pensiere di un uomo anche cauto ed oculato.

In legislazione non si è fatta finora veruna distinzione circa ai delitti colposi, ma si son posti in un fascio tutti i diversi casi. Questo difetto di accuratezza ha prodotti sempre de' cattivi effetti, o che si sia dato largo arbitrio a' giudici, o che siasi strettamente circoscritto, dacchè nel primo caso hanno qualche volta abusato delle loro facoltà, e nell'altro si son trovati inceppati fra troppo angusti cancelli.

A schi-

A schivar l' uno e l' altro inconveniente facea d' uopo distinguer meglio le diverse classi di somiglianti delitti, estendendosi il principio che gli dichiara imputabili a tutti i casi che ne reclamano l' applicazione. A me sembra esatta e conveniente la seguente distinzione.

I confini che disgiungono la colpa dal dolo son tanto certi e distinti che non possono, nè debbono mai confondersi: dove l' effetto è conforme all' intenzione, quivi stà il dolo; dove l'effetto è diverso dall' intenzione, quivi stà la colpa. Se in ogni specie di fatto non potesse incontrarsi che o dolo senza colpa, o colpa senza dolo, sarebbe ragionevole la brevità delle leggi; ma spesse volte avviene che un delinquente si abbia proposto un fatto doloso, e dal suo oprato sia poi nato un effetto maggiore del suo proponimento. Come si punirà questo fatto? Se si prenderà per misura l' intenzione, la pena non sarà corrispondente al delitto; se si regolerà la proporzione sull'effetto, peccherà di eccesso la pena. In somma nel primo caso si punirà il delitto quale stava in mente al reo, senza valutarsene le più gravi conseguenze, e nel secondo con ingiusta e falsa supposizione saranno punite queste conseguenze come volute e procurate a bello studio. Si sarà ovviato ad amendue queste sconcez-

cezze quando si sarà valutata la colpa non già con considerazioni astratte e generali, ma con idee distinte e graduate sulla natura de' fatti in cui sia intervenuta.

Con queste mire possono distinguersi quattro gradi di colpa: 1.° colpa occorsa in atti indifferenti e legittimi, come quella del cacciatore che incautamente uccida un uomo; 2.° colpa cumulata ad una controvvenzione, come quella di colui che guidando sfrenatamente un cocchio per l'abitato, o gettando nella strada oggetti ponderosi, abbia cagionata la morte di qualcheduno; 3.° colpa cumulata ad un delitto correzionale (*a*) che abbia prodotto l'effetto proprio di un delitto criminale, come per esempio la bastonatura fatta ad una donna, che abbia prodotto il suo aborto; 4.° colpa accumulata ad un delitto criminale che abbia prodotto un effetto più grave, come il fatto di colui che volendo uccidere taluno che l'abbia ingiustamente provocato, ne uccida un altro in sua vece, ovvero gli uccida amendue. Nel primo caso la vendetta è eccitata da un solo e sem-

(a) Benchè non abbia trattato della classificazione de' delitti per giuridizioni, mi avvalgo della distinzione già introdotta, perchè è opportuna al mio intento.

e semplice risentimento ; nel secondo questo risentimento , trovandosi associato alla disapprovazione dell' opra a cui era intento il reo , si fa più grave ; si accresce nel terzo pel concorso di un risentimento di genere diverso ; e riceve un simile accrescimento in grado assai maggiore nel quarto. Sarà dunque giusto e ragionevole che la pena del fatto colposo sia più mite nel primo caso, e divenga sempre più severa con graduata progressione sino all'ultimo grado .

CAPO XIX.

Della complicità.

Nel sistema di non essere altro il delitto fuorchè l'infrazione di una legge penale, si è riguardata la complicità (nè potea riguardarsi diversamente) come l' associazione del fatto d' un altro al fatto dell' esecutor materiale del delitto: e coerentemente a questa idea, si son determinate le pene de' complici con una costante relazione a quella statuita pel detto autore dell' opra, che con espressione forense ben consona a tali principj suol dirsi reo principale. Sù questa classificazione d'idee, e sù questa proporzione di pene vien costantemente regolata la punizione di coloro che hanno contribuito a un delitto di cui altri col suo fatto ha prodotto fisicamente l' effetto. Intanto tale classificazione e tale proporzione sono inconsistenti, 1.° perchè non è vero che ad ogni delitto di complicità corrisponda sempre la somigliante reità del reo principale, 2.° perchè non sempre la reità del complice sarà ben punita con una pena proporzionata a quella del reo principale. Non mi affannerò a produrre esempj per dimostrar che all' uomo frodolento e scellerato non è dif-

difficile di procurar la consumazione del più atroce misfatto per mezzo di mani pure e innocenti, quando le sole finzioni della favola ci presentano i casi delle figlie di Esone, e di Dejanira. Possono darsi i simili casi, e può darsi ancora che taluno faccia ministri della sua malvagità il fatuo, il demente, o il fanciullo, nei quali non può cadere imputabilità: in questo caso, volendosi che quei che non è stato l'effettivo autor dell'opra sia il complice, chi sarà il reo principale? E d'altra parte un uomo irritato ed illuso nel calore dello sdegno ha potuto trascorrere ad un delitto, che agli occhi della legge sia estenuato per tali circostanze; e con nero proponimento, per indegni motivi, e con fredda premeditazione altri ve l'avrà spinto, e glie ne avrà facilitata l'esecuzione: potrà credersi che per buona regola di proporzione questo complice non debba esser punito più severamente di quell'altro? Son queste le assurde conseguenze di una sognata connessione.

Come più volte si è detto, un delitto si compone di opra e di effetto: eppure per poca precisione ed accuratezza suole usarsi la stessa parola a spiegar l'una e l'altra idea; cosicchè suol dirsi omicidio tanto il fatto del delinquente, quanto la morte dell'ucciso. A schivar questo equivoco io adoprerò l'espressioni di fatto criminoso, e di evento criminoso. Non

Non vi ha dubbio che un solo evento criminoso è spesse volte la conseguenza de' fatti criminosi di più persone; ed in questo aspetto non può negarsi che vi ha una connessione fra tutte queste persone, poichè s' incontrano nel risultato dell'opre loro. Ma questa connessione non assegna a nessuno il posto di principale o accessorio, e non produce nessuna proporzione di pene. D' altra parte i fatti criminosi di ciascun individuo son proprj di esso solo, perchè prendono gravezza e carattere dalla sua intenzione, dai suoi motivi, dalle altre sue disposizioni, e dal suo oprato. Come potrà dunque credersi che vi abbia ad essere un costante rapporto fra azioni distinte e disgregate?

Non vi ha dunque complicità nel senso di essere la reità d'un solo la misura comune sulla quale vadano a proporzionarsi le reità di tutti gli altri; ed altro non può significar questa parola secondo la propria natura della cosa che una comunanza in cui si trovano, per le respettive imputabilità, alcuni rei di diversi delitti, che han prodotto lo stesso evento criminoso. Ed altra differenza non vi ha fra' suddetti rei fuorchè questa, che altri han prodotto l' evento criminoso per mezzo della loro immediata esecuzione, ed altri per mezzo della cooperazione.

All'enunciata verità sono ben conformi le costanti emozioni dell'animo umano. Non è cosa rara che parecchi colpevoli per diversi motivi, con diversità di disposizioni, e con opre diverse abbiano prodotto un solo effetto. In questo caso il risentimento dell' ingiuriato si classifica egli forse, e serba qualche stile di proporzione, ovvero libero e spontaneo si commuove distintamente rispetto a ciascuno degli offensori? Non vi sarà nessuno tanto imperito dei movimenti del cuore umano che pur non risponda, che senza regole e senza relazioni si animerà il risentimento verso ciascuno degli offensori, e più verso quelli che in un modo o in un altro avranno maggiormente commosso il senso morale.

Si conchiuda dunque, che un codice penale dovrebbe soltanto distinguere i delitti di effettiva esecuzione dai delitti di cooperazione, e che di ciascun delinquente si dovrebbe valutar l' imputabilità con isolate considerazioni, comunque fosse comune a tutti l'evento criminoso, perchè lo stesso evento da taluni ha potuto esser procurato per colpa, e da altri con dolo, ed il dolo di ciascuno ha potuto avere i suoi particolari caratteri, e l'opra di ciascuno ha potuto essere più o meno efficace a produrre l'evento. L'intenzione, e quelle altre disposizioni d' animo

che

che costituiscono il carattere della reità si manifestano in modo uniforme ne' delitti di esecuzione, ed in quelli di cooperazione, e però meritano in tutti gl' incontri l' uniforme considerazione della legge; ma l'efficacia che abbia un' opra o un' altra a produrre l'evento può avere una diversità, di gradi nella sola cooperazione.

A distinguere questi gradi mi basta di richiamare alla memoria de'lettori i tre gradi diversi di tentativo più sopra divisati. Egli è ben chiaro che per ottenere un evento criminoso il reo ha potuto cooperarsi all'apparecchio, agli atti preliminari all' esecuzione, ed alla stessa esecuzione. Ed in termini più brevi potrebbero distinguersi tre generi di cooperazione, cioè remota, prossima, ed efficiente. Non ripeterò le ragioni tratte dalle naturali tendenze, per le quali con graduata severità dovrebbero diversamente punirsi i rei di queste diverse cooperazioni, siccome ho già proposto in ordine ai tentativi. Aggiungo però, che sarebbe utilissima siffatta graduazione di pene a diminuire i più gravi delitti, che si sogliono ordinariamente commettere con concerto e distribuzione di parti, perchè ognuno amerebbe di esentarsi dall'opra esposta al pericolo di più severa condanna, e spesso, non avendosi saputo accordare in questo

i mal-

i malvagi , dovrebbero rinunziare al disegno.

Sono tanto imperfette le teorie legali circa ai diversi gradi di reità de' colpevoli dello stesso delitto, ed è tanto incerto e vacillante ed inesatto il comun uso di giudicare, il quale dalle stesse è regolato, che forse con notabile utilità vi si potrebbero sostituire i semplici principj da me proposti. Potrei dimostrarne la naturale e facile applicazione con tediosa abbondanza di esempj : ma non debbo dipartirmi da quella brevità che mi son finora studiato di serbare , e per quanto stà in me voglio schivar di muovere a fastidio i miei lettori.

CAPO XX.

Di alcune questioni di legislazione penale.

Si dia un lieve cenno dell' applicazione che può farsi dei principj di quest' opera ad alcuparticolari specie di fatto.

I. *Vindex perjurii esto Deus*, scrisse Cicerone; ma taluni legislatori dello spergiuro ne hanno fatto un delitto. È chiaro, che solo ed isolato non può racchiudere un delitto, perchè non è diretto alla violazione di nessun dritto degl' individui, o dello stato. Ma essendo lo stesso contrario alle più rispettate sanzioni di morale, è anche evidente che se è adoprato come mezzo di un delitto, o se in qualunque modo si accumula ad un delitto, li concilia un carattere più odioso, e però lo rende degno di maggior pena.

II. Gli Ateniesi vollero punita l' ingratitudine; ma tutte le altre legislazioni non conobbero questo delitto. Secondo il Bentham così richiedeva la comune utilità, perchè non dovea darsi adito ad una diffidenza che potesse sorgere tra 'l benefattore e 'l beneficato, la qnale avrebbe prodotto un male maggiore di quel

quel che si avrebbe voluto reprimere. La ragione è efimera, perchè non può intendersi per qual ragione in questo sol caso dovrebbe intorbidarsi la pace dei buoni per la pena minacciata ai rei; ed anzi potrebbe dirsi di esser conducente alla pubblica utilità una legge, che allontanando il pericolo dell'ingratitudine, dasse una piena fiducia alla beneficenza. Il vero motivo che vieta di punir l'ingratitudine si è questo, che ogni beneficio per sua propria natura è scevro di qualunque fine d'egoismo: non avendosi dunque il benefattore riserbata nessuna retribuzione, non è possibile che il beneficato possa negare quel che gli sarebbe dovuto. Il perchè l'ingratitudine non offende la giustizia. Sarà dunque degna di ogni avversione e biasimo, ma non di pena, perchè non può cader punizione dove non vi ha ingiustizia.

III. Non bene si accordano alcuni autori intorno alla pena dovuta al controbbando, essendo sembrato ad altri che debba punirsi con severità, ed altri avendo creduto che meriti piuttosto indulgenza. Conveniva distinguere i casi. Colui che, introducendo poca mercanzia per suo uso particolare, cerca di frodare il dazio è colpevole di una semplice controvvenzione. perchè vuol sottrarsi a quel sagrifizio ne-

necessario al bisogno dello società di cui tutti gli altri si hanno addossata la loro parte: e già si è detto, che le pene delle controvvenzioni non debbon esser troppo gravi. Ma quelli che si propongono un notabile guadagno dalla clandestina immissione de' generi destinati all'altrui consumo attentano con inescusabile dolo alle rendite dello stato. Altro dunque non è il loro fatto che un vero furto, il quale si rende anche più grave per la frequenza, giacchè ben si sà che questo genere di controbbando si esercita per mestiere. E quando a queste considerazioni si aggiunga, che quei che son rivolti al controbbando vivono quasi tutta la giornata scioperati disutili e viziosi, non rimarrà ragione da dubitar che con ben altra severità sien degni di esser puniti.

IV. Da tutte le legislazioni fù sempre assoluto da qualunque pena l'omicidio commesso per la propria difesa, ma ad ovviare all'abuso di questa giustificazione si sono con rigorosa precisione circoscritte le circostanze di urgente ed inevitabile pericolo, che abbiano potuto costituir l'uccisore in siffatta necessità. Intanto frequentemente avviene che sia tolta ad altri la vita da chi non si trovava veramente astretto da un'imperiosa ed assoluta ne-

necessità, ma pur si era commosso all' aspetto di un pericolo grave ed urgente. Attesa la presente imperfezione delle leggi penali, per questo imputato non ci è via di mezzo; o si ammetterà di essersi egli ritrovato nella necessità preveduta dalla legge, e ne andrà pienamente assoluto; o si crederà che non si sieno verificati i precisi termini di tal necessità, e sarà punito come reo di un delitto dolosamente commesso. Eppure nel caso proposto non dee dirsi nè l' uno, nè l' altro; ma egli è colpevole di aver troppo precipitosamente creduto che il pericolo per lui fosse estremo, quando gli si apriva altra via di scampo. E come mai? Suppone la legge che chi attende pacatamente ad atti indifferenti possa mancar di riflessione; e non dovrà supporre che chi si trovava in grave cimento abbia trascurato di considerar tutte le vie di salvezza, appigliandosi immaturamente alla meno lodevole? Siffatta precipitanza certamente è colpevole, perchè auche nell' orgasmo di una tal posizione il ribrezzo di versare il sangue di un uomo dee farci tentare ogni altro partito: ma non sarebbe crudele di punir come dolo una mancanza di ponderatezza? E d' altra parte non sarebbe mostruoso l' assolverla come un' azio-

azione legittima? Egli è vero che un simile omicida non ignorava, che pel suo fatto rimaneva ucciso l' assalitore; ma, anzichè accedervi colla sua volontà, non può dirsi che abbia concepito un solo sentimento che ripugnasse al comun senso morale. Quando si sarà data la dovuta estensione a' caratteri del delitto colposo, ritroverà questo caso la sua adequata punizione, perchè si conoscerà che merita di esser detta colposa un' azione involontaria, a cui è stato spinto il reo da una mal appresa necessità.

V. Una notissima legge dell' Imperador Costantino (*a*) presenta il seguente caso. Un uomo con deliberato consiglio si fa seguire da gente armata, e và a commettere una violenza: ne avviene una zuffa, in cui qualcheduno rimane ucciso. Di che sarà reo l' autor della violenza rispetto all' omicidio? Di cooperazione prossima colposa, poichè senza volerlo ha promosso il detto omicidio con atti prossimamente preliminari. E di qual genere di colpa sarà egli punibile? Certamente di colpa cumulata a un delitto criminale. Giudichi il let-

(a) *L. 6. cod. de vi publ. & priv.*

il lettore, se è più corrispondente al delitto siffatta punizione, o quella prescritta nella suddetta legge. Lascio di rammentar le strane e sconce teorie, che fondate sull' autorità della stessa hanno regnato lungamente nel foro.

CAPO XXI.

Disegno di una legge intorno alle ferite ed altre offese nelle persone.

Per proporre la compiuta idea d' una legge sulle ferite ed altre offese nelle persone, non solo dovrei classificare tutti i casi secondo le mire che convengono a tal materia, ma dovrei parimente assegnare ad ogni specie la sua propria pena. Ma non posso imprendere di soddisfare a questa seconda parte con positiva precisione, perchè a ciò fare avrei dovuto premettere un' accurata classificazione di tutte le pene. Ad ogni modo egli è certo che secondo il mio sistema non vi potrebbe esser pena che non esprimesse risentimento, dispetto, indignazione, disprezzo, o abborrimento; posso dunque prevalermi della distinzione di questi generi diversi. Fra le pene poi dello stesso genere vi sarebbero le più o men grave, e la stessa pena potrebbe avere una più lunga o più breve durata: posso dunque distinguere i diversi gradi di uno stesso genere di pene.

A mio avviso la materia delle ferite ed altre

tre offese nelle persone dovrebbe regolarsi colle seguenti distinzioni, e proporzioni (*a*).

I. Classificazione delle ferite ed offese in quanto al danno: 1.° che si sieno curate in tempo più breve di venti giorni; 2.° che si sieno curate in tempo più lungo di venti giorni, ovvero che si sieno curate in tempo più breve, ma abbiano lasciato uno sfregio apparente nella persona; 3.° che si sieno curate in tempo più lungo di venti giorni, e ne sia rimasto uno sfregio apparente, ovvero che abbiano prodotta qualche lesione o mutilazione minore; 4.° che abbiano prodotta qualche lesione o mutilazione grave, o la debilitazione della vita.

II. Classificazione delle ferite ed offese in quanto al carattere: 1.° commesse per impeto; 2.° commesse con deliberazione; 3.° commesse con premeditazione.

III. Diverse specie delle ferite ed offese commesse per impeto.

(a) Ben si avvedrà il lettore, che non mi son fermato a considerar quelle leggiere offese che non hanno conseguenze. Egli è vero che anche sogliono esser punite con bastante severità quando si sieno recate a persone degne di riverenza: ma in questo caso ricaderanno nelle considerazioni da me proposte per le più gravi ferite ed offese della stessa natura.

1.° Ferite ed offese commesse per la necessità di difendere la propria vita e pudicizia, ed anche delle persone più care, ovvero per la necessità di preservar la proprietà dalla violenza di qualche ladro. Queste ferite ed offese debbono esser dichiarate legittime ed immuni da qualunque pena.

2.° Ferite ed offese commesse dal padre o dal marito, che abbiano colta in atto impudico la figlia o la moglie, nella persona di lei o del complice. Dovrebbero punirsi con una tenuissima pena espressiva di risentimento, che avrebbe un graduato accrescimento per tutte le quattro classi designate nella prima classificazione.

3° Ferite ed offese commesse senza uso di armi in seguito di una provocazione atta ad eccitare un ragionevole sdegno. Dovrebbero punirsi con pene espressive di risentimento, che sempre si elevassero ad un grado maggiore secondo gli effetti che le facessero passare dall' una classe all' altra.

4.° Simili ferite ed offese che si sieno commesse con armi. Anche la pena espressiva di risentimento, ma più grave di un grado in tutte le proporzioni.

5.° Ferite ed offese commesse per motivi ingiusti ed irragionevoli. Dovrebbero punirsi con

con pene espressive d' indignazione, serbandosi in tutto le proporzioni designate negli articoli 3°. e 4°. secondo la gravezza degli effetti, e secondochè si sieno o non si sieno adoprate armi.

6.° Ferite ed offese, quali sono enunciate negli articoli 3.° 4.° e 5.°, che si sieno commesse nelle bettole e ne' bordelli. Dovrebbero punirsi colle pene già designate, ma con un grado dippiù in tutte le proporzioni.

7.° Ferite ed offese, quali si sono enunciate negli articoli 3.° 4.° e 5.°, che si sieno commesse in persona del conjuge, del fratello, dello zio, del suocero, del genero, dell' istitutore, del tutore, di un vecchio, di un fanciullo, e di una persona debole per infermità o difetti fisici, o debole d' intelletto. Dovrebbero punirsi colle pene espressive d' indignazione secondo le proporzioni designate ne' detti articoli, così veramente però che concorrendo nello stesso fatto alcune delle circostanze prevedute nell' articolo 5.°, ed alcun' altra di quelle prevedute nel presente articolo, dovrebbe elevarsi ad un maggior grado la stessa pena espressiva d' indignazione.

8.° Ferite ed offese, quali sono enunciate negli articoli 3.° 4.° e 5.°, che si sieno commesse senza uso di armi da un genitore o al-

tro ascendente in persona del figlio o altro discendente. Vi andrebbero adattate le pene espressive d' indignazione secondo le proposte proporzioni.

9.° Ferite ed offese, quali sono enunciate negli articoli 3.° 4.° e 5.°, commesse in persona de' magistrati e ministri dell' altare per motivi attinenti alle loro funzioni, ma fuori delle funzioni stesse. Anche le pene espressive d' indignazione, e sempre colle stesse proporzioni.

10.° Simili ferite ed offese ad essi recate in atto delle loro funzioni. Le stesse pene espressive d' indignazione elevate ad un grado dippiù in tutte le proporzioni.

11.° Ferite ed offese, quali son prevedute dagli articoli 3.° 4.°, e 5.°, recate con armi dai genitori o altri ascendenti ai figli o altri discendenti; e ferite ed offese recate con armi o senza dai figli o altri discendenti ai genitori o altri ascendenti. Pene espressive di abborrimento secondo le solite proporzioni. Che se per le altre circostanze di sopra prevedute vi fosse già luogo alle pene espressive d' indignazione, allora dovrebbe darsi sempre luogo all' accrescimento di un grado.

12.° Ferite ed offese commesse in occasione di tentarsi o commettersi un delitto. Pene espres-

pressive di abborrimento graduate per tutte le quattro classi, e più lievi o più gravi di un grado in tutte le proporzioni secondochè si sieno o non si sieno adoprate armi. Che se il delitto tentato o consumato per se stesso meritasse una pena uguale o maggiore della quì divisata, allora dovrebbe non solo adattarsi la pena espressiva di abborrimento, ma dovrebbe regolarsene in tal modo la proporzione che avesse sempre un grado di gravezza maggiore di quella pen-che avrebbe meritata il delinquente senza il concorso delle offese o ferite.

IV.° Ferite ed offese commesse con deliberazione.

1.° In tutti i casi preveduti dall'articolo 3.° fino all' 11.° l' accrescimento di un grado in ogni genere di pena, ed in tutte le proporzioni, tolta però la distinzione circa all' uso delle armi.

2.° Se per procurarsi l' incontro col ferito si fossero adoprati i mezzi dell' inganno o delle insidie, o se le ferite ed offese si fossero commesse con sopraffazione, o se ad esse si fossero aggiunti oltraggi e vilipendj, dovrebbero adattarsi le pene espressive di dispetto e d' indignazione regolate colle stesse proporzioni, e serbandosi la stessa regola di accrescimento nel caso che per altre circostanze si fosse già

 com-

commossa l' indignazione, o l' abborrimento della legge.

3.° Nel caso di essersi procurato l'incontro coll' offeso o ferito per mezzo della perfidia, o della prodizione, o di essersi adoprato un mandatario, o di essersi commesso il delitto per mandato, o di esservisi aggiunti strazj e sevizie, dovrebbe farsi luogo alle pene espressive di abborrimento nelle stesse proporzioni, e colla stessa regola di accrescimento.

V. Ferite ed offese commesse con premeditazione. Per simili ferite ed offese converrebbe statuir le stesse pene designate pel caso della deliberazione, ma coll' accrescimento di due gradi in tutte le proporzioni.

Nella esposta partizione e classificazione mi sono attenuto fedelmente alla formola proposta nella fine del Capo XII., come sarà più chiaro per le seguenti dilucidazioni.

I. Conveniva prima di ogni altro determinar la gravezza del delitto, la quale si misura principalmente sul danno. La natura della cosa, e qualch' esperienza mi hanno suggerite le quattro diverse classi di ferite ed offese. Quando non è derivato dalle stesse nessun effetto permanente, altra non può esser la misura dalla loro gravezza fuorchè il patimento che ne ha risentito l' offeso, ossia il tem-

tempo più breve o più lungo che ha dovuto spendere per guarirsi. Fra gli effetti permanenti mi è sembrato il più lieve quello dello sfregio apparente, dal quale non sente nessun incomodo l'offeso, e sol gli è grave perchè gli rammenta incessantemente quel che ha sofferto, e lo rende spiacevolmente notabile agli occhi di chi lo riguarda. Il danno di quest' effetto mi è sembrato equivalente a quello di essere stati necessarj almeno venti giorni alla sua guarigione. Nella cumulazione dell'uno e l'altro effetto ho ravvisato un maggior grado di danno; ed a questo mi è sembrato equivalente quello delle lesioni o mutilazioni minori. Ho dato lo stesso valore a questi due effetti, essendomi sembrato che sia pari l'incomodo e il rammarico che sente ogni uomo per la lesione che gli rende inerte ed inutile un membro, e per la mutilazione che ne lo lascia privo. Ho registrato però in una classe particolare le lesioni e mutilazioni minori, per le quali non sogliono rimanere impedite l'essenziali funzioni della vita; tali sarebbero l'intorpidimento e la perdita di un dito, lo scommovimento o la perdita di uno o due denti. Nell' ultima classe ho poi comprese non solo le lesioni e mutilazioni gravi, di cui è sempre sommo l'incomodo ed acerbo il rammari-

ri-

rico, ma sì benanche la debilitazione della vita, ossia la perenne languidezza ed avvilimento delle forze vitali, che riesce ugualmente incomoda e penosa.

II. Definita la diversa gravezza delle ferite ed altre offese, conveniva accertarne i diversi caratteri, i quali son determinati dalle disposizioni de' delinquenti. Fra le varie disposizioni d'animo in cui abbia potuto ritrovarsi il reo mi è sembrato principalmente essenziale lo stato di perturbazione o di pacatezza, non solo perchè tali diversità sogliono eccitare ordinariamente diverse impressioni, ma sì ancora perchè non può commettersi un delitto, che non si ritrovi l'animo del reo o nell'uno stato o nell'altro. Ho dunque distinte le ferite ed offese come commesse o per impeto, o con deliberazione, o con premeditazione. È chiaro che debbono dirsi commessi per impeto quei fatti di cui sia stata egualmente istantanea la risoluzione e l'esecuzione. Intendo per deliberazione la risoluzione conservata tenacemente anche per più ore, purchè il reo sia stato unicamente intento a tal pensiere senz' altra divagazione. Intendo per premeditazione la deliberazione confermata per tempo più lungo ad onta della distrazione cagionata da diverse cure ed occupazioni: essendo necessario un pe-

periodo di tempo nel quale presuma la legge d' essersi calmato il turbamento del reo, si è generalmente creduto di non esservi premeditazione dove non sieno scorse almeno ventiquattr' ore tra la risoluzione e l' opra. Agli occhi di ogni uomo è meno reprensibile colui che abbia recate per impeto delle ferite o altre offese; annunzia un' indole più malvagia chi ritiene il suo sdegno e la sua risoluzione per più ore; e palesa una pravità anche maggiore chi con ferma pertinacia non desiste dal suo intento dopo di essere scorso tanto tempo ch' era bastante a sedare ogni turbamento. Si aggiunge, che in un fatto istantaneo l' offeso ha pienamente ravvisato il suo pericolo, che nel giro di poche ore ha potuto in qualche modo serbarsi cauto, e studiarsi di schivar l' incontro, e che non è possibile di usar tali avvertenze e precauzioni per un tempo più lungo.

III. A ben distinguere la diversa gravezza ed i diversi caratteri di questo genere di delitti, ed a ragguagliar per ogni specie la pena, il metodo più conducente si è d' incominciare dal meno, e di andar sempre innanzi per via di aggiunzioni. Ho dunque poste in primo luogo le ferite ed offese commesse per impeto; ed anche nella subalterna partizione delle

loro

loro diverse specie ho tenuto lo stesso andamento. Ho fatto dunque principio da quel genere di ferite ed offese che son legittime, perchè dettate dal natural dritto di difesa, essendosi trovato in tal cimento l'autore delle stesse che inutilmente avrebbe invocato il soccorso delle leggi. Sebbene da quasi tutti i legislatori si sieno ad esse agguagliate le ferite ed offese commesse da un padre o da un marito in un caso di flagranza, non mi è sembrato che lo sdegno, e sia pur giusto e veemente, possa valer per intera giustificazione, mentre ripugna a tutto l'ordine del vivore socievole l'esercizio della vendetta individuale. Ho creduto, però, che debba almeno mostrarsi molto indulgente la legge: onde per tutte le quattro diverse specie di danno ho proposto il graduato accrescimento di una tenue pena espressiva di semplice risentimento. Questa graduazione, secondo la diversità della gravezza, dee certamente serbarsi in tutti i casi; ma a schivar le tediose ripetizioni tralascerò di più rammentarla.

Per tutte le altre ferite ed offese commesse per impeto ho adottata la distinzione suggerita da un Romano Giureconsulto (*a*), cioè se

si

(a) *L. p.* §. 3. *ff. de sicar.*

si sieno commesse con armi, o in altro modo, ed ho proposto che ne sia sempre più severa di un grado la punizione quando si sieno adoprate armi. Quegli che anche nel calore dell'ira si è servito di un arme ha dovuto preveder tutto il male che potea fare, laddove chi senza l'uso di armi ha cercato sfogo alla sua irritazione ha potuto ingannarsi sulle conseguenze; oltrechè è conforme alle mire della pubblica utilità che l'uomo anche commosso abbia una ragione d'astenersi da quel mezzo di offendere che suole più ordinariamente produrre dei sinistri effetti. Il perchè comprendo sotto il nome di armi tutti quegli istrumenti che possono regolarmente servire allo stesso uso delle armi propriamente dette. Anche a risecare il tedio, mi basta di aver quì assegnate le ragioni di siffatta differenza, anzichè farne più volte reiterata menzione.

Il caso più lieve delle ferite ed offese commesse per impeto, oltre i già proposti, si è quello di esservi stato spinto il reo da una provocazione atta ad eccitare la collera di chicchesia. La cosa dice da se stessa, che non vi può esser luogo che a pene espressive di semplice risentimento. Ma quando egli si è lasciamo muovere da motivi ingiusti ed irragionevoli, il suo oprato desta ad indignazione l'ani-

mo

mo di ognuno. Si son dunque a tal caso adattate le pene espressive di quest' ultima emozione.

A queste genere di delitti affatto non si riferiscono quasi tutte le considerazioni di pubblica utilità: ma pure opportunamente si può osservare in quali incontri son più frequenti le risse. A reprimere siffatta frequenza mi è sembrata conducente una particolar severità per le ferite ed offese commesse nelle bettole e ne' bordelli: e questo provvedimento della legge riuscirebbe anche utile alla buona morale, poichè i descritti luoghi non sogliono essere una felice scuola di costume.

Il comun senso morale mi ha suggerito che muovono sempre ad indignazione le ferite ed offese recate alle persone deboli, o alle persone con cui era stretto il reo per vincoli di sangue, di affezione, e di gratitudine. Lo stesso principio avvalorato dal consenso della comune opinione e da gravissime considerazioni di pubblica ntilità vuole che anche sieno emendate con pene espressive d'indignazione le ferite ed offese recate ai magistrati ed ai ministri dell'altare per motivi attinenti alle loro fnnzioni; ed un evidente fine anche di pubblica utilità ha voluto che collo stesso genere di pene, ma in grado maggiore, fossero puni-

te

te le ferite ed offese ad essi recate nell' atto stesso dalle loro funzioni.

Quando il figlio attenta in qualunque modo alla persona del genitore, o questi attenta ai giorni del figlio, il fatto non può non eccitare il generale abborrimento. Ho assegnato dunque tal genere di pene al figlio in tutti i casi, ed al padre nel solo caso di essersi prevaluto di armi, essendomi sembrato che diversamente merita di sperimentar la sola indignazione dalla legge. Per una patente parità di ragione ho estesa tal misura di punizione agli altri ascendenti e discendenti.

Nessuno dubiterà che il delinquente il quale per facilitare il suo misfatto, o per superare la resistenza a lui opposta, o per puro sfogo di ferocia vi aggiunge delle ferite o altre offese ecciti il generale abborrimento. Si è dunque adattato al detto caso un tal genere di pene. E siccome il misfatto, a cui tali offese o ferite si sieno cumulate, da se solo può esser meritevole di una pena uguale o maggiore di quella che li ricade per le dette offese e ferite, si è aggiunta la regola, che pel concorso delle stesse debba in ogni caso esser punito non solo con espressione di abborimento, ma benanche con un maggior grado di gravezza.

Es-

Essendosi additate non poche circostanze che possono dar luogo a pene espressive d'indignazione o di abborrimento, era necessario di prevedere il caso che nello stesso fatto si cumulassero parecchie di queste circostanze. Si è dunque proposto quel che dallo stesso buon senso vien suggerito, cioè che una sola circostanza vaglia a determinare il più aspro genere di pene, e che pel concorso delle altre se ne accresca di tanti gradi la gravezza. In tal modo mi sono attenuto a quel che ho detto più sopra intorno agli effetti dell'emozioni affini alla vendetta.

Mi rimangono ad additare alcune altre circostanze, che vagliono a determinare il carattere del delitto ne' casi di deliberazione e premeditazione, ai quali possono unicamente appartenere. È ben naturale che anche rispetto ad esse, quando si trovino insieme con altre accumulate, si serbi la stessa regola. Non ne farò dunque più parola.

IV. Per la maggior fierezza d'animo di cui è scolpito il fatto del reo che con deliberazione abbia commesse ferite o altre offese, è ben giusto che venga egli punito con un maggior grado di severità, poichè appunto siffatta fierezza eccita in un grado maggiore il risentimento, e tutte le altre emozioni che vi hanno affi-

affinità. E poichè mediante la deliberazione è scorso qualche tempo tra la risoluzione e l'opra, è naturale che il reo abbia fra se stesso ruminate tutte le conseguenze di quel che andava a fare. Sarebbe dunque inopportuna e disadatta ogni distinzione circa all'uso delle armi, poichè il solo calore dello sdegno può far sì che un uomo s' inganni nella sua espettazione.

Vi hanno alcune circostanze essenzialmente importanti per accertare il carattere del delitto, di cui finora non ho fatta menzione, perchè non possono cader nei fatti originati da una risoluzione istantanea. È questo il luogo in cui meritavano di essere rammentate. Dipendono le stesse dai mezzi, e dal modo di esecuzione.

Quando il reo per procurarsi l' incontro dell'offeso sia ricorso alle astuzie ed alle insidie, ovvero abbia adoprata la sopraffazione, questa sorta di mezzi eccita evidentemente un' emozione di dispetto. E quando alle ferite ed offese abbia aggiunti oltraggi e vilipendj, questo modo di sfogare il suo sdegno commuove a dispetto ed indignazione.

E d' altra parte la perfidia, la prodizione, e il mandato sono mezzi e motivi tanto indegni che muovono sempre ad abborrimento; e gli strazj e le sevizie per la loro inumanità producono la stessa emozione.

V. Se la deliberazione è contraria più dell' ira istantanea alla comune natura, assai più se ne allontana la premeditazione. Di questa verità mi fanno concorde testimonianza la generale opinione, ed il pensare di tutti i secoli. Non credo dunque di aver dato in esorbitanza, avendo assegnata in tutti i casi alle ferite ed offese commesse con premeditazione una punizione superiore di due gradi a quella che sarebbe stata dovuta alla deliberazione.

Essendosi tenute presenti nel proposto piano di legge quelle mire de' due primi canoni legislativi che poteano avervi qualche influenza, rimarrebbe ad esaminarsi se vi ha qualche caso in cui debba seguirsi il terzo canone della prudenza: e quì al pensiere di ogni lettore si offre il duello. Per dar la dovuta estensione alle mie idee sù questo proposito, dovrei internarmi in vaste considerazioni, che troppo a lungo mi condurrebbero: ne accennerò dunque quel che basta all'uopo del presente soggetto. È ben diverso l'atttuale stato della società in europa da quel che si era presso gli antichi, i quali usavano la servitù domestica. Era una conseguenza di quella istituzione, che da' servi si esercitasse ogni lavorio che oggi fra noi suole occupar le classi più meschine del popolo, e che i cittadini fossero in generale un ceto di persone di sen-

sentimenti piuttosto liberali , e consapevoli a se stesse delle loro dignità. È proprio carattere delle persone di questa fatta di voler serbare ne' loro andamenti e nel loro oprare un liberó contegno, che sia lontano da una passiva adesione ai cenni altrui, e di volersi fare reggere piuttosto dalla ragione a cui consentano , che dalla necessità a cui soggiacciano. Ne facciano fede tutte le moderne associazioni di gente culta , come università , accademie , ordini cavallereschi , e simili istituzioni : vi si ravviserà sempre che questo genio ne ha dettati gli statuti . In quei tempi essendo l'intera classe de' cittadini come il fiore della popolazione , che nel maggior numero era composta dai servi , conforme all' esposto principio era il carattere dell'interno loro reggimento: e difatti anche dove la forma del governo era monarchica, l'interna amministrazione di ogni città era qnale io l'ho descritta , e gl'interessi pubblici si discutevano nelle concioni , e dai pubblici suffragj dipendea la scelta de'magistrati. Quindi ogni cittadino ogni giorno si aggirava nel foro, e si adoprava nelle pnbbliche discussioni, e si affaccendava ne' giudizj, e principalissimo oggetto di siffatte occupazioui si era di procurare il risarcimento de' torti proprj , e di quelli recati agli amici ed ai clienti. Oggi che

 più

più non si conosce la servitù domestica, è immensamente cresciuta la cittadinanza. In tanto numero si son dileguate le antiche istituzioni, ed altre ne sono sorte. Non vi è più l'odiosa distinzione tra cittadini e schiavi; ma naturalmente è avvenuto che la gente più culta abbia adottata l'usanza di segregarsi negli officj della vita dalla classe più grossolana degli artegiani e dei giornalieri. Or questa gente più culta ha conservato lo stesso genio di volersi reggere a suo talento; e non potendo più sostener sua ragione colle pratiche le concioni e le pubbliche accuse, ha creata la legge convenzionale dell'onore, e ne sostiene le decisioni col duello.

È ben noto che queste idee e questa usanza ebbero origine da' popoli barbari, perchè in Europa si cangiò il sistema sociale appunto in seguito delle loro inondazioni. Se col concorso di altre circostanze si fosse operato questo cangiamento, in qualche altra diversa usanza ed in altre idee dalla classe più culta si sarebbe ritrovato un compenso a questo suo bisogno: nè si può indovinar quali sarebbero state queste altre usanze ed idee, siccome ai tempi di Temistocle e di Pompeo nessuno avrebbe potuto indovinar che vi sarebbe stato nel mondo il duello. Presa in questo aspetto la cosa, veggasi se con vera utilità possa farsi

guerra

guerra aperta ad un pregiudizio che strettamente è connesso colle utilissime massime moderne di onore: nè si dica, che sarebbe da desiderarsi che a quest' onore non si fosse sconciamente innestata un' usanza irragionevole e brutale, perchè le opinioni e le usanze nascono spontanee imprevedute ed indocili: il legislatore dee prenderle quali esse sono, non può sperare di reggerle o conformarle a modo suo, e dee soltanto esaminar se sieno da secondarsi, contrariarsi, o temperarsene gli effetti. Ed anche vuol considerarsi, se sarebbe giusta un' estrema severità. Essendo tale la forza del pregiudizio che i governi non sono riusciti ad estirparlo, sarà meraviglia che l'individuo non abbia saputo sottrarsi al suo impero? E un uomo a cui ha poste le armi in mano gelosa cura del proprio onore dovrà confondersi con quelli che senza un impulso così generoso, e senza aver con tanta scrupulosità rinunziato ad ogni vantaggio nel cimento, si hanno bruttate nell' altrui sangue le mani? Piuttosto vuole ragione e prudenza, che si procuri di menomare i tristi effetti della gotica usanza, e di conservarne l'utile efficacia in favor delle massime d'onore. Ma le avvedute disposizioni, con cui da un legislatore potrebbe regolarsi questa materia sono state già suggerite dal Filangieri. Tralascio dunque di ridire il già detto.

INDICE

DEI CAPI.

I. *Del fine delle leggi penali* pag. 3

II. *Diverse opinioni intorno ai caratteri della giustizia* 10

III. *Se dallo studio dei rapporti possa ritrarsi la vera idea della giustizia* 21

IV. *De' caratteri della giustizia* 33

V. *Della vendetta* 48

VI. *Sullo stesso soggetto* 60

VII. *Di alcune emozioni affini a quelle della giustizia* 72

VIII. *Conseguenze degli esposti principj* 79

IX. *Altri principj legislativi di un ordine diverso* 82

X. *Dell' estimazione de' delitti* 84

XI. *Delle pene* 92

XII. *Della proporzione delle pene coi delitti* 98

XIII. *Dell' applicazione degli esposti principj* 104

XIV. *Dei fondamenti della pubblica punizione* 109

XV. *Dell' equità* 130
XVI. *Della prescrizione* 136
XVII. *Del tentativo* 139
XVIII. *Della colpa* 145
XIX. *Della complicità* 150
XX. *Di alcune questioni di legislazione penale* 156
XXI. *Disegno di una legge intorno alle ferite ed altre offese nelle persone* 162